

283.

SEDUTA DI VENERDÌ 12 MAGGIO 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE INGRAO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge:		Proposta di legge (Annunzio)	17437
(Assegnazione a Commissione in sede legislativa)	17438	Interrogazioni (Annunzio)	17521
(Trasmissione dal Senato)	17437	Interrogazioni (Svolgimento):	
Disegno di legge (Seguito della discus- sione):		PRESIDENTE	17439, 17440, 17442
Conversione in legge, con modificazio- ni, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati (<i>appro- vato dal Senato</i>) (2136)	17443	ACCILLI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	17439, 17440, 17442
PRESIDENTE	17443, 17476	DI GIULIO	17440
FACCIO ADELE	17457, 17463, 17465, 17467 17470, 17471, 17482, 17484, 17485, 17487 17492, 17495, 17497, 17499, 17502, 17505 17506, 17508, 17510, 17512, 17515, 17517	FRANCHI	17442
MELLINI	17443, 17450, 17474	MELLINI	17441
PINTO	17447, 17464, 17466, 17473 17480, 17483, 17486, 17491, 17493 17496, 17498, 17500, 17516, 17519	Dimissioni del Ministro dell'interno (An- nunzio):	
		PRESIDENTE	17437
		FRANCHI	17437
		Parlamento europeo (Trasmissione di ri- soluzione)	17437
		Ordine del giorno della seduta di do- mani	17521

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11.

STELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Annunzio
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza le seguente proposta di legge dai deputati:

CRAXI ed altri: « Istituzione dei comitati consolari elettivi della emigrazione: partecipazione e gestione democratica degli emigranti » (2183).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, approvato da quel Consesso:

« Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo » (2184).

Sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione di una risoluzione
del Parlamento europeo.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di una risoluzione « sulla politica giuridica delle Comunità europee » (doc. XII, n. 40),

approvata da quel consesso nella seduta del 13 aprile 1978.

Questo documento sarà stampato, distribuito e, a norma dell'articolo 125 del regolamento, deferito alla I, IV e VI Commissione, con il parere della III Commissione.

**Annunzio delle dimissioni
del ministro dell'interno.**

PRESIDENTE. Informo la Camera che il Presidente del Consiglio dei ministri mi ha inviato la seguente lettera, datata 11 maggio 1978:

« Mi onoro informare la Signoria Vostra Onorevole che con decreto del Presidente della Repubblica in data odierna, su mia proposta, sono state accettate le dimissioni rassegnate dall'onorevole avvocato professore Francesco Cossiga, deputato al Parlamento, dalla carica di ministro dell'interno.

Con lo stesso decreto mi è stato conferito l'incarico di reggere *ad interim* il Ministero dell'interno.

« Firmato: ANDREOTTI ».

FRANCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

FRANCHI. Chiedo di parlare sulla comunicazione che abbiamo appena ascoltato e, a norma dell'articolo 41 del regolamento, sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Se si tratta di una richiesta di discutere sulla comunicazione del Governo che abbiamo appena ascoltato ella, onorevole Franchi, ha tutto il di-

ritto di farla, ma desidero avvertirla che per decidere su di essa occorrerà consultare il Governo e procedere alla convocazione della Conferenza dei presidenti di gruppo.

Ciò premesso, ha facoltà di parlare, onorevole Franchi.

FRANCHI. Già ieri sollevammo il problema della indifferibilità del dibattito sull'ordine pubblico, ma la Presidenza rispose che la Camera non era stata ufficialmente informata delle dimissioni del ministro Cossiga, anche se la notizia era vera ed era riportata da tutti i giornali. Oggi, comunque, esiste non soltanto la notizia ufficiale, ma siamo anche a conoscenza di un altro atto di notevole importanza politica, cioè della assunzione *ad interim* del Ministero dell'interno da parte dell'onorevole Andreotti.

Ci sembra, in un momento di questo genere, che il carattere di provvisorietà delle nomine, cioè la pratica inesistenza del ministro dell'interno, acuisca la drammaticità della situazione, anche per le sconcertanti notizie che leggiamo proprio oggi sui giornali, secondo cui — ad esempio — la questura di Roma avrebbe addirittura informato la magistratura un mese prima dei fatti di via Fani che si voleva rapire l'onorevole Moro, per non parlare delle quotidiane sanguinose aggressioni dei terroristi. L'ultima è di stamane a Milano.

Non penso, perciò, che sia possibile considerare ancora valida la data del 18 maggio fissata per lo svolgimento del dibattito sul « caso Moro » ed in genere sull'ordine pubblico. Già allora protestammo quando tale data fu fissata, ma oggi il nostro dissenso è ancora maggiore. Mi rendo conto che la maggior parte dei deputati è in giro per l'Italia impegnata nella chiusura della campagna elettorale, ma penso che domani mattina il Governo dovrebbe venire in quest'aula per consentire un dibattito sull'ordine pubblico. Per la verità noi vorremmo che questo si tenesse oggi stesso, ma proprio per la difficoltà di assicurare la presenza dei colleghi, siamo anche disposti a consentire che la di-

scussione si tenga domani mattina. Ma domani, senza più indugi, il Governo deve venire in Parlamento a rendere conto del suo operato. Sui giornali abbiamo letto che tutti i partiti sono d'accordo, tutti senza eccezioni, sulla opportunità di aprire immediatamente il dibattito sull'ordine pubblico, per cui non capisco come si possa pensare di mantenere ferma la data del 18 maggio e, soprattutto, non capisco come sia possibile continuare a discutere l'inutile decreto-legge cosiddetto « antiterrorismo », mentre urgono ben altre urgenti misure e mentre continuiamo a sentire notizie secondo cui altri provvedimenti stanno per essere adottati dal Governo.

Apriamo subito, quindi, questo dibattito, verifichiamo la volontà del Parlamento. Quindi propongo che il Governo venga a rispondere su tutti i problemi dell'ordine pubblico e, soprattutto, venga a giustificare la modifica intervenuta nella propria compagine che potrebbe portare addirittura alla apertura di una crisi di Governo, visto che di fatto, nella realtà delle cose, la crisi è aperta.

Chiediamo quindi che la Camera sia convocata per domani allo scopo di ascoltare le dichiarazioni del Governo ed aprire il dibattito sull'ordine pubblico.

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, ella sa che non rientra nei poteri del Parlamento imporre al Governo di rendere dichiarazioni alle Camere.

Le assicuro che consulterò prima di tutto il Governo, poi i gruppi parlamentari, in merito alla richiesta di un immediato dibattito. Le farò conoscere quale sarà l'esito di tali contatti e il suo gruppo potrà poi trarre le conclusioni del caso.

FRANCHI. D'accordo, signor Presidente.

Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamen-

to, che i seguenti disegni di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede legislativa:

X Commissione (Trasporti):

« Collocamento nei ruoli organici della Direzione generale dell'aviazione civile del personale assunto ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825 » (*approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (2158) (*con parere della I e della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

XIV Commissione (Sanità):

« Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi » (*approvato dalla XII Commissione del Senato*) (2177).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Costamagna, al ministro dei trasporti, « per sapere quali misure intenda prendere per la rilevata violazione di leggi e regolamenti a carico dei responsabili per i fatti accaduti il 28 ottobre 1977 nella stazione ferroviaria del Brennero, durante lo sciopero dei ferrovieri indetto dalla Federazione italiana sindacale autonoma ferrovie Stato (FISAFS) dalle ore 18 alle ore 21, quando, essendo scioperanti gli addetti alla manovra della stazione suddetta il capostazione titolare ed il 1° aggiunto hanno chiesto ed ottenuto che il personale di manovra austriaco, in servizio a Innsbruck, venisse in stazione di Brennero per effettuare manovre con materiale rotabile ita-

liano, pur essendo tale personale sprovvisto delle regolari abilitazioni » (3-02308).

Poiché l'onorevole Costamagna non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Margheri, Di Giulio, Libertini e Ottaviano, al ministro delle partecipazioni statali, « per sapere se risponda a verità la notizia che nella definizione delle nuove convenzioni per la distribuzione delle linee aeree tra le diverse compagnie, il Governo si appresterebbe a passare alla società privata Itavia anche linee internazionali, e in particolare quelle che collegano l'Italia con il nord Africa, sinora servite, come appare naturale, dalla compagnia di bandiera. Se questa notizia rispondesse al vero, si domanda quali siano i criteri ispiratori della scelta compiuta, che non appare giustificata né per quanto riguarda il ruolo istituzionale e la gestione economica della compagnia di bandiera (società a partecipazione statale), né per quanto riguarda i rapporti internazionali del nostro paese nell'area mediterranea » (3-00915).

L'onorevole sottosegretario di Stato per i trasporti ha facoltà di rispondere.

ACCILI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Rispondo a nome del ministro delle partecipazioni statali. È priva di ogni fondamento la notizia secondo la quale dovrebbero essere affidate alla società Itavia linee internazionali ed in particolare quelle che collegano l'Italia con l'Africa del Nord. Anche in armonia con gli orientamenti emersi in seno alla X Commissione trasporti della Camera dei Deputati, in sede di rinnovo delle convenzioni che regolano la concessione dei servizi di trasporto aereo di linea, è stato infatti previsto di affidare tutto il traffico internazionale alla società Alitalia, per assicurarle il giusto riconoscimento del suo ruolo preminente, quale compagnia di bandiera. Né potrebbe essere diversamente, dal momento che tale società è l'unica ad avere l'organizzazione e la potenzialità economica idonee per affrontare l'agguerrita concorrenza straniera.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1978

PRESIDENTE. L'onorevole Di Giulio, cofirmatario dell'interrogazione Margheri n. 3-00915, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DI GIULIO. Mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Mellini e Faccio Adele, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri dei trasporti e dell'interno, « per sapere se risponda a verità la notizia apparsa sul settimanale *Autosprint* di Bologna del 25 aprile 1977 pagine 45 e 46 secondo cui sia l'Ufficio stampa del Ministero dei trasporti, sia l'Ispettorato della motorizzazione, sia l'Automobile club, sia la polizia della strada tutti di Bologna alla data del 15 aprile 1977 non fossero a conoscenza dell'entrata in vigore sin dal 10 marzo 1977 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 23 febbraio 1977, che rende operanti la legge 14 febbraio 1974, n. 62 (che sostituiva l'articolo 80 del testo unico sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393) e il decreto ministeriale 20 marzo 1975 pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 85 del 29 marzo 1975. Gli interroganti chiedono di conoscere quale sia allo stato il comportamento degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria nei confronti di cittadini sprovvisti di patente di cui sopra alla guida di auto che comportino tale requisito per il guidatore, quante infrazioni siano state contestate e quale sia la previsione del Governo circa l'applicazione delle norme sopra ricordate in un prossimo futuro stante il gran numero di persone che dovrebbero conseguire la patente e l'assoluta impreparazione degli uffici preposti al rilascio per sopperire a tale necessità » (3-01069).

L'onorevole sottosegretario di Stato per i trasporti ha facoltà di rispondere.

ACCILI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Rispondo per delega del Presidente del Consiglio dei ministri e anche

a nome del ministro dell'interno. L'articolo 2, settimo comma, della legge 14 febbraio 1974, n. 62, modificando l'articolo 80 del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959 (codice della strada), ha disposto, come è noto, che i conducenti di autoveicoli, idonei a sviluppare elevate velocità, debbano possedere particolari requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali; la norma ha poi demandato ad un successivo regolamento la determinazione dei requisiti stessi, nonché a decreti ministeriali di attuazione la fissazione delle modalità di accertamento e la individuazione degli autoveicoli in argomento.

In attuazione di tale norma, quindi, con decreto ministeriale in data 20 marzo 1975 si è provveduto a stabilire le « modalità di individuazione di particolari tipi di veicoli ad elevate prestazioni », mentre con decreto del Presidente della Repubblica n. 995 del 23 settembre 1976 sono fissati, all'articolo 6, i requisiti psico-fisici richiesti per la guida dei veicoli stessi.

Gli uffici dipendenti dalla direzione generale della motorizzazione civile sono venuti a conoscenza del suddetto decreto del Presidente della Repubblica all'atto della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* n. 50 del 23 febbraio 1977, nonché a seguito di apposita comunicazione fatta da questo Ministero.

D'altra parte, il citato decreto, all'atto della sua pubblicazione, non era operante per la parte riguardante la condotta dei veicoli ad elevate prestazioni di velocità, non essendo stato ancora emanato il decreto ministeriale previsto dall'ottavo comma dell'articolo 80 del codice della strada (nel testo modificato dalla legge 14 dicembre 1974, n. 62), inteso a stabilire le modalità di accertamento dei requisiti stessi e a consentire quindi l'attività delle commissioni mediche provinciali.

Le norme per la condotta dei veicoli veloci sono pertanto divenute operanti solo all'atto dell'emanazione del decreto ministeriale 20 maggio 1977, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 4 giugno scorso, nel quale è stato anche previsto un

opportuno e graduale scaglionamento nel tempo dei termini nei quali gli interessati erano tenuti a presentarsi a visita medica presso le commissioni mediche provinciali.

Si precisa altresì che per la conduzione dei citati veicoli non è stato previsto il rilascio di una apposita patente, ma solo l'apposizione da parte delle competenti prefetture di un timbro di autorizzazione a seguito di esibizione dell'apposito certificato medico.

Con successivo decreto ministeriale 12 ottobre 1977, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 24 ottobre 1977, i termini di presentazione degli interessati alle commissioni mediche provinciali, stabiliti con il succitato decreto ministeriale del 20 maggio 1977, sono stati rinviati a data da stabilirsi con altro decreto, per cui attualmente, salvo le limitazioni di velocità di recente istituite, nessuna particolare norma esiste per la condotta di autoveicoli ad elevate prestazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Mellini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MELLINI. Credo che questa risposta del sottosegretario dovrebbe essere scolpita in quest'aula per ammonirci della totale inutilità di una gran parte del lavoro legislativo.

C'è sempre una legge, poi c'è il decreto di attuazione del Presidente della Repubblica, seguono i decreti ministeriali di attuazione del decreto di attuazione del Presidente della Repubblica, infine vi sono le circolari ministeriali di attuazione dell'attuazione dell'attuazione. In queste condizioni le leggi non entrano in vigore, la nostra attività serve ai proclami e a creare confusione tra i giudici, gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli agenti della polizia stradale, come in questo caso, e a riempire le gazzette specializzate e non specializzate di diatribe e di polemiche che, naturalmente, servono moltissimo a dare un'idea della chiarezza delle leggi nella patria del diritto, che poi sarebbe il nostro paese.

Qui, chiaramente, che cosa si è fatto? Si è invertito il meccanismo normale per

cui ragionevolezza avrebbe voluto che si stabilissero le modalità di introduzione di questa particolare disposizione in tema di guida di veicoli superelevati. Io che non so guidare nemmeno il monopattino e che ho una profonda ostilità verso tutti i mezzi veloci su strada, perché mi danno l'impressione di rispondere ad un atteggiamento di aggressività e di inutile rischio da parte di tutti, tuttavia ho l'impressione che, una volta che queste disposizioni sono state adottate, bisognasse regolarsi nel modo esattamente opposto a quello in cui ci si è regolati. Stabilire prima, cioè, le modalità degli « incombenti » apparentemente più modesti, cioè come devono funzionare le commissioni, poi dettare disposizioni per la entrata in vigore di questi meccanismi, di questi organismi, poi determinare il tipo delle vetture, e soltanto per ultimo stabilire definitivamente l'entrata in vigore della norma di legge. Si è fatto esattamente il contrario. A questo punto c'è questa conclusione drammatica, vorrei dire piena di *humor*, da parte dell'illustrissimo rappresentante del Governo, il quale dice che attualmente non c'è alcuna disposizione al riguardo, per cui tutti continuano come prima.

Questo è un modo tipico di legiferare. Abbiamo in generale una legge che nei primi articoli proclama esattamente quello che è scritto nella Costituzione, in modo solenne e preciso. Poi vi sono articoli con toni attenuati, quindi, vi è una disposizione finale che afferma che tutto è rimandato alla entrata in vigore delle disposizioni di attuazione. Ed ancora, queste ultime fanno poi riferimento al decreto ministeriale che, a sua volta, si rimette al decreto prefettizio. Le cose restano come sono e la nostra attività legislativa, in questo modo, si dimostra naturalmente sempre più « efficace » e sempre più « incisiva ».

Signor rappresentante del Governo, non dico di essere insoddisfatto. Sono purtroppo dell'opinione che questa sua risposta rappresenti la prova di un convincimento raggiunto attraverso anni di esercizio dell'attività professionale e, quindi, dell'attività legislativa: non è possibile limitarsi a di-

chiarare la propria insoddisfazione, occorrerebbe cominciare a cambiare il modo di legiferare.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Tremaglia e Franchi, al ministro dei trasporti, « per conoscere i motivi che hanno consigliato le ferrovie dello Stato, ad abolire i collegamenti diretti Trieste-Stoccarda e Lecce-Stoccarda causando così grave disagio ai tanti emigrati che ne usufruivano e, se non si ritenga, nel prossimo futuro, di ripristinarli ».

(3-01624)

L'onorevole sottosegretario di Stato per i trasporti ha facoltà di rispondere.

ACCILI, Sottosegretario di Stato per i trasporti. I servizi diretti internazionali vengono sempre istituiti d'accordo con le amministrazioni estere interessate e la loro utilizzazione è costantemente e attentamente seguita stante l'onerosità che i servizi medesimi comportano per ciascuna rete ferroviaria. Ne consegue che l'indirizzo comune è mantenere i collegamenti per i quali la frequentazione media è tale da giustificare la loro permanenza e sopprimere quelli scarsamente utilizzati.

In questa prospettiva rientra la soppressione definitiva dal maggio dello scorso anno del servizio diretto Stoccarda-Trieste decisa nella conferenza internazionale di Budva.

Per quanto concerne il servizio diretto Stoccarda-Lecce, realizzato con una carrozza che, proveniente da Stoccarda, è agganciata a Milano centrale al treno 505, in partenza per Lecce, si fa presente che, in conseguenza di alcuni lavori in corso a Milano centrale, e quindi delle diminuite possibilità di quell'impianto di poter effettuare manovre, non è stato possibile, limitatamente al periodo estivo, mantenere tale collegamento, ma è stato garantito ugualmente, ai viaggiatori provenienti da Stoccarda, il proseguimento del viaggio con treni strettamente coincidenti.

Per altro, non disconoscendosi i vantaggi per l'utenza di effettuare un viaggio senza trasbordo, nei periodi in cui più

consistente è stato l'efflusso dei lavoratori provenienti dall'estero, si è provveduto, nello stesso periodo estivo, ad effettuare appositi treni straordinari Stoccarda-Lecce. Si fa presente, infine, che il collegamento diretto Stoccarda-Lecce con l'attuale orario invernale è stato ripristinato.

PRESIDENTE. L'onorevole Franchi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interrogazione Tremaglia n. 3-01624, di cui è cofirmatario.

FRANCHI. Devo prendere atto, come prima cosa, che non dipende soltanto dalla volontà del Governo italiano un certo tipo di organizzazione. Quindi, con tutta evidenza, il Governo va scagionato da tutta una parte di responsabilità. Prendo altresì atto del ripristino del collegamento diretto Lecce-Stoccarda. Debbo solo lamentare che sia stato sospeso per troppo tempo. Per altro, le difficoltà tecniche cui si è fatto riferimento possono costituire una giustificazione.

La parte, invece, per la quale non sono soddisfatto è quella relativa al discorso sul collegamento diretto Trieste-Stoccarda. Trieste è un porto, più che in crisi in croce... Il porto di una città senza retroterra, alla ricerca disperata di spazi e di collegamenti diretti con il centro d'Europa. Ebbene, aveva una linea di comunicazione diretta con uno dei punti fondamentali dell'Europa (Stoccarda, come si sa, è un punto di riferimento obbligato, nel cuore dell'Europa). Tale collegamento viene meno ed il Governo italiano non fa niente per ripristinarlo. Questo è il rimprovero al Governo. La Repubblica federale di Germania non era d'accordo? Cosa ha fatto il Governo italiano? Il collegamento era troppo costoso, troppo oneroso? E davvero i risparmi della pubblica amministrazione devono essere fatti sulle spalle di Trieste, un porto in agonia, ormai, circondato com'è dai nascenti porti iugoslavi (nati proprio sulla pelle di quello di Trieste)? Non è pensabile che il Governo ci parli in termini definitivamente negativi per questo collegamento di Trieste, a far tempo dal mag-

gio 1977! Cos'è questa definitività? Noi non l'accettiamo e diciamo al Governo che deve prendere accordi con il vicino paese tedesco per ripristinare il collegamento, anche se costa caro!

Anche se non è l'unico problema per il porto di Trieste, qui si tratta di uno degli spiragli di vita per quel porto, se non vogliamo che tutti i collegamenti avvengano per Fiume: perché non ci viene detto in che modo Fiume è collegata col centro d'Europa? La Jugoslavia apre ed intensifica nuove vie di comunicazione verso il cuore dell'Europa per i suoi porti, nati sulla pelle del nostro lavoro: diciamo anche questo! Ciò avviene sulla pelle dei nostri lavoratori di Monfalcone e Trieste ed il Governo italiano, pur disponendo di una via di comunicazione diretta, la chiude!

Sono profondamente insoddisfatto, onorevole rappresentante del Governo; le ho dato cortesemente atto che esiste un diretto collegamento con Lecce, ma del tutto insoddisfacente è la sua risposta circa Trieste. Chiedo al Governo (torneremo sull'argomento) di riaprire le trattative per revocare la chiusura ricordata e ripristinare il diretto collegamento ferroviario fra Trieste e Stoccarda.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati (approvato dal Senato) (2136).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati.

Poiché nella seduta di ieri è stato ultimato lo svolgimento degli emendamenti all'articolo 4 del decreto-legge, passiamo ora a quelli riferiti all'articolo 5, che, nel testo originario del Governo, non modificato dal Senato né della Commissione, risulta del seguente tenore:

«Dopo l'articolo 225 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"ART. 225-bis - (Sommarie informazioni dall'indiziato, dall'arrestato e dal fermato). — Nei casi di assoluta urgenza e al solo scopo di proseguire le indagini in ordine ai reati di cui all'articolo 165-ter, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, senza la presenza del difensore, assumere sommarie informazioni dall'indiziato, dall'arrestato in flagranza o dal fermato ai sensi dell'articolo 238.

Le informazioni assunte non sono verbalizzate e sono prive di ogni valore ai fini processuali. Esse non possono formare oggetto di rapporto né di testimonianza, a pena di nullità.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria debbono dare immediata notizia al procuratore della Repubblica o al pretore ed al difensore di avere acquisito le sommarie informazioni" ».

Gli onorevoli Emma Bonino, Adele Faccio, Mellini e Pannella hanno presentato un emendamento (n. 5. 1) inteso a sopprimerlo.

MELLINI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, colleghi, l'articolo 5 è tra i più gravi del provvedimento, per i suoi contenuti e per la storia della nostra legislazione, nonché per gli atteggiamenti diversi che il legislatore ha assunto rispetto a problemi identici, in un breve volgere di anni. Ma esso è ancor più grave perché coinvolge questioni costituzionali e dimostra una disinvoltura, rispetto all'osservanza della Costituzione, che è di grave allarme e non lascia certamente prevedere che la storia,

nell'immediato futuro, della nostra Repubblica che ha la propria ragion d'essere nella Costituzione, si sviluppi serenamente.

Nel momento in cui la piena delle contingenti necessità preme contro gli argini (per straripare fuori dall'alveo) che devono essere imposti a tutti i cittadini ed in particolare ai titolari dei pubblici poteri, i limiti costituzionali rivelano la propria ragion d'essere. Con determinazione unita a disinvoltura interpretativa; con la coscienza di gettarsi alle spalle non solo il dettato costituzionale, ma una precisa interpretazione già data della stessa Costituzione, in circostanze anche significative, da parte della stessa Corte costituzionale, si tenta di introdurre nel nostro ordinamento una pericolosa, inutile, capziosa norma che stimola i suoi congegni per ulteriori violazioni del dettato costituzionale e dello spirito della legge.

Se c'è un cattivo modo di legiferare, questo certamente consiste nello strizzare l'occhio a chi detiene, tanto o poco, il potere, per avvertirlo che una strada c'è per aggirare le altre disposizioni della legge e che, in sostanza, sapendo manovrare la maniglia, ogni porta, anche quella che dovrebbe essere sbarrata, può aprirsi o comunque lasciare uno spiraglio per quanto si intenda far passare e si ritenga di non poter far passare apertamente e legittimamente. Questo è certamente il significato profondo di questa disposizione. Questo articolo, infatti, prevede che « nei casi di assoluta urgenza e al solo scopo di proseguire le indagini in ordine ai reati di cui all'articolo 165-ter » (quello introdotto con l'articolo 4 di questo decreto, che contiene un elenco di reati ma che è stato mutuato dall'originario testo di modificazione della legge Reale) « gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, senza la presenza del difensore, assumere sommarie informazioni dall'indiziato, dall'arrestato in flagranza o dal fermato ai sensi dell'articolo 238 ». Aggiunge la norma che « le informazioni assunte non sono verbalizzate e sono prive di ogni valore ai fini processuali ». Ebbene, c'è da domandarsi: ma non stiamo forse parlando del processo penale? E cosa significa un'espressione se-

condo la quale nel processo si fa qualcosa che è privo di ogni valore ai fini processuali? Quale significato ha affermare che nell'ambito di una operazione chirurgica si fa qualcosa che è privo di ogni valore ai fini chirurgici o terapeutici? Cosa significa questa contraddizione in termini? Cosa significa che un atto del processo ha tutti i valori, tranne quelli che riguardano i fini processuali? Non dobbiamo essere avvertiti, dal solo fatto di questa patente contraddizione, che qui c'è il segno di una truffa, di un inganno, della volontà di prevaricare, superandola e aggirandola, una norma processuale, una disposizione della Costituzione, un principio che attiene alla difesa dell'imputato? Siamo in presenza di un atto di bassa e volgare furberia con la quale si ritiene di potersi mettere sotto i piedi la Costituzione, le sentenze della Corte costituzionale, la legge, i principi della difesa, grazie a questa trovata secondo la quale nel processo si fa qualcosa che non è processuale, e quindi non essendo processuale non attiene al processo, e quindi poiché la difesa attiene al processo vuol dire che non riguarda e non investe il problema della difesa, per cui, in conclusione, nel processo si può fare a meno della difesa. Questi sono sillogismi di marca... Lasciamo stare la marca, perché dovremmo dire delle cose particolarmente gravi e pesanti; certo essi sono di moda in questo periodo in cui si ritiene di potersi mettere a posto la coscienza sfruttando cavilli di basso rango. Un tempo si parlava di « cavilli avvocateschi »; ma credo — e non per spirito corporativo o di casta, per questa mia malaugurata appartenenza alla professione legale, in cui avevo imparato a svolgere funzioni civili, e mi accorgo ogni giorno che sempre più sarà difficile, in questa professione, svolgere funzioni che abbiano a che vedere con dati di civiltà, perché gli strumenti con cui sarà esercitata saranno sempre più stravolti da disposizioni di questo genere — che si debba parlare forse, *ratione materiae*, di cavilli antiavvocateschi, ma comunque certamente di cavilli di bassa lega, di piccoli espedienti truffaldini, che non sono degni delle leg-

gi di un paese civile che voglia passare, non dico per la patria del diritto, ma almeno per un paese in cui il diritto non è sistematicamente calpestato e non si inventa l'interpretazione come mezzo diretto a nullificare, a vanificare qualsiasi disposizione di legge, comprese le più sacre, le più importanti, quelle fondamentali.

Dice ancora l'articolo 5 che le informazioni non soltanto non sono verbalizzate e sono prive di ogni valore processuale, ma « non possono formare oggetto di rapporto né di testimonianza, a pena di nullità ». Ed inoltre: « gli ufficiali di polizia giudiziaria debbono dare immediata notizia al procuratore della Repubblica, o al pretore, o al difensore di aver acquisito le sommarie informazioni ».

Ma insomma, queste informazioni sono prive di ogni valore processuale; però viene informato il procuratore della Repubblica che si è fatto un atto che... non esiste! Si è detto che « *factum infectum fieri nequit* », si sono fatte tutte quelle disquisizioni, un po' scolastiche ed un po' gesuitiche, sull'esistenza del fatto; ma credo che qui siamo veramente al massimo trionfo delle contraddizioni logiche.

Ma torniamo all'inizio: « ...al solo scopo di proseguire le indagini in ordine ai reati di cui all'articolo 165-ter ». Ma per proseguire le indagini, per verificare il valore anche di quei reperimenti, di quei riscontri, di quegli accertamenti, di quelle perquisizioni, non dovete pur fare riferimento alle informazioni assunte? Ma come, le informazioni non esistono, sono fuori del processo, non hanno diritto di cittadinanza nel processo; vengono comunicate al procuratore della Repubblica ed al pretore, però vengono comunicate come atti inesistenti: « Illustrissimo signor procuratore della Repubblica, l'avverto che c'è un atto che non esiste. Dopo di che, in base all'atto che non esiste, la prego di darmi il mandato di perquisizione per perquisire la casa di Tizio, motivando tale perquisizione, tale atto processuale, con un atto inesistente ».

Potremmo continuare all'infinito con esempi degni di non so quale attore comico del presente o del passato, ma non

certo di un atto legislativo. Che cosa significa « al solo scopo di proseguire le indagini »? La prosecuzione delle indagini non è essa stessa processo, e il processo non abbisogna di riscontri? Stabilire il valore di un atto acquisito sulla sollecitazione emersa da una di queste informazioni non presuppone conoscere qual era il contenuto di questa informazione? Tizio ha detto che Caio sarebbe stato lì presente a quell'ora; si è andati sul posto, e vi si è trovato Caio a quell'ora. Che significato ha che il presunto appartenente alla banda armata sia stato trovato in quel posto a quell'ora, se questa sorpresa, questo accertamento è stato fatto a seguito di una informazione che non esiste più, che c'è ma non c'è, assente ma presente, come diceva D'Annunzio, ma tale da non poter essere oggetto di testimonianza? Come si farà, allora, a dire che il fatto che quella persona si trovasse poi effettivamente a quell'ora in quel posto è indizio a suo carico, perché risponde alle indicazioni dell'altro appartenente alla banda armata, che gli ha dato appuntamento su quella piazza? La testimonianza dell'appuntamento non potrà più essere assunta. Rimarrà il fatto che quella persona è stata sorpresa su quella piazza, che sarà però un fatto privo di ogni significato, per cui la prosecuzione delle indagini partirà da un dato estromesso dalla realtà, per arrivare a conclusioni che, per quella estromissione dalla realtà dell'assunzione dei mezzi di prova, sarà priva di ogni significato e di ogni valore.

Signor Presidente, non dobbiamo dimenticare quali sono i precedenti di questa disposizione. Nel nostro paese è stato vietato l'interrogatorio da parte degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria; e c'è una data per questo divieto, quella del 5 dicembre 1969, all'indomani di quel tragico interrogatorio di polizia giudiziaria in cui Pinelli saltò dalla finestra. A distanza di anni quel salto dalla finestra ci viene gabbellato per suicidio; ma ha lasciato invece il suicidio della nostra fiducia nelle autorità, nel potere, nella verità, nella giustizia; e oggi subiamo le conseguenze del non aver voluto far luce su quei fatti, di

non avere avuto fiducia nella giustizia, o meglio, del fatto che ci sia stato impedito di aver fiducia nella giustizia. All'indomani di quel tragico interrogatorio di polizia giudiziaria fu stabilito che il fermato doveva essere interrogato soltanto dal magistrato; e poi la Corte costituzionale con una sua sentenza stabilì che il diritto alla difesa dev'essere assicurato anche al fermato che viene interrogato dall'autorità giudiziaria. Oggi voi tornate indietro rispetto alla sentenza della Corte costituzionale, e persino rispetto a quel gesto riparatore intervenuto all'indomani di quel tragico fatto, tornate indietro, tornate a Pinelli, tornate ai salti dalla finestra, questo è il significato e poi direte che siccome non esistono le informazioni sommarie fornite dall'imputato, che sono al di fuori del processo, al di fuori della realtà, se l'imputato salterà dalla finestra, se il fermato salterà dalla finestra, voi avrete già, nel testo legislativo, le indicazioni. Ma tanto le dichiarazioni che faceva non erano nel processo, non potevano essere oggetto della testimonianza e quindi era una follia suicida determinata da motivi amorosi o dal caldo della nottata, evidentemente nella legge c'è già la nostra risposta, c'è già la nostra indicazione: non esistono questi fatti.

Questa capacità di rendere inesistenti i fatti, questa capacità di mistificare la realtà, questa capacità di negare la evidenza voi credete che diventi un mezzo e una giustificazione per fare uscire dalla realtà il prodotto di altri tragici interrogatori di quel genere; voi credete che altre prevaricazioni contro il diritto alla difesa diventino il mezzo per poter superare la Costituzione, per poter superare la sentenza della Corte costituzionale, per poter dire che poiché avete stabilito una norma di questo genere le vostre coscienze democratiche sono a posto, potete far contenti quelli che devono far saltare i fermati dalla finestra e potete far contenti quelli che possono saltare dalla finestra: avete trovato nella dialettica gesuitica la sintesi delle esigenze della Costituzione e della autorità, e avete sistemato tutto. La vostra logica, ormai, cala come la logica

della controriforma sulla realtà della Costituzione, la sopprime, la soffoca, con questo vostro metodo interpretativo che cercate di trasfondere in queste disposizioni.

Ecco, di fronte a questi fatti, di fronte a questa pretesa assurda di stabilire che per altro le indagini possono essere dirette soltanto ad accertare quei determinati reati, mentre poi, di fronte all'inesistenza delle affermazioni e degli interrogatori, rispetto ai quali naturalmente non essendo nella realtà processuale tutto può essere fatto senza lasciare traccia, senza verbale ma con semplici informazioni al procuratore della Repubblica, il ladro di galline potrà essere interrogato sul furto delle galline, l'imputato di qualunque reato potrà essere interrogato su tutto e su tutti, sul reato che lo riguarda e sul reato che non lo riguarda, sul fermo, su qualunque questione: in realtà non esiste alcuna possibilità di controllo, è un puro e semplice atto di ipocrisia quello di riferirsi e di rifarsi alle indicazioni e alla limitazione per presentare questo interrogatorio come strumentale rispetto ai reati di cui all'articolo 165-bis perché, in realtà, non serve assolutamente a niente questa indicazione in quanto non rappresenta un limite per i poteri della polizia giudiziaria. Si tratta, quindi, di un controllo impossibile proprio per la norma che stabilisce che poi nessun verbale viene redatto, nessuna testimonianza può essere richiesta, e, pertanto, nessun accertamento dell'autorità sul modo in cui si sono svolti gli interrogatori potrà essere fatto. Non potrà essere più chiesta la ragione perché Tizio salta dalla finestra. Ma cosa gli stavate domandando? Per Pinelli avete trovato chi ha detto che questa è la fine dell'anarchia perché gli avevano detto che la bomba l'avevano messa gli anarchici. Nemmeno questo avrete bisogno di dire, avete trovato anche il modo di sopprimere le bugie che sono state dette di fronte a questo assassinio di verità che ha seguito l'assassinio di Giuseppe Pinelli. Questa è la vostra norma, questo è « l'articolo Pinelli » che state inserendo in questo infame decreto, cosiddetto antiterroristico ma in realtà terroristico, perché

determina il terrore peggiore, quello di una legge che non è legge, che nega se stessa, che è diretta soltanto a dare la possibilità della prevaricazione contro ogni legalità.

Questo è il terrorismo più grave, più pesante, più atroce che si possa immaginare e questo « articolo Pinelli » ne è il segno più grave, soprattutto per l'ipocrisia che è dietro alla violenza: e quando l'ipocrisia si unisce alla violenza, io credo che il peggio sia ormai forse consumato.

Siamo quindi qui, con questo nostro emendamento soppressivo, a rendere un servizio ad esigenze che non sono soltanto nostre, ma che sono — credo — di larga parte di questa Assemblea, la quale dovrebbe per un momento meditare su questo tentativo che noi facciamo di essere coerenti con una storia che non è soltanto nostra, con un pensiero che non è soltanto nostro, con un indirizzo, con una battaglia che voi, compagni comunisti, ci avete insegnato a combattere e che con voi abbiamo combattuto quando si parlava dei fatti e della strage di Milano. Oggi, mentre i silenzi perdurano su queste stragi e continuano gli assassini frutto della stessa volontà omicida che dilania il paese con le stesse coperture, con la stessa impenetrabilità e con l'aggiunta di nuove norme di copertura, che vanno ad aggiungersi alle coperture di fatto.

In questo momento, vi invitiamo ad un atto di meditazione per il gesto che noi compiamo, per essere coerenti, per essere degni della vostra battaglia, per continuarla. Per questo, noi cerchiamo di darvi questo strumento per poter decidere e votare, per poter dire di non essere diversi da quello che siete e siamo stati nel 1969, nel nome della battaglia di allora, dell'opera di civiltà che è stata svolta con il tentativo di modificare, ammodernare e rendere più civili le nostre leggi.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 5.

5. 72.

**PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.**

L'onorevole Pinto ha facoltà di svolgerlo.

PINTO. Signor Presidente, l'intervento dell'onorevole Mellini è stato molto chiaro sul significato di questo articolo che, secondo me, è uno dei più importanti del decreto che stiamo esaminando.

In esso si parla di « sommarie informazioni », usando una formula di stile mistificatorio, perché in realtà si vuole ripristinare l'interrogatorio di polizia del fermato o dell'arrestato.

Si esclude la presenza del difensore: perché? Non credo siano validi i motivi di urgenza di cui tanti parlano, perché ben si sa che qualsiasi difensore non perde tempo, anche se è chiamato nel cuore della notte. In realtà, si vuole essere sicuri che l'interrogatorio si svolga senza testimoni, comunque scomodi. È vero che poi le informazioni ottenute non vengono verbalizzate e non possono essere riferite per interposta persona, cioè dal funzionario di polizia che le ha raccolte, ma sicuramente esse servono. Altrimenti, perché introdurre questa nuova norma?

Il compagno Mellini ha parlato molto di Pinelli. Io ho cominciato a fare politica attiva proprio in quel periodo, dopo la « strage di Stato », ed ho creduto molto in quei cortei, in quelle manifestazioni. Sapevo che, quando i giornali, la stampa di regime, la televisione volevano presentare gli anarchici e il « mostro » Valpreda dalle mani sporche di sangue, dalle mani grondanti di sangue, c'era il tentativo, la volontà di sconfiggere migliaia e migliaia di uomini, di donne, di giovani; c'era la volontà di far fare dei passi indietro enormi al movimento popolare. E quando Pinelli si « suicidò », non è per polemica che voglio ricordare a tanti democratici quelle manifestazioni, quando era difficile scendere in piazza in quel clima, in quel periodo, a dire che Pinelli non si era suicidato, ma era stato assassinato.

La Repubblica, che è un giornale che vuole spacciarsi per democratico e pro-

gressista, continua a raccogliere collette per i figli di Pinelli.

MELLINI. E sostiene questa legge per fare altre collette in futuro!

PINTO. È una contraddizione enorme, perché o le collette si fanno per i figli di tutti coloro che si sono suicidati, oppure per il caso di Pinelli non si crede al suicidio, si è convinti ancora dell'assassinio.

Ebbene, noi oggi ci troviamo a discutere un articolo che ci vuole far rinnegare quei giorni, quelle manifestazioni, quelle mobilitazioni, le nostre energie, la nostra forza, la nostra intelligenza impegnata in quegli anni, l'intelligenza di operai, di giovani, di donne, di antifascisti, la voglia, a partire da quei fatti drammatici, di voltare pagina, di costruire una società diversa, una società nuova. Quello *slogan* unificava, univa tanta gente diversa, tante storie diverse, tanti uomini diversi; lì univa perché c'era la volontà di dire no ad uno Stato reazionario, ad una borghesia repressiva, ad un padronato arretrato che, pur di fermare l'avanzata e le conquiste della classe operaia, i movimenti giovanili, i movimenti studenteschi, ricorreva, programmandoli a tavolino, in quelle stanze in cui poi la giustizia non arriva — perché non è arrivata — a stragi, ad attentati, a morti.

Oggi si tenta di farci dimenticare tutto questo, con l'introduzione di questo articolo. Si parla di sommarie informazioni, che non dovrebbero costituire interrogatorio, che non dovrebbero servire come testimonianza. Ma allora a cosa servono? Serviranno pure a qualcosa: serviranno a minacciare, ad esercitare una pressione psicologica, ed eventualmente anche fisica, ad estorcere quello che non potrà mai essere scritto. È un ritorno brutale al passato, vecchio di oltre trent'anni. È il modo più lineare di ricreare lo Stato di polizia, dimenticando l'elaborazione centenaria sul significato dell'interrogatorio, lasciandolo in balia di cittadini senza nome e senza volto, costretti a dire qualcosa, un qualcosa di incontrollabile in assenza del giudice e del difensore, qual-

cosa di incontrollato, in quanto non c'è neppure un verbale che consenta poi di capire l'eventuale assurdità messa in bocca al cittadino arrestato; ha ragione Mellini quando dice che per altri suicidi non si dovranno inventare *slogans* infamanti come quello messo in bocca a Pinelli mentre spalancava la finestra: « È la fine dell'anarchia ». Ma io penso che forse, se ci sarà qualche altro caso Pinelli, non sarete voi, perché questa legge vi mette con le spalle al muro, a far dire qualcosa al suicida, forse saremo noi in quella occasione a fargli dire qualcosa: « È finita la libertà ».

C'è una volontà cieca, ottusa, che si sta impadronendo un pò di tutti noi in questi giorni, non si ha il coraggio di voler capire il problema del terrorismo, si stanno facendo delle leggi che non servono al terrorismo, perché il brigatista o il terrorista quando sono presi si dichiarano prigionieri politici, prigionieri di guerra, sono loro stessi a rifiutare l'interrogatorio perché non si riconoscono in questa giustizia, non vogliono gli avvocati. E, quindi, a che serve introdurre questa norma, quando si sa — e se ne è convinti — che queste leggi non servono a fermare i terroristi? Servono per altre persone, per il delinquente comune, per il piccolo ladro, per i disoccupati arrestati durante le manifestazioni cui si dovrà far confessare che forse erano armati, che c'era un disegno eversivo dietro la richiesta di lavoro; servirà ad interrogare chi lotta per la casa, chi lotta nelle scuole, nelle fabbriche; servirà per tutti tranne che per i terroristi.

Si vuole invece spacciare questa legge per una misura antiterroristica, andando poi in contraddizione con la stessa democrazia borghese, cioè in contraddizione con la stessa legge costituzionale e con le disposizioni contenute all'interno del nuovo codice di procedura penale; leggo l'ultima parte dell'articolo 363: « Le informazioni non possono essere assunte senza la presenza del difensore, salvo che si tratti di rilasciare immediatamente dopo il fatto e sul luogo del medesimo ».

Ci troviamo, quindi, con questa frenesia di dare una risposta al paese, una risposta giusta, vediamo che c'è tensione nel paese, però vi inviterei a riflettere per un attimo. La stessa stampa, non forse quella cui noi crediamo di più per spirito di partito, la vostra stampa, riporta le difficoltà incontrate all'interno, per esempio, dell'ultima assemblea alla FIAT Mirafiori di Torino quando si diceva: sì, esiste il terrorismo, ma è una cosa assurda, sbagliata, però tutti criticavano questi trent'anni di governo della democrazia cristiana. Non volete a tutti i costi da quella parte dei cittadini, dei lavoratori, cogliere il significato di quelle affermazioni, cioè, il terrorismo si è creato, si è costruito e si è voluto. Il « brodo di coltura » — come qualcuno lo ha definito — è da ricercarsi lontano, in quelle cose che Mellini diceva, nelle ingiustizie, nelle stragi di Stato che nessuno ha pagato, negli omicidi, nella miseria e nell'emarginazione.

Io ripeterò sempre queste cose fino alla fine del dibattito, sperando che vi sia qualcuno che possa avere dei ripensamenti.

La sentenza, che lo stesso ministro Bonifacio aveva scritto nel 1971, ha esteso l'obbligo della presenza del difensore anche alle sommarie informazioni assunte dalla polizia (sentenza n. 72 del 1971).

Oggi si vuole tornare indietro e si vuole fingere di dare una risposta al paese, pur sapendo che si sta sbagliando, che si sta bluffando e barando; ce ne siamo accorti. Vi siete chiesti perché non è stato preso un terrorista? È strano — poi — questo covo di Torino con lo stesso Piancone nella mani della polizia e con le chiavi di un covo addosso: la polizia ha girato per Torino, ha provato ad aprire qualche casa ed ha trovato la centrale dei terroristi di Torino.

A Roma, invece, dove è difficile circolare per il traffico, essendoci vigili e polizia, tra la via delle Botteghe oscure e piazza del Gesù, ci hanno consegnato la macchina con il corpo di Aldo Moro. In uno Stato in cui le poste non hanno mai funzionato, i messaggi arrivavano contemporaneamente in varie città, con un

servizio efficientissimo. Molta gente avrà detto che forse, per la prima volta, le poste hanno funzionato.

È bastato aver occupato militarmente Torino per evitare altri attentati? È bastato tenere le città in stato d'assedio per evitare queste cose? No, perché o si ha il coraggio di instaurare un vero e proprio sistema militare (e non so fino a che punto non lo farete), oppure bisogna scegliere l'altra strada: della democrazia, delle libertà costituzionali. E, oggi, quest'ultima è la più difficile. Noi che stiamo cercando di percorrerla veniamo definiti i fiancheggiatori delle Brigate rosse.

Oggi, che è presente il Presidente Ingrao, voglio ripetere quanto ho già detto l'altro giorno: Andreotti, subito dopo i fatti di via Fani, disse in questa Camera che la democrazia vince perché in questa aula da tutti si sono levate parole di condanna. Questa — secondo me — è una contraddizione, a meno che non si parli tanto per parlare. Tuttavia, in una Camera, in un luogo in cui la gente sa che non si parla tanto per parlare, nel momento in cui si accusano dei deputati di presentare degli emendamenti a nome delle Brigate rosse e di Curcio e vengono chiamati « brigatisti » (come dimostrano i verbali), vuol dire che c'è qualche cosa che non funziona, vuol dire che il clima di sospetto, di cui ci preoccupiamo tanto in riferimento a queste leggi, è entrato anche in quest'aula, fra questi banchi.

Se oggi si vuole fare un discorso di condanna dura delle Brigate rosse, ma nello stesso tempo si vuole cercare di capire la causa delle Brigate rosse, o dove la democrazia non abbia funzionato, o da dove sono partite le ingiustizie, si è di fatto fiancheggiatori dei brigatisti. È questo il clima in cui sta passando e passerà questo decreto-legge.

Dai giornali e dalla televisione la gente apprende che stiamo discutendo misure antiterroristiche; purtroppo, non abbiamo la forza di poter entrare nelle case di tutti, di poter comunicare con tutti per dire ciò che invece noi pensiamo. Ma è una misura antiterroristica l'interrogato-

rio senza avvocato, quando si sa che il brigatista si dichiara prigioniero politico e rifiuta di parlare? Perché le intercettazioni telefoniche, quando si sa che il brigatista è clandestino, secondo quanto abbiamo potuto leggere dagli opuscoli delle Brigate rosse che stabiliscono il modo di vivere nella clandestinità? Quale telefono metterete sotto controllo? I telefoni di chi? I nostri! Quelli della gente che dissenso ad alta voce, alla luce del sole, perché questo è l'obiettivo di questo provvedimento! Avevate detto che non volevate legittimare le Brigate rosse, mi pare invece che le stiate legittimando, perché state facendo in modo che non vi sia opposizione o movimenti di dissenso.

Per questi motivi chiediamo la soppressione di questo articolo, che è equivoco e falso, perché introduce qualcosa che non si sa come e in che modo sarà usata. Vogliamo la soppressione di questo articolo, perché è in contraddizione con le sentenze della Corte costituzionale e con le stesse norme del codice di procedura penale.

Ma a voi non interessano i nostri discorsi di principio sul terrorismo, sul modo di lottare contro di esso; forse ciò dipende da una nostra incapacità o forse dal fatto che in voi, ormai, non vi è più la volontà di voler capire e riflettere. L'altro giorno lessi l'ultima frase di una poesia di Notaricola, di un sanguinario che però ha avuto la lucidità di dire una cosa che — secondo me — è molto importante. Nella sua poesia dice che vi era la corte, il giudice, l'operaio, l'elettricista e la donna, poi entra l'imputato al quale si chiede: « Imputato, in che cosa abbiamo sbagliato? ». Questa domanda, invece, non la volete fare a voi stessi, perché altrimenti salterebbero gli equilibri politici, gli accordi e tante altre cose. Non avete questa volontà, ma per lo meno dovrete tenere in considerazione le cose che poco fa diceva Mellini, forse in modo migliore del mio, nonché i riferimenti alle altre leggi, alle sentenze e a tutte le norme che vi abbiamo ricordato. Riflettete almeno su questa parte e cercate di fare una legge che non sia così piena di contraddizioni, di aberrazioni e, quindi, di cinismo e di menzogne!

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo col seguente:

Dopo l'articolo 225 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 225-bis. (Sommarie informazioni dall'indiziato, dall'arrestato e dal fermato). — Nei casi di assoluta urgenza, e al solo scopo di proseguire le indagini in ordine a reati per i quali è prevista la pena non inferiore nel minimo a cinque anni, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a sommario interrogatorio dell'indiziato, dell'arrestato in flagranza o del fermato, con la presenza del difensore e osservando le norme sull'istruzione formale.

Non può procedersi all'interrogatorio senza la previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del pretore ai quali debbono dare immediata notizia dell'arresto o del fermo ».

5. 2.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

MELLINI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, io credo che temi come questi sembrano soltanto di carattere processuale, limitati cioè a quella che dovrebbe essere la tecnica di un ramo del diritto particolarmente specialistico qual è quello processuale, ma viceversa sono densi di storia antica e recente, la stessa che ha portato noi, voi che avete responsabilità e milizia politica più antiche delle nostre, oltre che più autorevoli e più valide, a combattere battaglie perché intorno a temi come questo si sviluppasse nel paese, tra la gente, non soltanto tra i tecnici del diritto, la sensazione, la coscienza dell'importanza per la vita civile di un paese di questioni che non riguardano la vita del delinquente o del poliziotto o del magistrato o dell'innocente fermato, ma la vita di tutti, il confronto quotidiano che tutti dobbiamo

avere con i problemi del paese, della verità, della giustizia. Allora le discussioni spesso travalicano anche quello che dovrebbe e vorrebbe essere un esame distaccato, ci coinvolgono emotivamente, destano la nostra commozione. Se qualcuno non è convinto che ognuno di noi, affrontando questi temi, è coinvolto emotivamente, è commosso profondamente, sente come cose appartenenti al suo spirito, al suo modo di essere, alla sua civiltà queste cose, allora credo che venga meno il nostro stesso rispetto reciproco.

Noi siamo convinti che voi, che a questi atteggiamenti, a queste posizioni, avete voltato le spalle, certo non lo avete fatto senza un profondo travaglio e senza un'altrettanto grave emozione, nel momento in cui avete ritenuto di far prevalere altri momenti e altri atteggiamenti. Certo, ne siamo convinti; guardiamo a voi con il rispetto, che è dovuto alla vostra storia recente ed anche al vostro cambiamento di atteggiamento rispetto a questi problemi. Ma vorremmo che altrettanto fosse presente e profondo in voi il riconoscimento per queste nostre emozioni; come siamo convinti che noi dobbiamo guardarci dall'eccessivo coinvolgimento emotivo rispetto a questi problemi, anche se sappiamo che senza questo coinvolgimento emotivo la verità ed anche la tecnica legislativa sarebbero privi di ogni significato e di ogni valore, e finirebbero con l'essere non certamente all'altezza del momento, degli argomenti, dell'importanza delle cose che stiamo affrontando. Quindi è questo l'atteggiamento critico nei confronti di questa nostra emozione rispetto a temi di questo genere. Prima ho chiamato questo articolo, lo « articolo Pinelli »; e l'ho detto certamente non con volontà di insulto nei confronti della legge e dei suoi sostenitori, ma, purtroppo, con il convincimento che questo sarà il significato che domani questo articolo avrà ancora, quando altre vittime, altre ingiustizie, altre mancanze di verità consentiranno il perpetuarsi della strage di Stato che, da allora ad oggi, continua ad imperversare nel nostro paese. Infatti, questo è il significato, questa è la portata

delle leggi sbagliate, delle risposte sbagliate che si danno all'attacco terroristico, alla strage di Stato, alla strage che continua, che ci attanaglia, alla quale non sappiamo dare risposta.

In questo atteggiamento di umiltà rispetto alle nostre stesse emozioni, noi attraverso un emendamento sostitutivo dell'articolo, tentiamo di dare alla vostra esigenza, al vostro articolo, alla vostra legge una norma coerente, in modo che questa legge, quale che debba essere il giudizio complessivo, non abbia a contenere anche l'articolo Pinelli. Vogliamo che almeno questo non possa dirsi di una legge, che non è nostra, che è vostra; questo contributo cerchiamo di portare, con freddezza, con tutta la capacità di essere freddi e razionali che ci rimane.

Noi conosciamo — lo abbiamo detto — la storia di questa legge. Sappiamo che, dopo la legge del 5 dicembre 1969, n. 932, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, esattamente due giorni dopo la morte di Pinelli — quindi non determinata dalla morte di Pinelli, ma in singolare sincronia con questo fatto — legge che, tra le altre, conteneva una norma che imponeva l'esclusione tassativa dell'interrogatorio del fermato da parte degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale, certamente dovuta anche al contributo intellettuale dell'attuale ministro della giustizia, senatore Bonifacio, in cui si affermava il principio dell'opportunità della presenza del difensore, anche per rendere più valide, sicure e certe le risultanze dell'interrogatorio, non nell'interesse esclusivo dell'imputato, non a difesa delle sue esigenze, ma a difesa di una esigenza processuale più ampia, quella della ricerca della verità, al fine di rendere in futuro questi risultati dell'interrogatorio un punto di riferimento per l'istruttoria, con la maggiore forza che alle dichiarazioni rese poteva derivare dal fatto di essere state assunte con la garanzia, appunto, della presenza del difensore. E quando nel 1974 si fece un primo passo indietro rispetto a queste due disposizioni (la legge del dicembre del 1969 e la successiva sentenza

della Corte costituzionale, che stabilivano appunto il divieto di interrogatorio del fermato da parte della polizia e l'obbligo della presenza all'interrogatorio del difensore del fermato) stabilendo la possibilità in casi particolari di un interrogatorio da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria, fu tuttavia stabilito che dovesse essere assicurata la presenza del difensore. Furono altresì stabiliti accorgimenti particolari perché tale presenza non venisse meno e perché vi fossero dei turni di difensori sempre disponibili e fosse quindi garantita, comunque e sempre, anche nelle situazioni di maggiore urgenza, la possibilità della presenza di un difensore.

In rapporto a tali considerazioni, dobbiamo rilevare che la volontà di escludere comunque il difensore dall'interrogatorio non obbedisce certamente ad una diversa visione degli indirizzi e delle finalità dell'interrogatorio stesso. Obbedisce, evidentemente, alla volontà di agire al di fuori di ogni regola, al di fuori di ogni controllo. Tale finalità è confermata, d'altra parte, proprio da quelle norme che sembrano essere poste a garanzia dell'imputato. Mi riferisco alle norme che precisano che non deve essere redatto verbale; dell'interrogatorio, quindi, non deve rimanere traccia, con tutto quello che di illecito, di più grave, di più contrario a principi di umanità, di più contrario agli interessi della giustizia, può esistere. L'interrogatorio può servire, addirittura, per coprire! La storia recente e meno recente ci insegna che certamente interventi sono venuti perché gli imputati e i fermati non dicessero quel che avrebbero dovuto dire; perché, insomma, le cose fossero condotte in maniera tale che anche dall'arresto di determinate persone non venisse fuori la verità, perché le stragi di Stato potessero continuare — come continuano — ad insanguinare il nostro paese.

Ecco, di fronte a queste esigenze, che cosa vogliamo assicurare, con tutta la franchezza di cui siamo capaci, con tutto lo spirito di collaborazione necessario? Una norma sostitutiva di quella contenuta

nell'articolo 5, che garantisca comunque che l'interrogatorio dell'imputato non esca dalla logica processuale, che non costituisca qualcosa che dell'interrogatorio non ha più la natura, che non determini prove che non sono tali, falsi punti di riferimento, punti di partenza per future indagini che non potranno servire di riscontro, che dovranno essere cancellate dalla realtà ed alle quali non si potrà neppure fare riferimento attraverso testimonianze indirette.

Crediamo di poter raggiungere tutto questo attraverso la disposizione che proponiamo: « Nei casi di assoluta urgenza ed al solo scopo di proseguire le indagini in ordine a reati per i quali è prevista la pena non inferiore, nel minimo, a 5 anni, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a sommario interrogatorio dell'indiziato, dell'arrestato in flagranza o del fermato, con la presenza del difensore ed osservando le norme dell'istruzione formale. Non può procedersi ad interrogatorio senza la previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del pretore, ai quali debbono dare immediata notizia dell'arresto o del fermo ».

Brevi considerazioni in ordine a vari punti della norma in questione. Vi è, innanzitutto, il riferimento a casi di assoluta urgenza e vi è quello al « solo scopo di proseguire le indagini » in ordine a reati comportanti una determinata pena, senza, per altro, la precisazione qualitativa dei reati in questione. Ci sembra, infatti, assurda questa possibilità di determinare preventivamente il tipo di reato. Perché il reato di naufragio e non quello di epidemia, o viceversa? Questa elencazione è per sé stessa assurda! Sarà oggetto di altri emendamenti perché è certamente assurdo ritenere di poter determinare in materia: « questo è il terrorista che compie la strage, non quello che spara alle gambe ». Ma forse qualcuno alle gambe sparerà... In tal caso non si potrà applicare una determinata norma, perché il reato in questione non fa riferimento all'articolo 575 del codice penale ma a quello relativo alle lesioni gravi. Non si può interrogare poiché, forse, si tratterebbe di pro-

seguire le indagini rispetto all'ipotesi di ferimento alle gambe e non a quella di omicidio. È semplicemente ridicolo! Questa capacità divinatoria di fissare per le indagini la previsione di futuri reati, fissandone la specie e la qualità, è certamente un assurdo e, come limite posto alla possibilità di interrogatorio, uno strumento totalmente inutile, dal momento che è sempre possibile affermare che in realtà si era profilata la possibilità che il fermo dell'indiziato fosse in qualche modo da ricollegare (tanto più che non rimane traccia dell'interrogatorio) ad uno di quei reati così minuziosamente specificati in quel ridicolo elenco.

Quindi, dilatiamo questa possibilità ma, semplicemente, stabiliamo il criterio della gravità del reato. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere ad un interrogatorio sommario, non ad una stranezza di interrogatorio che non è tale, alla acquisizione di elementi che l'imputato — non si sa — sarebbe addirittura costretto per legge a fornire, in quanto non varrebbe la facoltà di rifiutare la risposta. Fondamentale è la presenza del difensore. Sono state stabilite strutture ed accorgimenti dopo la legge del '74 per garantire la presenza del difensore, in ogni momento. Non vi sono situazioni di urgenza che impediscano questa presenza nel giro, addirittura, di alcuni minuti; evidentemente, altre urgenze giocano (inutile ipotizzarle). Si teme l'esplosione di un ordigno, e voi attendete l'avvocato perché il terrorista dica se la bomba esplose? Se vuole dirvelo, ve lo dirà; altrimenti no, per cui dovette fare un interrogatorio, se volete farlo, con tutte le garanzie! Non potere fare questa specie di ammiccamento, questa mostruosità giuridica che fa tanto pensare invece ad interventi per nascondere la verità, impedire che essa appaia, far continuare la strage di verità, di Stato, che insanguina il nostro paese! Essa fa pensare a maneggi occulti, che ci hanno ridotti nelle condizioni in cui versiamo!

Osservare queste garanzie non è certamente eccessivo garantismo, come oggi sempre più spesso sentiamo dire; è preoccuparsi di non inserire norme che, per la

loro formulazione, sconvolgano la possibilità non soltanto della difesa di questo o di quell'imputato, ma anche del funzionamento della giustizia, dell'accertamento della verità, della sicurezza e validità degli atti processuali, nei singoli momenti dell'accertamento.

Non può procedersi all'interrogatorio senza previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del pretore, che devono avere immediata notizia dell'arresto e del fermo: se c'è obbligo di fornire immediata notizia dell'arresto o del fermo al procuratore della Repubblica, ben può essere chiesta l'autorizzazione per l'interrogatorio! Il procuratore della Repubblica o il pretore non la negheranno certamente, se non per fondate ragioni. Essi possono oggi essere avvertiti immediatamente, grazie all'efficienza dei mezzi di comunicazione che nel giro di qualche minuto consentono il contatto col procuratore della Repubblica o col pretore che altrettanto immediatamente potranno concedere le autorizzazioni. Si deve pertanto meditare sulla portata di questo articolo. Queste salvaguardie e formalità non serviranno a rendere più difficile la prova di gravi reati; ma serviranno a renderla più certa. Grande fu il passo di civiltà giuridica quando fu infranta la medioevale tradizione che affermava nel brocardo: *in atrocissimis delictis et leviora indicia sufficiunt*; spezzando quella tradizione medioevale che richiama fatti talmente sconvolgenti che la mente umana, per convincersi della loro esistenza, per poterli ascrivere ad un altro uomo, deve compiere il più grande travaglio, Cesare Beccaria affermava tutta l'assurdità e l'imbecillità di un simile atteggiamento. Non vorremmo che in questo momento, in cui sembra che una nuova barbarie si abbatta sulla nostra civiltà, proprio nelle leggi si dovesse riscontrare il primo segno di un tale ritorno alla barbarie medioevale, contro la quale Cesare Beccaria disse, già due secoli fa, tutto quello che c'era da dire e che noi meglio non potremmo dire: dimenticando queste cose noi finiremmo con il dimenticare tante altre cose, tanti altri dati della nostra civiltà, per i quali vale an-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1978

cora la pena di combattere, soffrire e compiere sforzi perché questa società e i suoi valori possano salvarsi.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il primo comma dell'articolo 5.

5. 3.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 241 del codice penale.

5. 4.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 242 del codice penale.

5. 5.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 243 del codice penale.

5. 6.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 244 del codice penale.

5. 7.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 245 del codice penale.

5. 8.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 246 del codice penale.

5. 9.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 247 del codice penale.

5. 10.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 248 del codice penale.

5. 11.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 249 del codice penale.

5. 12.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 250 del codice penale.

5. 13.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 251 del codice penale.

5. 14.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 252 del codice penale.

5. 15.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1978

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 253 del codice penale.

5. 16.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 255 del codice penale.

5. 17.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 256 del codice penale.

5. 18.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 257 del codice penale.

5. 19.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 258 del codice penale.

5. 20.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 260 del codice penale.

5. 21.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 261 del codice penale.

5. 22.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 262 del codice penale.

5. 23.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 263 del codice penale.

5. 24.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 264 del codice penale.

5. 25.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 265 del codice penale.

5. 26.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 266 del codice penale.

5. 27.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 267 del codice penale.

5. 28.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 268 del codice penale.

5. 29.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1978

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 269 del codice penale.

5. 30.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 270 del codice penale.

5. 31.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 271 del codice penale.

5. 32.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 272 del codice penale.

5. 33.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 273 del codice penale.

5. 34.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le parole: escluso l'articolo 274 del codice penale.

5. 35.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 275 del codice penale.

5. 36.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 276 del codice penale.

5. 37.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 277 del codice penale.

5. 38.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 278 del codice penale.

5. 39.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 279 del codice penale.

5. 40.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 283 del codice penale.

5. 41.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 284 del codice penale.

5. 42.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 285 del codice penale.

5. 43.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1978

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 286 del codice penale.

5. 44.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 287 del codice penale.

5. 45.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 288 del codice penale.

5. 46.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 289 del codice penale.

5. 47.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 290 del codice penale.

5. 48.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 290-bis del codice penale.

5. 49.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 291 del codice penale.

5. 50.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 292 del codice penale.

5. 51.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 294 del codice penale.

5. 52.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

FACCIO ADELE. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. Con l'emendamento Bonino Emma 5. 3 si propone la soppressione del primo comma dell'articolo 5. Il primo comma dell'articolo 5 stabilisce che « nei casi di assoluta urgenza e al solo scopo di proseguire le indagini in ordine ai reati di cui all'articolo 165-ter, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, senza la presenza del difensore, assumere sommarie informazioni dall'indiziato, dall'arrestato in flagranza o dal fermato ai sensi dell'articolo 238 ». Pensiamo che valga la pena di rievocare la tormentata storia dell'articolo 225 del codice di procedura penale, che ha subito trasformazioni.

Il testo originario dell'articolo 225 del codice di procedura penale diceva: « Gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di flagranza, quando vi è urgenza di raccogliere le prove del reato o di conservarne le tracce, possono procedere al sommario interrogatorio dell'arrestato, a sommarie informazioni testimoniali e ai necessari atti di ricognizione, ispezione o confronto, osservate per quanto è possibile le norme sull'istruzione formale, senza deferire il giuramento, salvo che la legge stabilisca altrimenti ». I presupposti dell'interrogatorio dell'arrestato e del fermato, ad opera della polizia giudiziaria erano quindi due: la flagranza e l'urgenza. Ma con la sentenza della Corte costituzionale del 5 luglio 1968, n. 86, veniva dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'inciso « per

quanto è possibile», nella parte in cui rendeva possibile, nelle indagini di polizia giudiziaria ivi previste, il compimento di atti istruttori senza l'applicazione degli articoli 390, 304-bis, 304-ter, 304-quater.

Con l'articolo 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, il testo dell'articolo 225 fu così modificato: «Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando vi è urgenza di raccogliere le prove del reato, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonché al sommario interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione e confronto. Nel corso di dette indagini si osservano le norme sull'istruzione formale, senza deferire il giuramento, salvo che la legge stabilisca altrimenti. All'interrogatorio del fermato o dell'arrestato deve tuttavia provvedere soltanto il procuratore della Repubblica o il pretore, e ciò dopo la traduzione in carcere prevista dall'articolo 238. Parimenti il procuratore della Repubblica provvede alle ricognizioni di persone e ai confronti, quando a questi atti partecipi il fermato o l'arrestato. L'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia, altrimenti deve chiedere al pubblico ministero la nomina del difensore d'ufficio. Il difensore ha diritto di assistere alle ricognizioni, fermo restando per le perquisizioni quanto stabilito dall'articolo precedente. L'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a dare avviso al difensore nelle forme stabilite dall'articolo 304-ter, comma primo, del compimento degli atti a cui questo ha diritto di assistere. Al deposito degli atti stessi, nonché dei processi verbali di interrogatorio, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali, ai sensi dell'articolo 304-quater, provvedono il pubblico ministero e il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi, ai sensi dell'articolo 227».

Si introduce, dunque, la comunicazione giudiziaria e si priva in ogni caso la polizia giudiziaria del potere di interrogare l'arrestato o il fermato.

Ma all'epoca il difensore non aveva diritto di assistere all'interrogatorio dell'im-

putato, e la questione venne risolta con sentenza 16 dicembre 1970, n. 190, della Corte costituzionale, che dichiarava l'illegittimità dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale limitatamente alla parte in cui esclude il diritto del difensore ad assistere all'interrogatorio. In conseguenza, con decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 2, convertito in legge 18 marzo 1971, n. 62, si introduceva l'attuale primo comma dell'articolo 304-bis e si aggiungeva al primo comma dell'articolo 225, dopo le parole « si osservano le norme sull'istruzione formale », quelle « comprese quelle previste dall'articolo 304-bis ».

Il testo attuale, riformato con legge 14 ottobre 1974, n. 497, reintroduce l'interrogatorio dell'arrestato e del fermato ad opera della polizia giudiziaria, ma assicura l'opera del difensore d'ufficio, che interviene, come anche nelle ispezioni, eccetera.

Per comprendere il senso del processo storico culminato nel 1971 con la formulazione più garantista dell'articolo 225 del codice di procedura penale bisogna rifarsi alla realtà del sistema processuale penale. Infatti la Corte, nel dichiarare l'illegittimità parziale degli articoli 225 e 232 del codice di procedura penale per contrasto con l'articolo 24 della Costituzione, e nell'estendere quindi le garanzie dell'istruzione formale alle indagini di polizia giudiziaria già estese all'istruzione sommaria del pubblico ministero con sentenza n. 52 del 1965, aveva recepito un vasto movimento di opinione e l'opinione di studiosi quali il Foschini, *Sistema del diritto processuale penale* - 1968, che al volume II, pagina 83, afferma che « Gli atti di procedura giudiziaria e gli atti di istruzione preliminare del pubblico ministero hanno la stessa natura »; e, a proposito dell'urgenza che legittimava la sospensione delle garanzie di difesa, ammonisce come trattandosi di un limite dipendente da una subiettiva valutazione della stessa procura, esso possa essere facilmente violato e che, in definitiva, possa non funzionare affatto come limite.

Il Bellavista, in *Studi sul processo penale*, fin dal 1952 avvertiva (pagina 121): « A chi ha pratica della clinica processua-

le penale e non limita il suo processo di conoscenza ad astratte e talvolta bizantine giuristerie, non sfugge come spessissimo una sentenza non sia che l'amplificazione ragionata del verbale di denuncia di un appuntato o un maresciallo di pubblica sicurezza. Le aberrazioni di certa scuola dogmatica di polizia, che specialmente sotto l'incubo ossessionante di campagne di stampa in occasione di gravi delitti si preoccupa di trovare un colpevole qualunque, piuttosto che il colpevole, e in questo fatale equivoco tra l'indeterminativo e il determinativo tradisce gli scopi del magistero punitivo, portano spesso all'errore giudiziario per la fede privilegiata che, nonostante il libero convincimento, accompagna, più spesso che non si creda, il verbale, ritenuto dal magistrato documento di verità quando sovente non è che il risultato di un'indagine affrettata e aprioristica ».

Alle stesse conclusioni a cui è pervenuta la Corte, con sentenza 5 luglio 1968, n. 86, era giunto il Conso - in « Atti processuali penali » nell' *Enciclopedia del diritto* volume V - fin dal 1959. Bisogna conservare memoria storica di un lungo e tormentato processo di civilizzazione delle strutture giudiziarie che bruscamente si vogliono interrompere con questa raffica di leggi speciali emanate nel corso di questa legislatura e in corso di approvazione.

Occorre ricordare l'assurda, ma per altri versi coerente con un intramontabile atteggiamento reazionario, giurisprudenza della Corte di cassazione che ha legittimato, per lunghi anni, violazioni di norme sui diritti della difesa. A proposito di quattro gravi sentenze della Corte di cassazione citiamo l'articolo di Foschini: « Degenerazione del processo penale e responsabilità della Corte di cassazione » (*Foro italiano*, 1962, II, 315).

Sono trascorsi alcuni decenni prima che alcune delle più gravi violazioni venissero denunciate dalla magistratura di merito alla Corte costituzionale ed espulse dal codice Rocco. Basti pensare al famigerato articolo 16, che subordinava il procedimento contro agenti e funzionari di pubblica sicurezza alla autorizzazione del

ministro, dichiarato illegittimo con sentenza del 18 giugno 1963, n. 94, o al fermo che poteva essere prorogato fino a 7 giorni in dispregio all'articolo 16 della Costituzione con le conseguenze fisiche note, per i fermati di allora, e legittimate dalla Suprema Corte che riconosceva valida la confessione ancorché estorta con *vis modesta*.

La situazione insostenibile e un crescente interessamento delle forze popolari e democratiche per i problemi delle istituzioni, avevano creato spinte al rinnovamento che erano profondamente penetrate all'interno della magistratura e recepite anche ai livelli più rappresentativi del potere giudiziario. Apprendiamo, ad esempio, da *La Stampa* del 7 luglio 1968, che il giorno prima sei detenuti del carcere di San Vittore a Milano avevano chiesto, con una clamorosa protesta, la riforma dei codici, una più rapida procedura penale e l'assistenza del difensore nella fase iniziale delle indagini di polizia giudiziaria. Avvertito, attraverso la procura della Repubblica, era giunto a San Vittore anche l'avvocato generale presso la corte d'appello dottor Pontrelli il quale aveva parlato ai detenuti da uno dei terrazzi interni assicurando che si sarebbe fatto portavoce delle loro richieste. L'avvocato generale soggiunse che le istanze dei detenuti erano anche quelle della stessa magistratura e ricordò che proprio pochi giorni prima la Corte costituzionale aveva riconosciuto, con sentenza, a tutti i cittadini il diritto ad essere assistiti da un avvocato difensore appena fermati dalla polizia giudiziaria.

Simili affermazioni, da allora in poi, sono diventate una specie di rituale e ci sono state innumerevoli prese di posizione, proteste e perfino scioperi dei magistrati per giungere ad una profonda riforma delle istituzioni giudiziarie. Di queste istanze la Corte costituzionale si è fatta interprete e non creatrice affermando più volte, in sostanza, che il diritto alla difesa è un valore non solo per la tutela del cittadino ma più in generale per la ricerca e la difesa della verità.

Quando nella sentenza del 16 dicembre 1970, n. 188, la Corte costituzionale estese la presenza del difensore all'interrogatorio dell'indiziato, nacque il problema che già si era posto con la sentenza 5 luglio 1968, n. 86 delle maggiori difficoltà di prove in ordine alla responsabilità dell'imputato. E si affermò: « L'importanza fondamentale dell'interrogatorio è stata già riconosciuta in numerosi episodi giurisdizionali e su tale riconoscimento furono basate le dichiarazioni di illegittimità pronunciate con sentenza n. 33 del 1966 e n. 151 del 1967.

La stessa legge processuale considera l'interrogatorio, oltre che mezzo di prova, anche mezzo di difesa, come si evince dalla circostanza che il giudice (articolo 367, secondo comma) è tenuto ad invitare l'imputato a discolarsi e ad indicare le prove in suo favore, con il conseguente suo obbligo di investigare su tutti i fatti e le circostanze che l'imputato ha esposto.

Da tutto ciò emerge quale sia l'importanza dell'interrogatorio al fine dell'acquisizione delle prove di innocenza o di colpevolezza e il suo carattere prodromico, sottolineato dallo stesso legislatore (articolo 365 del codice di procedura penale), rispetto all'ulteriore corso delle indagini.

Val la pena, del resto, di osservare che lo stesso legislatore ha ormai avvertito l'esigenza di far posto a sia pur limitati interventi difensivi. Già nella novella del 1955, l'interrogatorio è compreso fra gli atti di cui i verbali devono essere depositati entro i cinque giorni dal loro compimento. E nella recente legge 5 dicembre 1969, n. 932, articolo 8, si pone il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese dall'indiziato di reato prima della nomina del difensore.

E tuttavia, queste innovazioni legislative, se valgono a mostrare che già la legge ha rilevato il bisogno di consentire in certa misura, proprio in relazione all'interrogatorio, il dispiegarsi di garanzie difensive, appaiono chiaramente insufficienti a realizzare un effettivo contraddittorio.

Dalla relazione governativa alla riforma del 1955, che ammise l'intervento del

difensore solo agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni di persona (articolo 304-bis del codice di procedura penale), risulta che l'esclusione del difensore dall'interrogatorio fu mantenuta al fine di permettere che l'imputato si regoli, nel rispondere con la maggiore franchezza possibile alle contestazioni che gli vengono mosse, al di fuori di ogni preoccupazione e suggestione derivante dalla presenza di terzi.

Ora, è facile constatare che queste ragioni, in quanto implicano piena sfiducia nell'opera del difensore, si pongono in netto contrasto con il precetto costituzionale, che presuppone chiaramente che il diritto di difesa, lungi dal contrastare, si armonizzi perfettamente con i fini di giustizia ai quali il processo è rivolto. Del resto, mentre va rilevato che la legge conferisce al giudice poteri adeguati a reprimere ogni illegittima interferenza (articolo 304-bis, ultimo comma), è da contestare che le distanze e le osservazioni del difensore, sempre rivolte al giudice, possano preoccupare e suggestionare l'imputato più di quanto non lo preoccupi o non lo suggestioni l'attiva presenza del pubblico ministero.

E non è da sottovalutare la circostanza che la presenza e l'assistenza del difensore sortirebbero l'effetto di consentire maggior fermezza ai risultati dell'interrogatorio, anche per quella parte che potesse risultare sfavorevole all'imputato. Sicché, deve convenirsi che la pienezza di contraddittorio giova, per quanto riguarda l'atto qui considerato, alla stessa amministrazione della giustizia».

La sentenza del 16 dicembre 1970 si colloca nel movimento popolare per le riforme del 1969, che nasceva da profonde esigenze di rinnovamento sia delle strutture (il nuovo modello di sviluppo, il nuovo modo di produrre) che delle istituzioni, separate dal popolo e lontane, nel loro reale funzionamento, dal modello costituzionale.

Una delle riforme più sentite era quella dei codici e si faceva un gran parlare della crisi della giustizia, proprio per

la complessiva incapacità del sistema giudiziario di fare giustizia in relazione ai più gravi scandali di regime. Il movimento riformista, però, era già in fase calante quando fu approvata la legge 3 aprile 1974, n. 108, che delegava al Governo della Repubblica l'emanazione del nuovo codice di procedura penale. E tuttavia le spinte libertarie erano ancora molto forti e non si era ancora creato quel quadro di unanimità nella tendenza a compiere le limitazioni dei diritti. Le leggi successive all'emanazione della delega per il nuovo codice di procedura penale sono del tutto contrastanti con la impronta garantista del progetto (la legge Bartolomei dell'ottobre 1974, la legge Reale del maggio 1975, le leggi dell'8 agosto 1977, più altre minori) e si lavora a disegni di legge che prevedono gravissime limitazioni della libertà personale. Il decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 si pone proprio in questa prospettiva. E poiché il nuovo codice di procedura penale dovrebbe entrare in vigore il 31 maggio 1978, sarebbe bene che il Governo uscisse dagli equivoci e dalle ipocrisie e dicesse se intende farlo entrare in vigore — e allora appare inutile il ricorso a leggi speciali, transitorie e incostituzionali — oppure se si assume la responsabilità di caducare quattro anni di lavoro.

Abbiamo chiesto di inserire questa serie di esclusioni di una serie di reati, che sono tutti elencati in questo stranissimo articolo 165-ter, in cui stanno, da una parte, gli attentati contro lo Stato (come il 241), del cittadino armato contro lo Stato (come il 242) e, poi, tutta una serie di reati che sono da legare alle intelligenze con lo straniero a scopo di guerra allo Stato, cioè tutta una serie di atti che secondo noi — e qui, in particolare, mi riferisco alla nostra mentalità e alla nostra moralità radicale — sarebbero non soltanto da espellere da questa legge, ma da espellere totalmente dal codice penale, perché noi siamo decisamente nemici di espressioni come « nemico » o come « straniero ». Stiamo occupandoci di creare le possibilità di una collaborazione internazionale, stiamo tentando di

rinnovare la mentalità e lo spirito in questo senso, e ci troviamo di fronte al favoreggiamento del nemico, alle intelligenze con lo straniero. Dov'è il nemico? Chi è lo straniero? Tutto questo mi fa ritornare a « *Il Piave mormorò* » e a cose che — perdinci! — avremmo proprio voluto dimenticare.

Quindi, siamo nettamente contrari all'inserimento in questo articolo 165-ter di tutta questa sfilza di reati — come da noi richiamato negli emendamenti dal 5. 4 al 5. 52 — nei quali si parla di nemico e di straniero, di spionaggio politico e di spionaggio militare. A noi sembra che dovremmo aver finito con le questioni degli spionaggi o dei segreti di Stato. Ci sembra che veramente si dovrebbe arrivare alla divulgazione di tutte le notizie. Dovremmo partecipare tutti non certo alla amministrazione della cosa pubblica, perché questo sappiamo di non poterlo ancora chiedere, ma certamente non al discorso dello spionaggio, dei segreti di Stato, di queste cose che appaiono così atrocemente superate, sorpassate, ottocentesche e di un'altra mentalità, come il disfattismo politico o il disfattismo militare o, addirittura, il disfattismo economico, perché allora, a proposito dell'articolo 267, che parla di disfattismo economico, ripetiamo il discorso che abbiamo fatto ieri a proposito dell'articolo 4, e ci chiediamo se il disfattismo economico non sia più da colpire nell'esportazione di valuta e in tutti quegli scandali di cui ieri ho fatto l'elenco che da anni si ammucchiano purtroppo nella nostra gestione e non in questo articolo 165-ter che accomuna una quantità di cose che non hanno niente a che fare l'una con l'altra, come le associazioni sovversive e le associazioni antinazionali, perché veramente ci sembra che tutto ciò riguardi un mondo che per noi non esiste più, non dovrebbe esistere più e di cui non sentiamo più né il senso né il significato e sappiamo che la gente nel paese è molto affine a questo nostro giudizio e si sente compresa in questo nostro discorso.

C'è poi il gruppetto riguardante il vilipendio al Presidente della Repubblica, alla nazione italiana e alla bandiera, ma ci sembra ancora più importante quello contro gli attentati — e sono arrivata così al 294 — contro i diritti politici dei cittadini, perché allora anche qui si dovrebbe considerare come attentato ai diritti dei cittadini proprio tutto questo decreto-legge che stiamo varando in questo momento.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 306 del codice penale.

5. 53.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 422 del codice penale.

5. 54.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 423 del codice penale.

5. 55.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 426 del codice penale.

5. 56.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 428 del codice penale.

5. 57.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 432, I comma, del codice penale.

5. 58.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 433 del codice penale.

5. 59.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 438 del codice penale.

5. 60.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 439 del codice penale.

5. 61.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 575 del codice penale.

5. 62.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 628 III comma del codice penale.

5. 63.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 629 II comma del codice penale.

5. 64.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo le parole: 165-ter, inserire le seguenti: escluso l'articolo 630 del codice penale.

5. 65.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, dopo la parola: possono, aggiungere le parole: nell'immediatezza del fatto, sul posto del fermo, dell'arresto o di commissione del fatto in ordine al quale vengono richieste le informazioni.

5. 66.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, sostituire la parola: senza, con la parola: con.

5. 67.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

L'onorevole Adele Faccio ha facoltà di svolgerli.

FACCIO ADELE. Per quanto riguarda gli emendamenti Bonino Emma dal 5. 53 al 5. 65 voglio osservare che qui si tratta degli stessi reati che sono stati citati anche a proposito della legge Reale, e cioè l'accorpamento del reato di banda armata e del reato di strage che potrebbe avere un senso — anche se a nostro avviso contrario a quello che voi intendete dare a questo decreto-legge — cui si aggiungono altre cose estremamente stravaganti e diverse che non possono essere accorpate tutte insieme in questo decreto-legge, come l'incendio, l'inondazione, la frana e la valanga, il disastro aviatorio, il naufragio, gli attentati alla sicurezza dei trasporti e agli impianti, l'epidemia, l'avvelenamento delle acque e delle sostanze alimentari.

Quindi, noi chiediamo con questa serie di emendamenti che il riferimento a tutti questi reati sia eliminato da questo decreto-legge perché ci sembra assurdo voler mettere insieme cose così dispa-

rate, in quanto le singole previsioni vengono a perdere il valore perché sono accomunate in una confusione gigantesca ed anche perché noi pensiamo che ben diverse dovrebbero essere invece le cose da perseguire, come abbiamo avuto modo di dire parlando dell'articolo 4.

Sono arrivata così all'emendamento Bonino Emma 5. 65 e mi accingo ad illustrare l'emendamento Bonino Emma 5. 66. Se non viene accolto, come non verrà accolto, l'emendamento soppressivo del primo capoverso, noi possiamo dopo le parole: « gli ufficiali di polizia giudiziaria possono » aggiungere « qualora non sia possibile reperire immediatamente il difensore di fiducia o quello d'ufficio nominato all'articolo 226 ». A noi sembra infatti troppo grave, troppo orribile che si debba scardinare quella che è una delle acquisizioni fondamentali del codice moderno, cioè la presenza della difesa a qualsiasi interrogatorio. Noi abbiamo visto come è essenziale la presenza dell'avvocato proprio perché le assunzioni di sommarie informazioni da parte della polizia giudiziaria possono creare una quantità enorme di confusione, di mancanza di chiarezza, di equivoci, che poi restano a pesare nel resto della legge e soprattutto nel resto dell'iter giudiziario che riguarda il reo o supposto reo, in quanto troppe volte noi sappiamo che non sono stati fermati e portati a giudizio i veri colpevoli delle varie situazioni ma altri che non c'entravano niente e che soltanto anni e anni dopo si sono dovuti scarcerare e scagionare, perché ci siamo accorti che né Valpreda era un mostro, né gli altri accusati avevano nulla a che fare con quella vicenda. L'errore è sempre ammesso in quanto non siamo infallibili, e — in maniera particolare — è ammesso l'errore giudiziario soprattutto in relazione a reati di questa delicatezza e di questa gravità. Con questo considero illustrati gli emendamenti fino al 5. 66.

Per quanto riguarda l'emendamento Bonino Emma 5. 67, riteniamo essenziale la presenza del difensore, che consideriamo l'essenza del mutamento che noi vorremmo portare a questo decreto-legge.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1978

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo capoverso, sostituire la parola: senza, con la parola: con.

5. 73.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO EMMA.

Al primo capoverso, sopprimere le parole: dall'indiziato.

5. 74.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO EMMA.

L'onorevole Pinto ha facoltà di svolgerli.

PINTO. Anche parlando sull'emendamento che chiedeva la soppressione dello articolo 5 mi sono soffermato a lungo sul significato dell'interrogatorio senza la presenza dell'avvocato.

Noi vogliamo sostituire la parola « senza » con la parola « con », perché per lo meno le gravi conseguenze che ho cercato di illustrare prima potrebbero essere in qualche modo attenuate se, alle sommarie informazioni, potesse presenziare anche il difensore. Ammesso che la norma risponda ad una reale esigenza delle indagini, non si vede quale ostacolo potrebbe derivare dalla presenza del difensore, a meno che la norma non abbia dei fini inconfessabili.

D'altra parte, si sa che un difensore d'ufficio è sempre disponibile per l'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, per cui non ne verrebbe a soffrire nemmeno l'urgenza delle indagini, elemento su cui si è voluto giocare per introdurre questa norma.

Con l'altro emendamento tendiamo a sopprimere le parole « dall'indiziato ».

L'articolo 373 del progetto del nuovo codice di procedura penale prevede che possano essere assunte sommarie informazioni sull'indiziato, salvo il caso che si tratti di dichiarazioni rilasciate immediatamente dopo il fatto e sul luogo del medesimo, imponendo la presenza del difensore. L'emendamento tende ad adeguare il testo ad una norma che la Commissio-

ne governativa per la redazione del nuovo codice di procedura penale ha predisposto in base alla legge delega dell'aprile 1974.

A questo proposito voglio brevemente ricordare che il ministro Bonifacio l'altra sera non ha detto, a mio avviso, la verità quando ha sostenuto che nel nuovo codice è contenuta una norma analoga a quella dell'articolo 5 di questo decreto-legge. La norma del nuovo codice, infatti, riguarda soltanto l'indiziato e non anche l'arrestato o il fermato, come invece prevede l'articolo 5. Inoltre l'indiziato può essere interrogato senza difensore solo nello specifico caso sopra ricordato, cioè subito dopo il fatto e sul luogo del fatto e non nel chiuso degli uffici di polizia e a tempo indeterminato, come prevede l'articolo 5.

Questi due emendamenti, nell'ipotesi che la soppressione dell'articolo non sia accolta, cercano quindi di migliorare — anche se è estremamente difficile — la norma in esame.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo capoverso, aggiungere in fine le parole: al solo fine di identificarlo.

5. 68.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE, MELLINI, PANNELLA.

Dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:

« L'indiziato, l'arrestato in flagranza o il fermato di cui al comma precedente, deve essere preventivamente avvertito che ha la facoltà di non rispondere alla richiesta di informazione.

5. 69.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE, MELLINI, PANNELLA.

Sopprimere il secondo capoverso.

5. 70.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE, MELLINI, PANNELLA.

Al secondo capoverso sostituire le parole de Le a verbalizzate con le seguenti: Dell'interrogatorio viene redatto verbale, e sopprimere le parole da e sono a nullità.

5. 71.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

FACCIO ADELE. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. L'emendamento Bonino Emma 5. 68 mette in rilievo che l'interrogatorio da parte della polizia giudiziaria deve essere compiuto al solo fine della identificazione. Noi cerchiamo così di eliminare il problema dell'interrogatorio da parte della polizia giudiziaria senza la presenza dell'avvocato difensore, problema non risolto da quella buffa spiegazione che ci è stata data, perché una cosa quando è scritta resta e non valgono le promesse fatte in un momento di entusiasmo da un ministro. Una volta sia stata concessa alla polizia giudiziaria la possibilità di interrogare, possiamo star certi che essa lo farà nel peggiore dei modi — come posso testimoniare in base alla mia esperienza personale di imputata e non di avvocato, come di solito accade in quest'aula — con i sistemi più brutali, senza aver alcun riguardo per tutte quelle garanzie che si è cercato faticosamente di introdurre sulla spinta di 10 anni di lotta per la civilizzazione del nostro paese e del nostro codice, per far avvicinare le nostre leggi allo spirito del diritto, così come era stato espresso da Montesquieu nell'*Esprit des lois*. Noi invece stiamo distruggendo tutto questo; quindi se non si precisa che l'interrogatorio della polizia giudiziaria può essere compiuto solo a scopo di identificazione, è sicuro che la polizia potrà fare tutto ciò che vorrà e commettere tutti gli abusi.

L'emendamento Bonino Emma 5. 69 prescrive che l'indiziato, l'arrestato in flagranza deve essere preventivamente avvertito che ha la facoltà di non rispondere alle domande. Si potrà obiettare che questa possibilità

già esiste e che tutti ne sono al corrente; non è vero, perché nei momenti di tensione, quando il reo è in tale stato d'animo perché sa di essere reo, mentre l'innocente è ugualmente in tensione perché ha il terrore di venire incriminato per un reato da lui non commesso, non si ricorda assolutamente di avere il diritto di non rispondere; anzi, non si avverte neppure l'importanza che può avere il non rispondere, anche se la domanda sembra innocente. Proprio su questi fatti la polizia giudiziaria gioca: mentre il giudice che ha sempre una preparazione psicologica tiene presenti anche questi casi, la nostra polizia giudiziaria, che di preparazione psicologica non ha nemmeno l'ombra, non l'ha mai sentita nominare, chiaramente non tiene in conto questi dati. Quindi, ci si trova dinanzi alla necessità di precisare questi particolari.

L'emendamento Bonino Emma 5. 70 chiede la soppressione del secondo capoverso, più o meno con lo stesso spirito, riesaminando tutta la situazione giudiziaria, tutta la situazione legislativa che pure è progredita in questi ultimi 10 anni, nei quali viene tentato di compiere un passo in avanti nel rispetto dei diritti civili, penali, sociali, politici di ogni cittadino. Ora stiamo invece tornando indietro; per questo eliminando il secondo capoverso intendiamo eliminare la possibilità che le informazioni vengano utilizzate per scopi contrari a quelli per i quali noi pensiamo debbano esserlo.

Successivamente, con l'emendamento Bonino Emma 5. 71 proponiamo di sostituire il secondo capoverso con le parole « dell'interrogatorio viene redatto verbale ». Cioè le informazioni assunte, non verbalizzate e prive di valore ai fini processuali, non possono formare oggetto di rapporto. Occorre limitare, esporre in un modo più semplice questo comma, perché la lettura ne risulti più chiara, più immediata, per non arrivare effettivamente ad avere colpevolizzazioni assurde, sbagliate, e soprattutto a non mettere a repentaglio l'innocenza dei cittadini. È estremamente grave che il reo vada libero, perché il reo che va libero è pronto a ricominciare daccapo. Se

davvero vogliamo porre un freno, un limite ad un certo tipo di criminalità, di delinquenza civile o politica, dobbiamo fare in modo che il reo venga fermato, perché non possa continuare a delinquere, come sta avvenendo in questo periodo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al terzo capoverso dopo le parole: dare immediata notizia, inserire le seguenti: comunque non oltre le dodici ore.
5. 75.

**PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.**

Al terzo capoverso sostituire le parole: di aver acquisito le sommarie informazioni, con le seguenti: della decisione di procedere all'interrogatorio. L'interrogatorio non può essere iniziato prima di 24 ore dall'avviso al difensore il quale può intervenire per assistere all'interrogatorio. Il procuratore della Repubblica o il pretore procedono personalmente all'interrogatorio o delegano gli ufficiali di polizia giudiziaria.

5. 76.

**PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.**

Aggiungere in fine il seguente comma: Gli uffici di polizia in cui può procedersi all'assunzione delle sommarie informazioni, devono avere sede al piano terra.

5. 77.

**PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.**

L'onorevole Pinto ha facoltà di svolgerli.

PINTO. Il mio emendamento 5. 75 trova ragione nel fatto che il terzo comma dell'articolo 5 del decreto-legge non prevede alcun limite di tempo entro il quale l'assunzione delle sommarie informazioni deve concludersi; prevede solo che la notizia al magistrato e al difensore debba essere data dopo che le sommarie informazioni sono state acquisite. In base a questo articolo — voglio estremizzare — il cit-

tadino potrebbe essere trattenuto per giorni e mesi; e — voglio credere una volta alle versioni ufficiali della polizia — Pinelli non resistette più di 48 ore alle sommarie informazioni e si suicidò. Chiediamo quindi che almeno sia fissato un limite di tempo.

Il mio emendamento 5. 76 chiede di sostituire al terzo capoverso le parole: « di aver acquisito le sommarie informazioni », con le seguenti: « della decisione di procedere all'interrogatorio. L'interrogatorio non può essere iniziato prima di 24 ore dall'avviso al difensore, il quale può intervenire per assistere all'interrogatorio. Il procuratore della Repubblica o il pretore procedono personalmente all'interrogatorio o delegano gli ufficiali di polizia giudiziaria ». Questo per dare un minimo di tempo all'imputato per essere interrogato in presenza del difensore.

L'ultimo emendamento è a mio avviso molto importante, in quanto vuole aggiungere il seguente comma: « Gli uffici di polizia in cui può procedersi all'assunzione delle sommarie informazioni devono avere sede al piano terra ». Infatti, se questa norma fosse stata in vigore il 15 dicembre 1969, Pinelli, anche volendo, non si sarebbe potuto suicidare.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle 16.

La seduta, sospesa alle 13,15, è ripresa alle 16.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti presentati all'articolo 6 del decreto-legge, di cui prego l'onorevole segretario di voler dare lettura nel testo originario del Governo, non modificato né dal Senato né dalla Commissione.

STELLA, Segretario, legge:

« Il secondo comma dell'articolo 226-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“ Il decreto deve indicare le modalità e la durata delle operazioni disposte. Ta-

le durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata per periodi successivi di quindici giorni ove perdurino le condizioni stabilite nella prima parte del presente articolo. Il provvedimento di proroga deve contenere specifica motivazione" ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 6.

BONINO EMMA, PANNELLA, FACCIO ADELE, MELLINI.

Sopprimere l'articolo 6.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO EMMA, FACCIO ADELE.

L'onorevole Adele Faccio ha facoltà di svolgerli.

FACCIO ADELE. Giovanni Battista Vico, che era un filosofo di carattere essenzialmente tradizionalista e che aveva tentato alcune innovazioni, ma pensava idealisticamente che la storia si ripetesse, parlava di corsi e ricorsi della storia.

PRESIDENTE. Ce lo insegnavano al liceo, onorevole Adele Faccio.

FACCIO ADELE. È una cosa che successivamente un certo tipo di cultura ha superato e si pensava che non avremmo più creduto a questa ripetitività meccanicistica degli eventi storici. Invece, purtroppo...

PRESIDENTE. Non lo intendeva in un modo meccanicistico il Vico, per i miei ricordi.

FACCIO ADELE. Sì, io sto facendo la differenza...

PRESIDENTE. Ho capito.

FACCIO ADELE. Vico aveva una impostazione che oggi dovremmo definire, anche se allora non si usava questo termine, idealistica; successivamente, in un senso meccanicistico, si è detto che non era possibile riproporlo; io non sono d'accordo

con Vico, però, veramente, di fronte a certe situazioni si ha l'impressione che i corsi e i ricorsi — ahimé! — avvengono. Allora, io penso soltanto al breve — rispetto alla storia — corso della mia vita personale e dico che ritrovarsi di fronte ad un argomento come questo (quello delle intercettazioni telefoniche) non lo avremmo più creduto possibile, perché avevamo vissuto esperienze e situazioni troppo dure, troppo brucianti per pensare che vi saremmo ricaduti.

Invece, ahimé, con profondo dolore, devo dire che dopo trent'anni ci ritroviamo di nuovo nelle stesse circostanze e condizioni. Questo ci meraviglia e ci addolora, perché il problema del rispetto della vita privata secondo noi è talmente essenziale, talmente importante e così legato a quelle conquiste che la nostra Costituzione ci aveva dato, per cui i nostri costituzionalisti si erano così battuti nella volontà di rinnovare veramente le strutture storiche e amministrative del nostro paese e di darci una giurisdizione che ci permettesse di essere garantiti nelle nostre libertà che, davvero, sono profondamente sconcertata di trovarmi a dover difendere queste situazioni.

L'articolo 15 della Costituzione è posto a tutela della privata comunicazione. La segretezza e l'inviolabilità delle comunicazioni dovrebbe essere tutelata ancora maggiormente delle libertà personali, perché per la libertà personale vi sono casi specifici, come l'arresto in flagranza o il fermo di indiziato di reato, che tollerano eccezioni, mentre invece le intercettazioni delle comunicazioni non dovrebbero essere assolutamente consentite neppure in casi eccezionali.

Tanto più che la mia esperienza personale è molto negativa, circa queste intercettazioni telefoniche: arrestata e portata a Firenze per il reato di aborto, il giudice ha tentato di contestarmi le intercettazioni telefoniche che avevano fatte alla sede del partito radicale di Milano, sede anche del CISA, con il quale organizzavo gli aborti. La cosa è semplice: si parla oggi di manuale delle Brigate rosse; noi che abbiamo fatto la Re-

sistenza nelle città, sapevamo benissimo che il telefono non si doveva usare. Senza parlare, poi, delle parole d'ordine tipo radio Londra: « l'erba non è ancora abbastanza verde » ed altre frasi da fantascienza, adoperate soltanto in certi casi. Sapevamo che non si doveva telefonare per alcun motivo; gli appuntamenti erano in luoghi ed ore fissati e regolarmente cambiati; tutta la struttura, i GAP nelle città funzionavano perfettamente; nessuno di noi si sognava di usare il telefono!

È ridicolo voler fare queste intercettazioni. Nel caso del CISA, il telefono sorvegliato era quello del partito radicale; la mia esperienza in questo campo era tale che avevo impartito ai compagni l'ordine di rispondere solo: sì, no, non lo so, venite il giorno tale all'ora tale. Tutte le contestazioni che mi hanno fatte, si riferivano a risposte affatto generiche per domande stranissime, formulate nel modo meno verosimile: per esempio, se era lo studio del « dottor Cisa » (mi sono sentita chiedere anche questo)! Rispondevamo: riceviamo il giorno tale, all'ora tale, presentarsi e si parla. Chi ha qualcosa da nascondere, ovviamente non la espone al telefono, senza bisogno di essere brigatisti rossi o di fare cose illecite, gravemente illecite, tali da turbare i codici o l'ordine pubblico.

Circa la segretezza delle comunicazioni, la facoltà provvisoria di intervenire su di esse è riservata strettamente ad un provvedimento del magistrato, che solo può limitare un diritto garantito dalla norma costituzionale. Occorre dunque esaminare in quali casi questo provvedimento può essere adottato, e quali limiti incontra lo stesso magistrato quando ritiene di dover adottare questi provvedimenti limitativi del rispetto della vita privata, spontaneamente o su richiesta altrui. Al riguardo, i limiti sono tassativamente fissati nella sentenza della Corte costituzionale del 6 aprile 1973, n. 34, la quale, pur dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 226, precisava in maniera dettagliata i principi cui doveva ispirarsi il legislatore

o l'interprete in materia ed osservava: « Nel nostro sistema, la compressione del diritto alla riservatezza delle comunicazioni telefoniche che l'intercettazione innegabilmente comporta non resta affidata all'organo di polizia, ma si attua sotto il diretto controllo del giudice. È al magistrato che la legge riconosce il potere di disporre l'intercettazione, e dalla legge stessa sono desumibili i limiti di siffatto potere. La richiesta di provvedimenti autorizzativi dell'intercettazione va valutata con cautela scrupolosa, perché da provvedimenti del genere deriva una grave limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni. Nel compiere questa valutazione, quindi, il giudice deve tendere al contemperamento dei due interessi costituzionalmente protetti, onde impedire che il diritto alla riservatezza delle comunicazioni telefoniche venga ad essere sproporzionatamente sacrificato dalla necessità di garantire una efficace repressione degli illeciti penali. A tale fine è indispensabile che accerti se ricorrano effettive esigenze, proprie dell'amministrazione della giustizia, che realmente legittimino simile forma di indagine e se sussistano fondati motivi per ritenere che mediante la stessa possano essere acquisiti risultati positivi per le indagini in corso. Del corretto uso del potere attribuitogli, il giudice deve dare concreta dimostrazione con una adeguata e specifica motivazione del provvedimento autorizzativo. Discende da quanto si è detto, vale a dire dal principio che il diritto garantito dall'articolo 15 della Costituzione possa essere compresso solo nei limiti effettivamente richiesti da concrete e gravi esigenze di giustizia, la conseguenza che il provvedimento di autorizzazione stabilisca anche la durata delle intercettazioni e che quando una pro-
roga si renda necessaria se ne offra concreta, motivata giustificazione. Ma il rispetto della norma costituzionale di raffronto non trova soddisfazione solo nello obbligo della puntuale motivazione del decreto dell'autorità giudiziaria. Altre garanzie sono richieste: garanzie che attengono alla predisposizione, anche materiale, dei servizi tecnici necessari per le in-

tercettazioni telefoniche, in modo che la autorità giudiziaria possa esercitare anche di fatto il controllo necessario ad assicurare che si proceda alle intercettazioni autorizzate, solo a queste e solo nei limiti dell'autorizzazione; e garanzie di ordine giuridico che attengono al controllo sulla legittimità del decreto di autorizzazione ed ai limiti entro i quali il materiale raccolto attraverso le intercettazioni sia utilizzabile nel processo.

Sul primo punto la Corte osserva che il legislatore gode di un ampio margine di discrezionalità nell'organizzazione del servizio ma sente il dovere di formulare l'auspicio che si realizzino opportuni interventi legislativi, idonei ad attuare, anche sul piano tecnico, le condizioni necessarie all'effettivo controllo di cui innanzi si è detto.

Sul secondo punto la Corte osserva che non è necessario che le garanzie siano puntualmente poste nel testo normativo che disciplina le intercettazioni, potendo esse essere rinvenute anche in altre norme ed anche nei principi generali che disciplinano le attività processuali. Sulla base di questa premessa, la Corte ritiene:

1) vero è che il decreto di autorizzazione non è di per sé impugnabile, tuttavia il decreto è sindacabile e la sua eventuale illegittimità può essere rilevata nel corso del giudizio;

2) le risultanze delle intercettazioni sono coperte dal segreto, al quale sono tenuti gli ufficiali di polizia giudiziaria e, nel corso dell'istruttoria, chiunque ne abbia preso conoscenza (articoli 230 e 307 del codice di procedura penale);

3) nel processo può essere utilizzato solo il materiale rilevante per l'imputazione di cui si discute, sebbene sia auspicabile che la legge predisponga un compiuto sistema, anche a garanzia di tutte le parti in causa, per l'eliminazione del materiale non pertinente. La legge processuale è già ispirata e dominata dal principio, connaturato alla finalità stessa del processo, secondo il quale non può essere acquisito agli atti se non il materiale probatorio rilevante per il giudizio, principio del quale sono espressione varie

norme specifiche contenute negli articoli 463 e seguenti del codice di procedura penale;

4) l'applicazione del suddetto principio non solo garantisce la segretezza di tutte quelle comunicazioni telefoniche dell'imputato che non siano rilevanti ai fini del relativo processo, ma garantisce altresì la segretezza delle comunicazioni non pertinenti a quel processo che terzi allo stesso estraneo abbiano fatto attraverso l'apparecchio telefonico sottoposto a controllo di intercettazione ovvero in collegamento con questo.

La Corte ritiene che il rigoroso rispetto di questo principio sia essenziale per la puntuale osservanza degli articoli 2 e 15 della Costituzione. Violerebbe gravemente entrambe le norme costituzionali un sistema che, senza soddisfare gli interessi di giustizia, in funzione dei quali è consentita la limitazione della libertà e della segretezza delle comunicazioni, autorizzasse la divulgazione in pubblico dibattimento del contenuto di comunicazioni telefoniche non pertinenti al processo ».

Alla luce di tali considerazioni appare evidente che emanare oggi una legge come quella che stiamo esaminando significa porre le premesse per una prossima pronuncia di incostituzionalità, con la conseguenza che, ancora una volta, il nostro processo penale rimarrà sconvolto e privo di rispetto delle norme fondamentali.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

L'articolo 226-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 226-ter. (Autorizzazione all'impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni). — L'autorizzazione prevista nel precedente articolo può essere concessa, nel corso dell'istruttoria, se ogni altro mezzo di prova sia stato espletato o si prospetti senza successo e i precennati atti appaiano indispensabili all'accertamento della verità.

Essi possono essere disposti soltanto su apparecchi singoli con esclusione di

centrali o apparati telefonici con sistemi di derivazione, previa identificazione della persona, a cui carico vengono adottati, con il titolare o, almeno, con l'utente abituale dell'apparecchio telefonico, su cui confluiscono le comunicazioni che si intendono controllare.

Il decreto con il quale il giudice autorizza le operazioni di cui all'articolo precedente, dovrà indicare i concreti motivi che giustificano le limitazioni della libertà e della segretezza delle comunicazioni telefoniche nonché la ricorrenza delle condizioni previste nell'articolo precedente.

I decreti che dispongono o prorogano le intercettazioni e le altre operazioni previste dall'articolo precedente sono annotati, secondo un ordine cronologico, in apposito registro riservato tenuto presso l'ufficio del giudice precedente.

Dell'autorizzazione è data immediata notizia al Procuratore generale presso la corte di appello ».

6. 2.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

FACCIO ADELE. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. Questo emendamento sostitutivo si ispira ai principi esposti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 34 del 6 aprile 1973.

Si osserva innanzitutto che il ricorso alla intercettazione telefonica dev'essere un mezzo straordinario, eccezionale, consentito soltanto quando non sia possibile ottenere altrimenti la prova di un reato. L'inciso « nel corso dell'istruttoria » precisa il concetto che l'intercettazione è consentita quando si è già in presenza di un procedimento penale, e quindi è esclusa ogni forma di intercettazione a carattere preventivo.

Con il secondo comma si vuole escludere anche una intercettazione generalizzata nei confronti di più soggetti. È quello che era capitato a noi. Mettere sotto

controllo un centralino o la sede di un partito significa mettere sotto controllo anche una infinità di altre comunicazioni e di altre persone, che nulla hanno a che fare con la causa che sta a base dell'intercettazione; anche chi non è imputato, quindi, viene a trovarsi coinvolto in questo controllo.

Questa norma, inoltre, vorrebbe impedire che, con il pretesto di accertare reati, si possano controllare — appunto come nel caso cui ho alluso prima e che mi riguarda personalmente — le sedi dei partiti, delle associazioni e dei gruppi politici. A questo proposito dobbiamo ricordare che nel dibattito svoltosi alla Camera dei deputati il 29 marzo 1973 emerse il fatto che migliaia di cittadini erano stati posti sotto controllo, e che i controlli si riferivano a uomini politici, giornalisti, partiti (come il partito socialista italiano) e organi di stampa, come *l'Avanti!*, *Paese Sera* e *Il Messaggero*.

Il ricorso all'intercettazione telefonica dev'essere quanto più possibile circoscritto, per evitare fenomeni degenerativi dell'apparato statale, tentazioni poliziesche, illegittime attività di agenzie investigative, e altre degenerazioni di questo tipo, cui purtroppo siamo ormai dolorosamente avvezzi.

Le altre norme contenute nell'emendamento sostitutivo dell'articolo 6 specificano quale deve essere il contenuto del decreto con il quale il magistrato concede l'autorizzazione, evitando che esso si traduca, come avviene oggi, in una formula di stile, per esempio « poiché ricorrono le condizioni previste dalla legge... », oppure « poiché appare utile alle indagini... », e simili, cioè formule generiche, che non adempiono al dovere di motivazione di ogni provvedimento del magistrato.

La motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, in uno Stato di diritto, costituisce la fondamentale, essenziale e irrinunciabile garanzia della legalità dell'operato dell'autorità giudiziaria. Il potere del giudice, la cui fonte è rappresentata dalla legge, non può essere esercitato se non nei limiti imposti dalla legge; e la motivazione costituisce la massima garanzia dell'uso corretto della legge da parte del

giudice. La più accreditata dottrina, infatti, ammonisce: «La motivazione non costituisce soltanto una garanzia per l'individuo, ma altresì per lo Stato, in quanto a questo interessa che la sua superiore volontà sia esattamente applicata e che la giustizia sia correttamente amministrata». D'altronde, lo stesso giudice viene assicurato, mediante l'adempimento dell'obbligo della motivazione, contro il sospetto di arbitrio, di parzialità o di altra ingiustizia.

La motivazione di un decreto, anche se più succinta di quella di una sentenza, deve pur sempre avere taluni caratteri fondamentali, e pertanto, in forma risoluta, perspicua, autoritaria ed impersonale, deve contenere le premesse di fatto ed illustrare le ragioni di diritto che sono a fondamento del provvedimento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

L'articolo 226-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«ART. 226-ter. — I provvedimenti restrittivi della libertà e della segretezza delle comunicazioni telefoniche sono disposti nella fase di istruzione sommaria e formale, secondo le norme previste negli articoli seguenti, con decreto motivato e soltanto in caso di assoluta necessità, a carico delle persone nei cui confronti sia già stato iniziato il procedimento penale per delitti punibili con la pena della reclusione non inferiore a tre anni.

Il procuratore della Repubblica deve chiedere al capo dell'Ufficio istruzione del tribunale l'autorizzazione ad emettere i provvedimenti di cui ai commi precedenti.

Qualora, a seguito dei controlli eseguiti, gli indizi si rivelino privi di fondamento, il procuratore della Repubblica è tenuto a portare a conoscenza dell'interessato l'avvenuta intercettazione, entro quindici giorni dalla cessazione delle intercettazioni medesime, invitando l'interessato stesso a prendere visione del rela-

tivo verbale e delle trascrizioni, nonché ad ascoltare le registrazioni effettuate, delle quali ultime l'interessato può chiedere l'immediata distruzione.

In ogni caso, i provvedimenti di cui al primo comma possono riguardare soltanto gli apparecchi telefonici dei quali siano titolari le persone indicate in tali commi o quelli installati nelle loro abituali dimore».

6. 3.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

FACCIO ADELE. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. Anche questo è un emendamento sostitutivo il quale tende a realizzare concetti e principi espressi nella sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 6 aprile 1973. Innanzitutto si determina, in modo inequivoco e puntuale, che l'intercettazione può essere ammessa solamente quando il procedimento penale sia in corso di istruzione e, quindi, con la esclusione assoluta dell'intercettazione preventiva.

In secondo luogo, data la grave limitazione del diritto alla segretezza della vita privata del cittadino, si dispone che il provvedimento non possa essere emesso dal procuratore della Repubblica senza autorizzazione del capo dell'ufficio istruzione; si dispone che allorché i controlli siano cessati, colui il quale è stato sottoposto ad intercettazione ne venga informato e si prevede, infine, che l'intercettazione possa riguardare soltanto gli apparecchi telefonici intestati agli imputati al fine di evitare che possano essere messi sotto controllo apparecchi di partito, giornali eccetera per le ragioni già dette a proposito dell'emendamento precedente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo capoverso, dopo le parole: per periodi successivi di 15 giorni, inse-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1978

rire le seguenti: e comunque per non più di tre volte.

6. 5.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al primo capoverso, dopo le parole: per periodi successivi di 15 giorni, *aggiungere le seguenti:* e comunque per non più di quattro volte.

6. 6.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al primo capoverso, dopo le parole: per periodi successivi di 15 giorni, *aggiungere le seguenti:* e comunque per non più di cinque volte.

6. 7.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al primo capoverso, dopo le parole: per periodi successivi di 15 giorni, *aggiungere le seguenti:* e comunque per non più di sei volte.

6. 8.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al primo capoverso, dopo le parole: per periodi successivi di 15 giorni, *aggiungere le seguenti:* e comunque per non più di sette volte.

6. 9.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al primo capoverso, dopo le parole: per periodi successivi di 15 giorni, *aggiungere le seguenti:* e comunque per non più di otto volte.

6. 10.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al primo capoverso, dopo le parole: per periodi successivi di 15 giorni, *ag*

giungere le seguenti: e comunque per non più di nove volte.

6. 11.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al primo capoverso, dopo le parole: per periodi successivi di 15 giorni, *aggiungere le seguenti:* e comunque per non più di dieci volte.

6. 12.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al primo capoverso, dopo le parole: per periodi successivi di 15 giorni, *aggiungere le seguenti:* e comunque per non più di 15 volte.

6. 13.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al primo capoverso, dopo le parole: per periodi successivi di 15 giorni, *aggiungere le seguenti:* e comunque per non più di venti volte.

6. 14.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al primo capoverso, dopo le parole: per periodi successivi di 15 giorni, *aggiungere le seguenti:* e comunque per non più di cinquanta volte.

6. 15.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al primo capoverso, dopo le parole: per periodi successivi di 15 giorni, *aggiungere le seguenti:* e comunque per non più di mille volte.

6. 16.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

L'onorevole Pinto ha facoltà di svolgerli.

PINTO. Questi emendamenti all'articolo 6 riflettono proprio il carattere della soppressione. Ci troviamo in presenza di un provvedimento che si giustifica — e lo ripeto per l'ennesima volta — con la necessità di combattere il terrorismo anche se poi sappiamo che nei confronti dei terroristi queste misure non possono essere applicate. Chi opera nella clandestinità, chi ha deciso di vivere in un certo modo, di cambiare sempre luoghi e zone, non usa certo l'apparecchio telefonico. Vorrei chiedervi quanti rifugi delle Brigate rosse scoperti avevano l'apparecchio telefonico. Ritengo pochissimi o quasi nessuno. Ci troviamo, quindi, nell'impossibilità di mettere in atto le intercettazioni telefoniche nei confronti dei terroristi. Viene varato però un articolo che rende illimitato nel tempo il periodo in cui la intercettazione può venire applicata.

Il fatto che vi possa essere la proroga non giustifica nulla. Il mio primo emendamento recita: dopo le parole « per periodi successivi di 15 giorni » inserire le parole « e comunque per non più di tre volte ». Tutto ciò è giustificato in quanto la intercettazione telefonica, cioè quella che doveva essere una misura di tutela, di prevenzione cui si deve ricorrere dopo che sono state svolte tutte le iniziative attinenti alla ricerca delle prove, non è sempre applicabile. Noi non siamo d'accordo con questo articolo per molti motivi. Primo, non specifica in che modo e quando deve essere data l'autorizzazione per le intercettazioni telefoniche. Ci siamo trovati già in passato a vivere esperienze abbastanza particolari; si è visto chiaramente chi fossero le persone che avevano il telefono sotto controllo: non erano brigatisti, ma tanta altra gente, uomini politici, giornali, sedi di partiti, che con il terrorismo hanno poco a che vedere.

In effetti, con questo articolo 6, introduciamo l'intercettazione di massa, senza più limiti. Per quanto mi riguarda, devo dire che oggi, ogni volta che devo chiamare mia moglie a casa, ho problemi enormi, perché certe cose si avvertono chiaramente al telefono ed io penso di averlo sotto controllo (*Si ride all'estrema*

sinistra). Può essere una novità, collega del partito comunista, secondo te? Io penso di no. Penso che molta gente che non è terrorista abbia oggi il telefono sotto controllo.

A parte il fatto che l'autorizzazione può essere data oralmente, non capisco cosa significhi prorogare per 15 giorni, quando « perdurino le condizioni stabilite ». Ma quali condizioni? Forse ci si riferisce a tutti i casi in cui non si sarà riusciti a trovare una prova perché il soggetto controllato fa telefonate innocenti? È in questo caso che si deve chiedere la proroga? Perché non si dice, in questo articolo, che all'intercettazione telefonica si deve ricorrere in casi particolari e per soggetti particolari, dopo che sono state compiute tutta una serie di azioni di prevenzione, di tutela, di informazione, di ricerca di prove attraverso altre vie? Solo dopo tutto questo si dovrebbe arrivare all'intercettazione telefonica.

Quello che soprattutto mi fa paura in questo articolo è la facilità con cui si tratta il problema. Eppure, avere il telefono sotto controllo significa essere spiati nelle proprie libertà più intime.

Franchi, quello del MSI, proprio lui, ha ricordato che durante il periodo del fascismo (ed è strano che sia proprio uno che è ancora fascista a ricordarlo) si leggeva sui muri la scritta « taci, il nemico ti ascolta »; e che, come testimonia tanta altra gente, in quel periodo si preferiva scrivere che parlare. Ebbene, io penso che tra poco ci troveremo nelle stesse condizioni, con il clima di sospetto che si sta creando nel nostro paese, con questo voler trovare i fiancheggiatori senza capire che fiancheggiatori delle Brigate rosse sono proprio coloro che si dichiarano nemici delle Brigate rosse. E, dunque, penso che fra poco a noi tutti converrà scrivere una lettera, magari mandandola tramite un messaggero fidato, anziché usare il telefono.

A chi e nei confronti di chi può essere data l'autorizzazione? Del singolo o dell'associazione? Che cosa si intende per associazione? È associazione un partito,

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1978

un organismo di massa, un'organizzazione sindacale. Perché allora non specifichiamo nei confronti di chi e in che modo devono essere autorizzate le intercettazioni?

Nei miei emendamenti c'è un crescendo, quasi provocatorio, fino ad arrivare all'ultimo che dice: « e comunque per non più di mille volte », ma questo non è un espediente ostruzionistico; cerchiamo invece di attirare l'attenzione, per provocare — verbo cui non bisogna attribuire sempre il significato che solitamente ad esso si attribuisce — attenzione, reazione, consenso, interesse. Noi diciamo « non più di mille volte », perché nell'articolo 6 non è previsto un limite alle volte in cui può essere concessa la proroga. C'è forse qualcuno che può smentire, che può dire che la proroga non verrà data per più di mille volte? Io penso di no. È un arbitrio: noi stiamo affidando le nostre intimità, le nostre libertà personali, le stesse libertà familiari al controllo della polizia. Infatti, sono convinto che con un articolo di questo genere, che affronta un argomento molto importante — intercettare le telefonate, ripeto, significa entrare nella libertà della gente, e quando si parla della libertà della gente le leggi dovrebbero essere tali da metterci al sicuro — in modo così vago, indeterminato, senza limiti di tempo, approveremo una norma che con la massima leggerezza stabilirà che, ove perdurino le condizioni, la proroga potrà essere concessa.

Si dice che « il provvedimento di proroga deve contenere specifica motivazione ». Ma cosa significa « specifica motivazione »? Pensiamo che colui che stiamo intercettando non si sia dimostrato colpevole, che ci siano dei dubbi, che ci siano elementi e prove nuove?

Per questo ho presentato questa serie di emendamenti, fino ad arrivare a quello che, in modo volutamente esagerato, prevede che la proroga non possa essere data per più di mille volte. Se non avete il coraggio di dire voi che si può arrivare ad una proroga per centinaia di volte, ebbene, allora ve lo diciamo noi. Per-

tanto, se foste coerenti, dovrete approvare questo mio emendamento, perché, per lo meno, si avrebbe — Dio santo — il coraggio di dire chiaramente quello che si pensa, senza barare, senza bluffare, approvando articoli volutamente vaghi e fumosi, che affidano un potere arbitrario alla polizia, a forze che abbiamo visto in passato quale uso abbiano fatto delle intercettazioni telefoniche.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge che, nel testo originario del Governo, è del seguente tenore:

« Dopo l'ultimo comma dell'articolo 226-ter del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

” L'autorizzazione può essere data anche oralmente, con l'indicazione delle modalità e della durata delle operazioni, ma in questo caso deve essere confermata per iscritto appena possibile, nelle forme previste dai commi precedenti, con l'indicazione della data e dell'ora nella quale il provvedimento orale è stato emesso ” ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 7.

7. 1.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

MELLINI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Questo articolo 7, di cui chiediamo la soppressione, contiene una altra di quelle espressioni di ipocrisia legislativa, di interpretazione ipocrita della Costituzione, di aggiustamento delle disposizioni più marchianamente incostituzionali alla parvenza ipocrita della costituzionalità, che si possano immaginare. Nella nostra Costituzione noi abbiamo una disposizione che non si limita a sancire genericamente il diritto alla inviolabilità della

corrispondenza (un principio già presente nelle Costituzioni ottocentesche), ma stabilisce che l'eventuale violazione deve essere disposta per atto motivato dell'autorità giudiziaria. È una espressione che tende a determinare una garanzia anche rispetto a quelle limitazioni che avrebbero potuto essere considerate logiche e naturali rispetto al diritto consacrato anche costituzionalmente alla inviolabilità della corrispondenza in funzione di eventuali esigenze di carattere penale, processuale. Si è voluto stabilire con questo principio costituzionale che, se l'esigenza della scoperta di reati può portare a procurarsi, anche contro la volontà del destinatario o del mittente della corrispondenza, il documento in cui la corrispondenza consiste o comunque ad intercettare quel dato in cui si sostanzia la comunicazione attraverso i mezzi tecnici più moderni di trasmissione telefonica da una persona ad un'altra persona, questa violazione della privacy da mittente a destinatario della comunicazione deve intervenire per atto motivato dell'autorità giudiziaria, al pari della privazione della libertà personale e della perquisizione domiciliare o personale; questo diritto inerente alla comunicazione è quindi oggetto di una tutela che si estende anche a quei casi in cui la violazione sia diretta a conseguire la prova per un procedimento penale.

D'altra parte, la storia recentissima del nostro paese aveva imposto particolari cautele rispetto all'abuso delle intercettazioni telefoniche: già nelle norme processuali avevamo disposizioni in materia, che rispondevano al concetto costituzionale (poi diremo quali sono le incongruenze anche rispetto a quelle disposizioni che restano in vigore tra quelle recentemente approvate sulle intercettazioni telefoniche); il dettato costituzionale stesso stabiliva questo principio.

Che cosa ne facciamo di questo principio costituzionale con l'articolo 7 di questo disgraziato provvedimento legislativo? Abbiamo visto all'articolo 6 qual è la sorte della determinatezza della intercettazione, ed anche questo della determinatezza è un principio costituzionale,

volto, come ha precisato la Corte costituzionale, ad introdurre il concetto che il provvedimento deve stabilire la durata, il limite, le modalità e le garanzie perché non sia fatto un uso diverso di questo strumento. Viviamo in un paese in cui le bobine si scambiano, navigano all'interno dei palazzi di giustizia dal tavolo o dall'ufficio di questo o quel magistrato più o meno privato o privatizzante ad altro magistrato; siamo in un paese in cui si sono fatti ricatti telefonici.

Si è posto da parte della Corte costituzionale questo problema in relazione ad un'altra questione, la garanzia cioè del diritto alla difesa di fronte a qualsiasi provvedimento coercitivo. Questo fino a ieri, poi siamo entrati in una fase nuova della vita giudiziaria. A questo punto si fa la retromarcia rispetto a tutte le battaglie e a tutte le indicazioni legislative. Comunque, il principio era quello, cioè di assicurare la difesa in questa fase e si sosteneva che non si potesse dar luogo ad intercettazione telefonica senza darne comunicazione all'interessato. La Corte costituzionale ha in gran parte superato queste eccezioni (eravamo già nella fase del ritorno), ma comunque ha affermato altri importanti principi. Non c'è necessità di questa comunicazione alla parte, né dell'intervento del difensore; l'intercettazione telefonica deve pur sempre mantenere un carattere di sorpresa nei confronti della persona contro cui è disposta. Tuttavia, viene stabilito il limite di tempo con provvedimento motivato del magistrato.

Abbiamo visto, quindi, la sorte della questione del tempo e la proroga indefinita: le « mille volte ». Certo, anche mille volte, di 15 giorni in 15 giorni con moduli possibilmente in bianco, secondo le migliori tradizioni di certi « magistrati squillo », ben noti nelle cronache dei nostri servizi segreti, parasegreti, non segreti e palesi. Quindi, noi avremo le autorizzazioni ripetute all'infinito; questo sarà possibile quanto più ci si allontanerà dal campo penale.

Ma a noi interessa stabilire che cosa avviene in ordine alle modalità per l'auto-

rizzazione. Dopo il fermo di polizia, abbiamo l'intercettazione di polizia; questo articolo 7 stabilisce infatti una vera e propria intercettazione di polizia perché l'autorizzazione da parte del magistrato può essere data in termini ridicolmente generici; ma in questo caso si tratta di una parodia del « provvedimento motivato » dell'autorità giudiziaria, la quale non ha nulla a che fare — salvo che si tratti di un'« autorità giudiziaria squillo » — con autorizzazioni di questo tipo. Qui non c'è più la motivazione; « l'autorizzazione può anche essere data oralmente, con l'indicazione delle modalità e della durata delle operazioni; in questo caso deve essere confermata per iscritto appena possibile, nelle forme previste dai commi precedenti, con l'indicazione della data e dell'ora nella quale il provvedimento orale è stato emesso ».

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, mi era sfuggita una sua frase: la prego di argomentare tenendo conto delle parole che usa.

MELLINI. Signor Presidente, io ipotizzo quale sarebbe la funzione del magistrato secondo un provvedimento che combatto. Proprio perché non voglio « magistrati squillo », dico che in queste condizioni, queste disposizioni di legge trasformano il magistrato in un « magistrato squillo ». Questo io non lo voglio: il mio ossequio nei confronti della magistratura credo di doverlo innanzitutto manifestare affermando che le leggi debbono dare al magistrato una funzione che sia conforme alla sua dignità.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, spero che lei intenda bene il senso del mio richiamo. Credo che si possano fare tutte le critiche che si vogliono sul provvedimento che stiamo esaminando, anche aspre, senza ricorrere ad un certo linguaggio e soprattutto senza dar luogo a reazioni che sono anche legittime. Certe parole penso che possano essere tenute da parte.

MELLINI. Sì, signor Presidente, ma purtroppo non possiamo mettere da parte i contenuti. Il suo richiamo attiene a questo.

PRESIDENTE. Non si tratta di questo, onorevole Mellini; ella si riferisce ad un potere dello Stato rispetto al quale è opportuno esercitare, come ella ben sa, il diritto di critica senza offendere alcuno.

MELLINI. Certamente, signor Presidente; infatti ipotizzo una situazione che verrà a crearsi. Accetto il suo richiamo, ci mancherebbe altro, solo che mi auguro di non vedere...

POCHETTI. Bisogna che la pianti; saremmo noi a legiferare in modo da avere la magistratura « squillo »?

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, ho già provveduto a richiamare l'onorevole Mellini all'uso di un linguaggio corretto.

MELLINI. Signor Presidente, mi posso limitare a dire che, come deputato, come cittadino, come avvocato, mi auguro di non vedere, anche se le reazioni che si sono avute in questo momento mi fanno ritenere il contrario, una magistratura del nostro paese che pretenda di osservare il dettato costituzionale motivando con un provvedimento scritto *ex post* l'autorizzazione ad una intercettazione telefonica già concessa oralmente, dando cioè la motivazione ad una intercettazione già effettuata. Già nella nostra pregiudiziale di incostituzionalità abbiamo sottolineato la gravità enorme di questo fatto.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, mi sembra molto chiaro: una cosa è la critica che sta esprimendo adesso, un'altra sono le espressioni che ha usato prima. Prosegua e tenga conto delle mie parole.

MELLINI. Accetto questo suo richiamo, signor Presidente, ma non pretendo di fare la comparazione, perché questo mi porterebbe a dover richiamare le parole che ho detto prima. Poiché ritengo che basti-

no queste parole, sto dicendo che mi limito a dire questo.

PRESIDENTE. Prosegua e tenga conto del mio richiamo.

MELLINI. Che cosa significa affermare che la intercettazione deve essere effettuata in base ad un provvedimento motivato? Significa che nel momento in cui avviene l'intercettazione, in cui è violata la privatezza della comunicazione, la motivazione deve già esservi. Ne abbiamo parlato tanto, del resto, ne erano pieni i giornali! Finché si è trattato di fare il nome di questo o di quell'uomo politico, allora esisteva il problema della intercettazione telefonica, dei limiti, delle garanzie, si cercava di sapere che cosa potesse dire la Corte costituzionale; ma adesso questo provvedimento passa nel silenzio totale. La Costituzione impone che la violazione della privatezza delle comunicazioni può aversi soltanto in forza di un provvedimento motivato; il che significa che vi deve essere un magistrato che esamina la questione, che formula giudizi, li esprime, motiva il provvedimento di autorizzazione, stabilendo i dati, i modi, i termini, per la intercettazione. Si opera quindi una intercettazione solo in quanto autorizzata con un provvedimento motivato.

Da questa norma, invece, deriva una disposizione legislativa secondo cui il magistrato autorizza, dopo di che si esegue, violando la comunicazione privata, e solo successivamente, appena possibile, si ottiene la motivazione. Come si può affermare, in queste condizioni, che la intercettazione avviene in forza di un provvedimento motivato? Neppure il gesuitismo più sperimentato può dimostrare che *ex post* si possa dare una motivazione su un provvedimento che per la Costituzione deve essere motivato nel momento in cui opera. Possiamo arrivare a tutti i funambolismi possibili, ma non si potrà mai riuscire a giustificare una tale tesi.

Quale è, dunque, signor Presidente, la funzione del magistrato? Quella di essere sollecitato per telefono — che sarà a sua volta intercettato — ad emettere un provvedimento; il magistrato risponderà per

telefono adempiendo ai voti del sollecitatore telefonico — per carità non dirò che cosa significhi questo! — dando l'autorizzazione a compiere un intervento su uno degli aspetti più delicati e più gelosi della vita privata, rispetto al quale vi dovrebbe essere la più solerte salvaguardia, non solo da parte della Costituzione, ma anche da parte della sensibilità civile. Il magistrato interviene, quindi, e qualcuno gli dirà poi che nel corso di quella conversazione telefonica non si è saputo nulla. Allora il magistrato formulerà una motivazione generica, tenendosi sul vago, guardandosi bene dal far riferimento a quella precisa segnalazione che avrebbe dovuto autorizzare questo intervento, perché naturalmente non vorrà fare brutta figura e non vorrà farla fare al poliziotto che gli ha chiesto questa intercettazione. È evidente. Se per caso dovesse essere colto un qualche dato importante, ai fini di un qualsiasi accertamento di reato, anche se per caso la segnalazione fosse intervenuta per motivi opposti (ad esempio, se gli si dicesse che c'è un traffico di stupefacenti, invece si sente parlare di un attentato dinamitardo), certo il magistrato non andrà a dire di aver ricevuto la segnalazione per traffico di stupefacenti; dirà che il riferimento era l'attentato dinamitardo, perché non vuol fare brutta figura, perché il poliziotto non vorrà far vedere che aveva sbagliato completamente e che naturalmente la scoperta è stata, come al solito, casuale.

A questo punto, le motivazioni a che cosa servono? Una volta si diceva — e spero che nessuno qui insorga in difesa dell'ordine giudiziario, perché queste cose le abbiamo dette come avvocati e le abbiamo intese dire — che vi sono delle sentenze e delle motivazioni che servono soltanto per le promozioni, perché sono espressione di grande sapere giuridico, ma che rispetto poi alla contingenza della controversia in atto non hanno nessuna rilevanza; in cui c'è semplicemente lo sfoggio, molto bello, molto ricco di argomentazioni giuridiche, in cui non c'è nessuna aderenza all'effettiva portata della controversia in atto tra le parti, nessuna effettiva ade-

renza con i documenti e con gli atti di causa.

A questo punto, se questo avviene nelle motivazioni di sentenze, che intervengono su dati di fatto già acquisiti, voi mi dovete spiegare come sia possibile stabilire una qualsiasi aderenza rispetto ad un provvedimento concesso preventivamente, e rispetto al quale poi la fissazione per iscritto, la determinazione dei motivi, della sollecitazione, del tipo di sollecitazione delle ragioni che militano a favore dell'accoglimento di questa sollecitazione, devono essere date a cose fatte, quando è già intervenuto il provvedimento, è già esaurito l'effetto dell'intercettazione. Questo è come una perquisizione che fosse motivata dopo l'esecuzione.

È evidente che una disposizione del genere serve solo ad una cosa: serve ad eludere il dettato costituzionale. Signor Presidente, siamo convinti — e lo diciamo in un momento grave per il paese — che disposizioni di questo genere in pratica scavalcano ed eludono i dettami della Costituzione, riducono la funzione dell'autorità giudiziaria a termini che mi hanno portato prima ad eccedere nel linguaggio parlamentare e che ora mi limiterò a dire essere non conformi alla dignità della funzione giudiziaria stessa, perché rappresentano un semplice avallo di decisioni prese altrove. Provvedimenti di questo genere hanno anche un altro risultato: portano le indagini volte alla repressione dei reati su un piano che è certo irto di argini e anche di ostacoli, in cui per ogni atto bisogna vagliare l'importanza dell'atto stesso, darne conto, verificarne la necessità e la opportunità, per convincere chi deve dare l'autorizzazione, con chiarezza quindi di proposizioni, senza sfuggire alle responsabilità che si assumono nel momento in cui si decide di chiedere quel determinato provvedimento.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
BUCALOSSÌ

MELLINI. Questo tipo di intervento porta automaticamente ad escludere interventi in massa. Se deve chiedersi una

vera autorizzazione all'autorità giudiziaria per fare l'intercettazione telefonica, c'è da pensare che di intercettazioni telefoniche non se ne faranno in massa, se ne faranno in numero limitato; non ci sarà da pensare che poi ad un certo punto, lasciando in bianco, come fanno certi notai disonesti, i numeri di repertorio, si provvederà poi a rilasciare tutte le autorizzazioni che potranno essere necessarie in funzione di eventuali incidenti o anche in funzione dell'esito positivo che l'intercettazione abbia avuto, per cui l'autorizzazione *ex post* si dà soltanto rispetto a quelle intercettazioni che un esito abbiano avuto.

Con questi sistemi, invece, si ottiene l'esito opposto, quello cioè di incentivare un tipo di intervento, che è l'intervento in massa. Si sfondano tutte le porte di una determinata strada, si fermano tutte le persone di un quartiere, si prendono atteggiamenti da guerra civile, si intercettano tutte le comunicazioni telefoniche di un determinato quartiere o di tutti i cittadini iscritti in liste, che poi ci si accorge non sono quelle dei sospettati, ma delle persone che debbono essere protette o delle persone che non dovevano essere sospettate, e viceversa; perché poi questi sono i giochi che naturalmente intervengono in situazioni di questo tipo.

Queste disposizioni che allentano il significato del dettato costituzionale, in realtà si risolvono in un incentivo ad un tipo di attività di indagine e di repressione che è quello che ha dato i risultati che tutti conosciamo. Facciamo le indagini in massa ed otteniamo i risultati che stanno deliziando purtroppo il paese; facciamo una indagine in massa, avremo fermato migliaia di cittadini, avremo aperto migliaia di cofani di macchine, avremo intercettato chissà quante telefonate, al punto poi che le linee telefoniche si intasano, si scambiano le comunicazioni tra questo e quel telefono, i telefoni non funzionano più perché vi sono troppe intercettazioni (la finanza intercetta quelle dei carabinieri, i carabinieri quelle della finanza); le intercettazioni si sommano e si

escludono a vicenda, con le conseguenze che tutti conosciamo.

Questa delle intercettazioni telefoniche diventa una barzelletta. In realtà noi non abbiamo più il mezzo del sistema delle intercettazioni telefoniche come un mezzo di acquisizione della verità per averlo usato in massa, in maniera ridicola, inefficace, in maniera tale per cui poi il materiale ottenuto da queste intercettazioni non può essere opportunamente vagliato perché, avendo superato gli argini del dettato costituzionale, in realtà la piena si è sparsa inondando il paese di questi provvedimenti. A questo punto abbiamo creato l'acquitrinio delle indagini giudiziarie, invece di aver stabilito ben precisi corsi d'acqua che possono portare dritti a determinati obiettivi. Per questo l'argine non è soltanto a tutela del diritto individuale, ma come sempre, per chi crede veramente a questi diritti individuali, nello Stato di diritto, in una concezione moderna e civile dello Stato, questi argini a tutela dei diritti individuali sono in realtà i migliori argini perché le attività stesse dello Stato non diventino ridicole, folli, inconcludenti, come purtroppo fatti recentissimi ci stanno dimostrando.

A questo punto noi con l'emendamento repressivo chiediamo di togliere di mezzo, signor Presidente, colleghi, disposizioni che, oltretutto, vengono presentate al paese come idonee a sconfiggere la criminalità. Questo è l'aspetto più tragico, più drammatico, più amaro di tutta questa vicenda. Noi stiamo demolendo anni di conquiste nel campo delle libertà civili in nome di esigenze, che questi provvedimenti non possono assolutamente soddisfare, come tutti sappiamo. Invochiamo queste esigenze, raccontiamo al paese che qui si fanno leggi contro le Brigate rosse, che, certo, c'è l'ostruzionismo dei radicali che impedisce che il Parlamento reagisca immediatamente alle Brigate rosse con le intercettazioni telefoniche (che le Brigate rosse, come risulta dai loro manuali, sanno benissimo di dover evitare, per cui non fanno comunicazioni telefoniche) che appena sarà superata questa ignominia dello

ostruzionismo alla Camera, avremo finalmente gli strumenti; e, certo, avremo ritardato questa meravigliosa possibilità di porre mano su questi terroristi, appena potremo intercettare (perché adesso naturalmente non intercetta nessuno! Con il decreto-legge si vede cosa è stato fatto!).

A questo punto si dà al paese la sensazione che gli si fornisca uno strumento per lottare contro queste cose. In realtà si fornisce uno strumento semplicemente per togliere quel poco di efficienza ipotizzabile ancora nelle nostre forze di polizia, indirizzandole verso forme di intervento che sono esattamente l'opposto di quello che è necessario soprattutto in questo momento. Questa è una cosa di una gravità estrema e, a questo punto, c'è poco da protestare contro le espressioni gravi che pure bisogna usare per delineare quelle che sono le funzioni, rispetto alla magistratura, che queste disposizioni impongono. Ci sarebbe da dire che impongono certe funzioni ridicole, inconcludenti, odiose anche ad altri organi, anche alla stessa polizia. Creano il sospetto tra i cittadini dabbene, creano soltanto motivi di iattanza nei confronti di chi nella propria organizzazione terroristica sa bene come muoversi, non incappando in disposizioni che sembrano fatte soltanto per violare intimità delle comunicazioni e diritti dei cittadini che con la legge sono soltanto in rapporto di obbedienza e rispetto e non, invece, per determinare maggiori poteri nei confronti della lotta alle attività criminose, rispetto alle quali queste disposizioni sono totalmente inefficienti.

In nome dell'attesa che c'è nel paese verso provvedimenti seri ed autentici, non demagogici, oltre che in nome delle disposizioni, del dettato, dello spirito della Costituzione, delle lotte che, insieme ad altre forze, oggi sul fronte opposto, sono state condotte nel paese e che hanno portato al progresso della nostra civiltà giuridica, noi proponiamo questo emendamento repressivo che crediamo potrebbe ricondurre in qualche modo questo testo di legge entro limiti più civili e più positivi.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 7.

7. 5. PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO EMMA.

L'onorevole Pinto ha facoltà di svolgerlo.

PINTO. Secondo me la previsione dell'autorizzazione orale è priva di qualsiasi giustificazione tecnica, perché nel periodo necessario ad organizzare l'intercettazione telefonica vi è tutto il tempo per il magistrato di rilasciare un'autorizzazione scritta, come è previsto per altre attività di polizia giudiziaria, dalle perquisizioni agli ordini di cattura, che pure hanno un carattere di urgenza e possono attuarsi senza complesse predisposizioni tecniche.

In nome dell'urgenza si vogliono far passare a tutti i costi delle cose che noi non riteniamo giuste. Il fatto che ci preoccupa di questo articolo, quello che non esce fuori è l'importanza delle intercettazioni telefoniche. Abbiamo fatto — lo dicevo prima — delle esperienze drammatiche su come è stato usato il potere di intercettare apparecchi telefonici e il fatto che si possa oggi intercettare con una autorizzazione orale dimostra che non è chiaro forse fino in fondo, in chi sta legiferando, che l'intercettazione telefonica è qualcosa cui si dovrebbe ricorrere solo in casi estremi. Troppo importante è l'intimità e la libertà di poter parlare senza essere ascoltati e controllati; e proprio perché ci si rende conto della loro importanza, oggi si vogliono attaccare queste libertà. Proprio perché ve ne rendete conto state per approvare un decreto nel quale è prevista l'autorizzazione orale delle intercettazioni telefoniche. La forma orale dell'autorizzazione desta tanta maggiore inquietudine in quanto collegata al fatto di reintrodurre la possibilità di ascolto presso gli impianti in dotazione agli uffici di polizia giudiziaria.

La considerazione che, in base all'articolo 5 della legge 8 aprile 1974, n. 98, tali impianti si sarebbero dovuti smantellare, mentre ormai in quasi tutte le procure

della Repubblica sono entrati in funzione i centri di ascolto con nuove apparecchiature (che oltretutto sono costate miliardi al popolo italiano) fa sorgere il dubbio che si voglia sottrarre l'intercettazione telefonica ad ogni effettiva garanzia giurisdizionale.

Questo articolo ci preoccupa molto. Per giunta, ho ascoltato con molta attenzione l'intervento del collega Mellini e non nascondo che, nel prendere la parola dopo di lui, provo un certo imbarazzo perché in certe materie mi sento digiuno. Ma nemmeno a me, che non sono uomo di diritto, sfugge una considerazione: l'autorizzazione orale, di per sé priva di documentazione circa il momento del rilascio e, soprattutto, priva di motivazione, è in aperta violazione con il secondo comma dell'articolo 15 della Costituzione, in cui è previsto che la limitazione alla libertà e segretezza delle comunicazioni può avvenire soltanto « per atto motivato dell'autorità giudiziaria ». L'autorizzazione orale, di fatto, significa non motivare il ricorso all'intercettazione, cosa che riteniamo di estrema gravità e tale da meritare la più attenta valutazione.

Il fatto che il documento che reca la motivazione sia firmato successivamente impedisce, in realtà, ogni controllo sull'originaria sussistenza delle condizioni che legittimano l'operazione. Come può il cittadino controllare quanto avviene intorno a lui, dal momento che la motivazione sarà fornita dopo? Come si può dimostrare che le motivazioni successivamente addotte per iscritto siano quelle che in origine hanno comportato il provvedimento? Più vado avanti e più mi rendo conto che ogni articolo del decreto contiene un che di vago e confuso: non è disattenzione in buona fede, ma è il contrario! Questo decreto è stato studiato fin troppo bene, nel modo più profondo. Voler approvare articoli che contengono questi spazi di arbitrio, vuol dire che le motivazioni sono state studiate benissimo. Il testo prescrive che la conferma per iscritto deve essere resa appena possibile: ma che significa? All'intercettazione telefonica si deve ricorrere solo in casi

estremi? Allora, se ne sarà già parlato, perché non è certo una misura che si prende all'improvviso: io poliziotto incontro per la strada Adele Faccio e dico: « Ha una faccia sospetta » e chiedo l'autorizzazione ad intercettare le sue conversazioni telefoniche. Non credo che le intercettazioni telefoniche nascano così, altrimenti vivremmo in un paese in cui le libertà del cittadino sono apertamente violate.

Io — che in genere ne ho poca — voglio questa volta avere fiducia nei confronti di chi amministra le libertà e, pertanto, voglio pensare che la richiesta di autorizzazione nasca da una serie di indagini, di accertamenti, di prove, di controllo e, in genere, dopo tutto un lavoro da parte della polizia. Solo dopo che tutte le azioni di tutela e di prevenzione non hanno dato alcuna certezza e non hanno chiarito alcun dubbio, si può chiedere la intercettazione telefonica. Posso capire che ad essa si faccia ricorso per scoprire, ad esempio, come faccia una persona a vivere nel lusso pur essendo disoccupata.

Occorre un periodo di tempo nel quale si possano mettere per iscritto le motivazioni per le quali si chiede l'intercettazione. Oppure la dizione: « appena possibile » assume un significato « all'italiana ». Sembra che con quella espressione si voglia alludere allo sfascio dell'organizzazione giudiziaria, della quale, ormai, si conoscono i molti e ingiustificati ritardi. Mi sembra che sia l'espressione di chi sa di muoversi in un pantano e cerca di mostrare la sua buona volontà.

È una dizione che può significare tutto, anche che le motivazioni possono cambiare. Può significare anche arbitrio e violazione delle libertà. Per questo chiediamo la soppressione di questo articolo, perché sono convinto che gli esempi di buona fede che ho fatto non siano affatto di buona fede. Credo, infatti, che nessuna virgola di questo decreto-legge sia stata buttata a caso. C'è la volontà di interpretare in modo sbagliato le esigenze del paese. C'è la volontà di usare il terrorismo per avere tutta una serie di strumenti che, di fatto, vanno contro la gente

comune. Altrimenti avremmo dei poliziotti troppo in gamba, se fossero in grado di riconoscere per strada i terroristi, di individuare la loro abitazione e di mettere sotto controllo il telefono.

Io penso che gli uomini che lavorano all'interno delle forze di polizia abbiano le loro contraddizioni, i loro difetti. Cerchiamo di non barare; diciamo chiaramente che vogliamo oggi rendere normale uno strumento che doveva essere eccezionale. Si attenta alla libertà dell'individuo, alla intimità delle sue conversazioni, delle sue parole e delle sue idee: questo è il significato di questo decreto in generale e di questo articolo in particolare.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

L'articolo 226-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 226-ter. — I provvedimenti con i quali il pubblico ministero o il giudice istruttore dispongono le intercettazioni telefoniche devono indicare il giorno e l'ora della sottoscrizione nonché la durata delle attività ivi disposte, per un periodo di tempo che non potrà comunque superare, nel complesso, cinque giorni consecutivi e dovranno essere formati in tanti originali quanti ne occorrono per l'adempimento delle attività necessarie alla loro esecuzione.

Di tali provvedimenti deve essere fatta annotazione, secondo l'ordine cronologico, in appositi registri, custoditi presso le Procure della Repubblica.

Copia del provvedimento deve essere trasmessa immediatamente al procuratore generale presso la corte d'appello.

I procuratori generali della Repubblica devono inviare annualmente al Parlamento un dettagliato rapporto sui provvedimenti restrittivi della inviolabilità delle comunicazioni telefoniche ».

7. 2.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

FACCIO ADELE. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. Si tratta di un emendamento sostitutivo, che nella prima parte tende a puntualizzare il contenuto del decreto del magistrato, sia in relazione alla specificazione delle operazioni e delle modalità delle medesime, sia soprattutto nell'intenzione di limitare a cinque giorni il periodo nel quale dovranno essere effettuate le intercettazioni. A questo proposito noi pensiamo che possa essere utile rivedere alcuni dei punti caratteristici e puntuali della sentenza della Corte costituzionale del 6 aprile 1973, n. 34, in cui è detto che «è al magistrato che la legge riconosce il potere di disporre le intercettazioni, e dalla legge stessa sono desumibili i limiti di siffatto potere». Questi limiti, anche per quanto riguarda il tempo, sono veramente affidati al buon senso ed alla discrezionalità del magistrato. Ora, avevo prima citato, a proposito dell'articolo 6, l'episodio che mi riguardava non tanto per richiamare un dato biografico, quanto invece per dire che queste intercettazioni sono troppo spesso inutili. La sentenza della Corte richiama la necessità di procedere con «cautela scrupolosa», giacché da provvedimenti di questo genere derivano gravi limitazioni alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni. Ma di quale cautela scrupolosa vogliamo parlare, quando si stabilisce un'intercettazione telefonica? Non esiste più niente di tutto questo, non esiste alcuna possibilità di rispetto di quelli che sono, ad esempio, i «fondati motivi». Ed ancora: la sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 1973 afferma che è indispensabile che il giudice accerti se ricorrano «effettive esigenze proprie dell'amministrazione della giustizia, che realmente legittimino simile forma di indagine, e se sussistano fondati motivi per ritenere che mediante la stessa possano essere acquisiti risultati positivi per le indagini in corso». Sarebbe necessario, allora, che questi magistrati e la polizia giudiziaria fossero in grado di avere una capacità discrezionale

eccezionale, straordinaria, oppure — poiché la realtà è quella che è nel nostro paese — il discorso è affatto assurdo, così come quando si tratta del sequestro della corrispondenza e di altri documenti. Prescrive il codice che il sequestro di carte deve essere fatto con molta cautela, nel senso che vanno sequestrate solo le carte attinenti al procedimento, e non le altre. Potrei raccontarvi come, in realtà, i carabinieri sequestrano le carte nelle case: è una cosa che fa addirittura ridere. Io stavo traducendo un romanzo sudamericano, che non ha niente a che fare con il CISA, con gli aborti e le questioni sulle quali ero inquisita, ma i carabinieri mi hanno portato via ugualmente sei mesi di lavoro, in modo assurdo e irresponsabile, proprio perché, poveri carabinieri, come possono capire la differenza tra aborto e romanzi americani, tra rapporto di lavoro con la casa editrice Feltrinelli e rapporti politici con il partito radicale e con il problema dell'aborto in Italia? Ora, noi sappiamo che ci si trova in queste condizioni, ed anche il legislatore lo sa, perché non possiamo illuderci che il povero poliziotto al quale nessuno ha mai parlato di psicologia, il povero carabiniere al quale nessuno ha mai parlato di questi problemi, siano in grado di distinguere tra una cosa e l'altra. Siamo quindi noi, in quanto legislatori, che dobbiamo non mettere nelle mani di queste persone, che noi vogliamo sprovvedute — perché non provvediamo a dar loro la cultura sufficiente — strumenti così gravi per la rottura dell'intimità, del lavoro, della vita dei cittadini.

Per quanto riguarda il terzo comma di questo emendamento, in esso si dice che la copia del provvedimento dev'essere inviata subito al procuratore generale; ciò perché si possa attuare un controllo eventualmente anche di carattere disciplinare sui magistrati, sul pubblico ministero, sul giudice istruttore. Questo provvedimento di carattere disciplinare nei confronti di questi personaggi è abbastanza ipotetico; tuttavia sarebbe necessario, perché sarebbe assai importante che là dove si va ad incidere nella sfera del privato cittadino ci fosse anche una possibilità di con-

trollo su chi esercita, appunto, queste violazioni.

Il senatore Zuccalà, nella relazione alla sua proposta di legge n. 755 del 9 gennaio 1973 dice, parlando dell'articolo 226 del codice di procedura penale, che la norma « ha rivelato le sue carenze riducendo a pura forma l'autorizzazione e consentendo alla polizia accertamenti delicati che, incidendo nella sfera del diritto costituzionalmente dichiarato inviolabile, meritano migliore protezione. Di qui la necessità di una normativa che, come quella proposta, abroghi le disposizioni vigenti, limiti ai reati più gravi la possibilità della intercettazione, ponga tale operazione sotto la diretta responsabilità dell'autorità giudiziaria e concentri presso quest'ultima le cosiddette "centrali di ascolto", in modo da garantire che non si potranno verificare interferenze e distorsioni », quelle che noi invece registriamo continuamente e che ci inducono appunto a muoverci contro il testo di questo decreto-legge.

Importante, poi, è l'ultimo comma, in quanto in esso si prescrive che ogni anno il Parlamento dev'essere informato dello uso fatto dalla magistratura di questo istituto particolarmente grave, per essere messo in condizione di valutare eventuali abusi e di apportare, ove occorra, le necessarie modifiche legislative. Siamo forse illusi, siamo forse ingenui, ma noi pensiamo di avere questo compito ispettivo, questo compito di correggere gli abusi e di apportare alla nostra legislazione tutti i possibili miglioramenti perché sia funzionale, perché si possa arrivare a conclusioni positive; e quindi pensiamo che nostra sia la responsabilità di verificare poi se questi interventi siano stati effettuati in modo corretto.

D'altra parte, sono tutti di questo parere, anche i giuristi (non giuristi radicali, perché non ne abbiamo); per esempio Guido Neppi Modona, al convegno di Firenze del 9 ottobre 1977, parlando delle intercettazioni telefoniche ha detto: « Fondate riserve suscita anche l'istituto della intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche nei confronti di perso-

ne gravemente indiziate del compimento di atti preparatori. Qui non è prevista la diretta iniziativa della polizia, che deve rivolgersi al procuratore della Repubblica per l'autorizzazione. Nel disegno di legge governativo si prevede però che la richiesta di autorizzazione al magistrato possa essere formulata anche dal Ministero dell'interno, ponendo così il singolo magistrato in una posizione di netta inferiorità nei confronti del vertice esecutivo. Inoltre è troppo generico il riferimento all'indizio del compimento di atti preparatori e delle intercettazioni telefoniche: è più corretto circoscrivere l'intercettazione alle persone che hanno compiuto o stiano compiendo gli atti preparatori ». In particolare, per quanto riguarda sia gli atti preparatori, sia le intercettazioni telefoniche, Neppi Modona scriveva che questo appare stranamente grave e che rappresenta un abuso nei confronti dell'autonomia dei cittadini, perché non vogliamo assolutamente che da queste indiscrezioni, da queste scorrettezze, da queste mende si arrivi poi allo Stato di polizia, quale quello che noi abbiamo già vissuto, come dicevo al principio di questa seduta.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo capoverso, premettere la seguente frase: In casi eccezionali di necessità e di urgenza, e aggiungere, alla fine, le seguenti parole: nonché dei motivi eccezionali di necessità e di urgenza che hanno giustificato l'autorizzazione orale.

7. 6.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

L'onorevole Pinto ha facoltà di svolgerlo.

PINTO. Il mio emendamento così recita: al primo capoverso premettere la seguente frase « in casi eccezionali di necessità e di urgenza » e aggiungere, alla fine, le seguenti parole: « nonché dei motivi ecce-

zionali di necessità e di urgenza che hanno giustificato l'autorizzazione orale».

Si è parlato tanto e si è detto che l'autorizzazione orale è giustificata da motivi di urgenza. Ovviamente questa urgenza non è scritta nell'articolo 7 come presupposto per l'autorizzazione orale. Noi vogliamo che, per lo meno, questa esigenza di urgenza risulti dalla legge in modo che i giudici di domani non debbano leggere i quotidiani dell'aprile del 1978 per capire le ragioni di questa urgenza e quindi valutare la necessità dell'autorizzazione orale.

Logicamente i motivi di urgenza, secondo noi, per essere controllabili dovrebbero risultare scritti. Vi invitiamo perciò a inserire nell'articolo quello che si è detto da più parti, cioè che l'autorizzazione orale sia giustificata da motivi di urgenza.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo capoverso, dopo le parole: III comma, aggiungere le seguenti: con indicazione dell'ora di annotazione.

7. 3.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

FACCIO ADELE. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. Anche questo è un emendamento che tende a precisare e a chiarire la situazione. Desidero dare lettura, in quanto lo ritengo importante, di un brano di un disegno di legge a firma del ministro di grazia e giustizia Gonella presentato il 7 maggio 1973, n. 1099 riferito alla VI legislatura. Il brano così recita: « Onorevoli senatori, in armonia con la solenne enunciazione dell'articolo 12 della dichiarazione dei diritti dell'uomo approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea generale dell'ONU, secondo cui ogni persona ha diritto alla protezione della legge contro le ingerenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio e nella sua corrispon-

denza, l'articolo 15 della Costituzione stabilisce, come è noto, che la libertà e la segretezza della corrispondenza, e di ogni altra forma di comunicazione, sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge ».

Penso che sia importante ricordare come nel 1948 era un qualche cosa che si stava conquistando questo diritto alla privacy e, se è vero che di fronte a certe forme di criminalità lo Stato, la società, la convivenza umana deve difendersi, ciononostante non dobbiamo perdere quei principi di autonomia e di libertà a cui siamo stati abituati e per cui abbiamo lottato e che non vogliamo farci strappare in alcun modo. Nella stessa legge si diceva che per effetto delle accennate modifiche l'intercettazione telefonica potrà effettuarsi soltanto in tre casi: in relazione a fattispecie criminose di rilevante gravità o comunque ben individuabili, in base a decreto motivato del procuratore della Repubblica del luogo in cui l'attività va eseguita, dal giudice istruttore con le modalità e nel luogo e nel tempo indicate. Cioè sempre con una responsabilità importantissima a carico di chi ha preso il provvedimento.

Noi non neghiamo che questi provvedimenti, a volte, debbano essere presi ma vogliamo che dall'altra parte, cioè dietro il provvedimento, ci sia un nome, un cognome, una carica, una responsabilità politica e giuridica ben precisa. Quella che non vogliamo è l'intercettazione generica, fissata a blocchi, per quartieri, indiscriminata, a spese di tutti i cittadini, come sappiamo che invece si fa. E questo è grave perché poi permette invece, per contrario, che queste intercettazioni telefoniche vengano anche adoperate chissà come e chissà perché.

Viene poi anche espressamente sancito il divieto di utilizzare quali elementi di prova le intercettazioni abusive (stava scritto in questo disegno di legge presentato al Senato) ed è prevista, a tutela dei terzi estranei ai fatti per i quali si procede, le cui conversazioni siano state regi-

strate nel corso di un'intercettazione autorizzata, lo stralcio del materiale relativo agli atti del provvedimento. C'è infatti anche questo rischio e cioè che altre comunicazioni, che nulla hanno a che fare con l'intercettazione incriminata, possano venire coinvolte nel processo e, soprattutto, diventare di pubblico dominio senza che ci sia questo riguardo, questo rispetto per la privacy, per l'autonomia, per la libertà delle persone.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo capoverso, sostituire le parole: appena possibile, con le seguenti: entro un'ora.

7. 4.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

FACCIO ADELE. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. Si tratta di un emendamento che tende a migliorare ancora la dizione del precedente, stabilendo che l'intercettazione venga limitata e chiusa possibilmente entro un'ora, perché secondo noi è importante fissare delle barriere ben precise e significative a questa improvvisa liberalità nei confronti delle forze repressive.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo capoverso, dopo le parole: appena possibile, aggiungere le seguenti: e comunque non oltre le due ore.

7. 7.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al primo capoverso, dopo le parole: appena possibile, aggiungere le seguenti: e comunque non oltre le sei ore.

7. 8.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al primo capoverso, dopo le parole: appena possibile, aggiungere le seguenti: e comunque non oltre le dodici ore.

7. 9.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al primo capoverso, dopo le parole: appena possibile, aggiungere le seguenti: e comunque non oltre le ventiquattro ore.

7. 10.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al primo capoverso, dopo le parole: appena possibile, aggiungere le seguenti: e comunque non oltre i due giorni.

7. 11.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al primo capoverso, dopo le parole: appena possibile, aggiungere le seguenti: e comunque non oltre tre giorni.

7. 12.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al primo capoverso, dopo le parole: appena possibile, aggiungere le seguenti: e comunque non oltre quattro giorni.

7. 13.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al primo capoverso, dopo le parole: appena possibile, aggiungere le seguenti: e comunque non oltre cinque giorni.

7. 14.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

L'onorevole Pinto ha facoltà di svolgerli.

PINTO. Questa serie di emendamenti cerca di dare un significato preciso alla espressione « appena possibile », che, come dicevo prima, può significare qualunque cosa e può anche consentire, ad esempio, che l'autorizzazione scritta venga data dopo un periodo di tempo qualunque, che nessuno può valutare. E magari sia data solo dopo che chi l'ha richiesta è sicuro di non aver fatto una cosa profondamente sbagliata e si decide a mettere i suoi motivi per iscritto e mettersi con le spalle al sicuro rispetto ai rischi che questo articolo così vago potrebbe far correre.

Io penso che sia possibile determinare un periodo di tempo, proprio perché — lo ripetiamo fino alla noia — all'intercettazione telefonica si dovrebbe ricorrere solo dopo aver preso una serie di misure di prevenzione e di tutela e aver svolto le indagini in un certo modo, tale da verificare che vi sia anche l'esigenza di dare l'autorizzazione scritta. Quindi non pensiamo che manchi il tempo materiale per poter dare questa autorizzazione scritta.

L'ultimo di questi emendamenti prevede un massimo di cinque giorni ed invito tutti i colleghi a tenerlo in considerazione quando si dovrà votare: se veramente vogliamo fare un provvedimento meno aberrante di quanto questo non sia, dobbiamo per lo meno avere la volontà politica e l'intelligenza di accettare per lo meno quegli emendamenti il cui significato logico e giusto è lampante, per lo meno in questo caso in cui chiedo che l'autorizzazione scritta non venga fatta appena possibile, ma dopo un termine di cinque giorni. Non è che io stia chiedendo chissà che cosa, non è che io stia facendo chissà quale boicottaggio, usando chissà quale mezzo per oppormi alle intercettazioni telefoniche. Io chiedo che, per lo meno, dopo che è stata chiesta oralmente, ci sia un tempo entro cui la motivazione debba essere messa per iscritto. Altrimenti, vorrebbe dire che si vuole davvero, in malafede, dare un potere, un arbitrio alla polizia, che io non mi sento, proprio per le esperienze passate, proprio perché so come siano state usate le intercettazioni telefoniche, di poter dare nel modo che voi volete.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere in fine il seguente capoverso:

La conferma per iscritto della autorizzazione data oralmente deve indicare motivi eccezionali di necessità e di urgenza che hanno giustificato l'autorizzazione orale.

7. 15.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO EMMA.

L'onorevole Pinto ha facoltà di svolgerlo.

PINTO. Con questo emendamento chiediamo che, per lo meno, si abbia il pudore di dire che, quando si avrà la motivazione per iscritto, in essa dovranno essere contenuti i motivi di urgenza e di necessità eccezionale che hanno giustificato l'autorizzazione orale. Se questo emendamento non verrà approvato, vorrà dire che voi volete fare dell'autorizzazione orale uno strumento sul quale nessuno potrà operare un minimo di controllo, un minimo di vigilanza, un minimo di potere.

Per questo motivo, inviterei — anche se è strano rivolgere un invito a dei banchi vuoti — i colleghi ad approvare questo emendamento, che reputo logico e giusto.

PRESIDENTE. Passiamo ora agli emendamenti all'articolo 8 del decreto-legge. Prego l'onorevole segretario di darne lettura nel testo originario del Governo, ricordando per altro che il Senato e la Commissione hanno soppresso, all'ottavo comma dell'articolo 226-*quater*, le parole: in qualunque processo.

STELLA, Segretario, legge:

« L'articolo 226-*quater* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

" ART. 226-*quater* — (Esecuzione delle operazioni di impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni). — Le operazioni di cui all'arti-

colo 226-bis sono effettuate presso gli impianti installati presso la procura della Repubblica ovvero, sino a che non saranno allestiti i necessari apparati, presso impianti di pubblico servizio.

Tuttavia, quando per ragioni di urgenza non sia possibile utilizzare gli impianti indicati nel precedente comma, il procuratore della Repubblica o il giudice istruttore può autorizzare che le operazioni ivi previste siano eseguite presso impianti in dotazione agli uffici di polizia giudiziaria.

Le operazioni devono essere documentate in apposito processo verbale contenente l'indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora, nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni.

Le registrazioni sono racchiuse in apposite custodie sigillate e, se necessario, raccolte in un involucro sul quale è indicato il numero delle custodie nonché il numero dell'apparecchio controllato.

I verbali e le registrazioni devono essere immediatamente trasmessi al procuratore della Repubblica od al giudice istruttore che ha autorizzato le operazioni.

Le notizie contenute nelle predette registrazioni e nei predetti verbali possono essere utilizzate quali prove in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state raccolte, se si riferiscono a reati per i quali il mandato di cattura è obbligatorio anche per taluno soltanto degli imputati.

I processi verbali delle attività previste nei commi precedenti con allegate le registrazioni, sono depositati in cancelleria o segreteria con avviso ai soli difensori degli indiziati o imputati, secondo le disposizioni dell'articolo 304-*quater*.

Scaduto il termine previsto dal quarto comma dell'articolo 304-*quater*, il magistrato procede allo stralcio delle registrazioni relative a comunicazioni, conversazioni o immagini, nonché dei verbali o delle parti degli stessi, viziati di nullità o irrilevanti a fini probatori in qualunque processo, provvedendo alla loro distruzione, sia nell'originale sia nelle trascrizioni.

Il magistrato dispone, con le forme, i modi e le garanzie previste dagli articoli 314 e seguenti, la traduzione integrale in verbali delle comunicazioni registrate. I difensori possono estrarne copia con trasposizione su nastro magnetico o su disco ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 8.

8. 1.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

FACCIO ADELE. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. L'articolo 8 è una lunghissima descrizione del modo in cui debbono essere effettuate ed organizzate le intercettazioni telefoniche. In esso si prevede che le intercettazioni debbano venire raccolte, come debbano venire organizzate e presentate, in quale modo possano poi essere portate alla presenza del giudice e alla utilizzazione vera e propria.

Debbo dire, per la mia personale esperienza, che tutto questo è lettera morta nella prassi, perché non esiste nessun tipo di capacità di realizzare davvero questa ricerca, questa catalogazione, le custodie sigillate, i verbali delle registrazioni. Tutte queste cose nella prassi non esistono. Esistono delle veline in cui il carabiniere trascrive, grosso modo, molto grossolanamente, quel poco che ha capito di quello che è stato intercettato. Comunque, tutta l'operazione è abbastanza generica, e l'unico punto che può essere importante — ma a noi sembra importante in senso negativo — è il discorso dell'uso delle installazioni. Gli impianti di intercettazione dovrebbero essere installati presso la procura della Repubblica, ovvero presso impianti di pubblico servizio, nell'intervallo di tempo fino a quando non saranno allestiti i necessari apparati presso la pro-

cura della Repubblica. Ora, questi impianti allestiti presso la procura della Repubblica ci sono? Non ci sono? Sono presso tutte le procure di tutte le città dove esiste la procura della Repubblica? Veramente sono cose abbastanza misteriose, anche perché questi impianti sono estremamente costosi. Ultimamente, poi, sono diventati molto sofisticati e, quindi, si sa che, come tutte le cose molto costose, molto sofisticate, molto complesse, hanno capacità di effettivo uso abbastanza limitate.

Comunque, l'articolo 226-*quater* vigente è stato introdotto dalla legge 8 aprile 1974, n. 98, successiva alla sentenza della Corte costituzionale del 6 aprile 1973, n. 34. La Corte costituzionale, anche se non aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo del codice di procedura penale sulle intercettazioni telefoniche, aveva però dettato una serie di principi ai quali ci si doveva attenere nella sua applicazione perché le intercettazioni telefoniche, nei pochi casi in cui erano state previste, potessero essere legittime. In particolare per quanto riguarda questo articolo la Corte ricordava una serie di garanzie auspicando l'intervento del legislatore in proposito e a questo scopo la Corte stessa diceva che il corretto uso del potere attribuito al giudice deve dare concreta dimostrazione della necessità di ricorrere all'intercettazione con una adeguata e specifica motivazione del provvedimento autorizzativo. Il provvedimento cioè deve stabilire anche la durata delle intercettazioni, sempre allo scopo di evitare la mancanza di un limite di tempo e di un margine di sicurezza. Ma questo rispetto della norma costituzionale di raffronto non trova soddisfazione solo nell'obbligo della motivazione puntuale del decreto da parte dell'autorità, poiché sono richieste anche altre garanzie che attengono alla predisposizione dei servizi tecnici necessari per le intercettazioni telefoniche in modo che l'autorità giudiziaria possa esercitare anche di fatto il controllo necessario ad assicurare che si proceda solo alle intercettazioni autorizzate

e nei limiti dell'autorizzazione.

Inoltre, garanzie di ordine giuridico attengono al controllo sulla legittimità del decreto di autorizzazione e ai limiti entro i quali il materiale raccolto attraverso le intercettazioni sia utilizzato nel processo.

Ora, sul primo punto la Corte osserva che il legislatore gode di un ampio margine di discrezionalità nell'organizzazione del servizio, ma sente anche il dovere di auspicare che si realizzino opportuni interventi legislativi idonei ad attuare, anche sul piano tecnico, le condizioni necessarie all'effettivo controllo su quanto si è detto sopra. Cioè effettivamente la Corte nel dare questa autorizzazione, l'ha data però con le massime tutele limitative proprio perché la Corte stessa sentiva quanto grave sia il concedere mano libera in questo senso all'autorità giudiziaria. Nel processo poi ritiene, insiste e lo ripete ancora più avanti, che possa essere utilizzato solo il materiale rilevante nei riguardi dell'imputazione di cui si sta discutendo. Questo a noi sembra che bisognerebbe portare ad emergere nel testo del decreto-legge, proprio per evitare quegli abusi che a volte poi nell'azione reale diventano frequenti, perché ci si rende conto, soltanto quando ci si trova di fronte al problema e lo si conosce personalmente, che nella prassi la situazione non è così bella come quando la si scrive in astratto o se ne parla nel deserto di un'aula come questa.

In verità però, quando poi ci si trova a compiere queste operazioni, ci si rende conto che esse sono estremamente complesse, che coinvolgono e trascinano con sé una serie di condizioni aberranti che poi portano a quella sfiducia da parte del cittadino e a quella reale limitazione della libertà del cittadino che contrasta poi con tutte le norme costituzionali. Questa cosa così seria, cui si era data tanta importanza quando era stata fatta perché era stata affidata a quel documento la libertà dei cittadini, noi oggi ce la stiamo rimangiando.

Quindi, dice ancora la Corte costituzionale, l'applicazione del suddetto principio, non solo garantisce la segretezza di tutte quelle comunicazioni telefoniche dell'imputato che non siano rilevanti ai fini del relativo processo, ma garantisce altresì la segretezza delle comunicazioni non pertinenti a quel processo. Ora, veramente nella prassi della vita quotidiana delle intercettazioni telefoniche questa garanzia non avviene, è puramente un dato scritto, che potrà forse dare soddisfazione al legislatore che lo ha messo per iscritto, ma certo non dà nessuna garanzia al cittadino che invece vive la vicenda. Se quest'ultimo fosse effettivamente il reo, nulla da obiettare, ma siccome moltissime volte egli è innocente se non addirittura estraneo alla vicenda, in questo caso la situazione diventa insopportabile.

La Corte costituzionale ritiene ancora, quindi, che il rigoroso rispetto di questo principio sia essenziale per la puntuale osservazione degli articoli 2 e 15 della Costituzione e ripete successivamente: « violerebbe gravemente entrambe le norme costituzionali un sistema che autorizzasse la divulgazione in pubblico dibattito del contenuto di comunicazioni telefoniche non pertinenti con il processo ».

La Corte, cioè, si è molto preoccupata di questa garanzia che, poi, nell'applicazione di questo decreto-legge, sarebbe completamente abolita. Se ciò avvenisse, un diritto riconosciuto e garantito come inviolabile dalla Costituzione sarebbe davvero esposto a gravissima menomazione.

La legge del 1974 rappresentava il tentativo di riportare la norma del codice nell'ambito dell'indicazione della Corte costituzionale, perché vi erano appena stati gli scandali sulle microspie e si era estremamente sensibili alla gravità di questo problema.

Nell'articolo 226-*quater* introdotto da quella legge si dice, ad esempio, che le operazioni di intercettazione debbano essere effettuate « esclusivamente » negli impianti presso le procure della Repubblica, allo scopo di mantenere quel minimo di rispetto per le comunicazioni. L'avverbio, invece, scompare nella norma in di-

scussione, introducendo in tal modo una pesantissima deroga ad una precisazione puntuale della Corte costituzionale.

Non è che un esempio, ma, in realtà, il provvedimento in esame rimodifica tutto il sistema; conferisce i più alti poteri alla polizia; modifica il regime processuale delle prove; viola i diritti di difesa dell'imputato e pone nel nulla le indicazioni, le precisazioni e le sottolineature che su questa delicata materia aveva fatto la Corte costituzionale; infine, soprattutto, va contro la riforma delle norme del codice di procedura penale.

Del resto, già nelle discussioni iniziate nel 1973 sul problema delle intercettazioni telefoniche si erano messi in rilievo da molte parti politiche questi principi fondamentali della Carta costituzionale che sottolineano, con molta puntualità, questo problema. Ad esempio, nella proposta di legge: « Norme per la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni », di iniziativa dei deputati Altissimo e Baslini del 1973, si diceva: « Le sale di ascolto a disposizione di organi di polizia non garantiscono che di essi si faccia uso soltanto quando sia stato preventivamente emesso il decreto motivato dell'autorità giudiziaria. Solo la monopolizzazione della disponibilità dei mezzi di intercettazione e di cognizione di notizie riservate relative agli individui in capo all'autorità giudiziaria, è idoneo sistema ad escludere che permanga e proliferi l'attuale incivile prassi di comunicazione di notizie riservate ».

La vigente normativa processuale è stata modificata specificando i criteri cui la autorità giudiziaria deve fare riferimento e le necessarie motivazioni. Cioè, nel corso dell'*iter* legislativo dei diversi provvedimenti, si è fatta sempre grande attenzione al rispetto della *privacy*.

Allo stesso modo un disegno di legge di iniziativa dei senatori Lugnana ed altri, presentato il 22 marzo del 1973, n. 992, dice testualmente: « In tal senso » (cioè delle intercettazioni) « la via maestra è quella di prevedere che l'ascolto possa essere effettuato, per esigenze di sicurezza pubbli-

ca e di scoperta e prevenzione del crimine, solo dal magistrato e limitatamente ai casi di maggiore gravità ed allarme sociale, per impedire che un numero troppo elevato di intercettazioni legittime finisca per ledere irrimediabilmente il diritto alla *privacy*, alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni forma di comunicazione, riconosciuto inviolabile in tutti i paesi civili e democratici ».

Potremmo andare avanti nelle citazioni, perché è una cosa corrente e normale che in tutte le proposte di legge si faccia riferimento ad una tale necessità. Anche nella proposta di legge Balzamo 17 gennaio 1973, n. 1482, sta scritto testualmente: « È criticabile che durante la fase istruttoria il giudice possa delegare alla polizia giudiziaria l'esecuzione di queste intercettazioni. È criticabile, in special modo, la mancanza di un'articolata disciplina delle condizioni di modo, di persona, di tempo e di luogo, alle quali subordinare l'attività intercettatrice ». Di conseguenza questa proposta di legge Balzamo proponeva: « un organico sistema in virtù del quale la magistratura è la sola autorità alla quale è affidata, senza diaframmi o senza pericolosi intermediari, la responsabilità di porre in essere limitazioni alla inviolabilità del segreto telefonico per le esigenze di giustizia penale. La gravità di tali restrizioni è tuttavia temperata dal fatto che la stessa può essere effettuata soltanto attraverso sale di ascolto appositamente istituite presso le procure della Repubblica, che venga effettuata dalla autorità giudiziaria con la predisposizione di specifiche garanzie ed infine che venga effettuata soltanto quando sia necessario ed inevitabile acquisire attraverso l'intercettazione, prove a carico di persone indiziate di reato e quando sia limitata soltanto a casi di particolare gravità ».

Pensiamo che i casi di particolare gravità siano abbastanza rari, anche se sono trent'anni che su questo dato si intrecciano le polemiche, tant'è vero che possiamo risalire a precedenti molto antichi. Già il senatore Terracini, discutendosi una sua interpellanza sull'argomento del 1°

luglio 1950, n. 149, diceva: « E ci sarebbe da aprire qui un capitolo grande ed amarissimo sopra la segretezza della corrispondenza telefonica ». Quindi, rivolgendosi al sottosegretario, continuava: « Onorevole sottosegretario, prepari pure attraverso i suoi uffici il materiale necessario, perché faremo di ciò occasione ed argomento di una grande battaglia in questa aula ». Siamo nel 1978 e siamo ancora qui a dover aprire questa battaglia, perché siamo ancora qui a lottare per il rispetto dei diritti sostanziali ed elementari del cittadino.

I senatori Flamini e Anderlini, in una interpellanza della VI legislatura, chiedevano le ragioni per le quali « importanti organi del Ministero dell'interno, della Criminalpol e della guardia di finanza hanno commissionato ed acquistato ingenti partite di apparecchi ed attrezzature di spionaggio telefonico ».

Anche la Corte costituzionale aveva auspicato « opportuni interventi legislativi idonei ad attuare, anche sul piano tecnico, il controllo diretto da parte della magistratura ». Invece sia la legge n. 1798 sia questo malaugurato decreto-legge delegano il controllo alla polizia alla quale passano tutte le attrezzature.

Indichiamo quindi questo fatto come una cosa gravissima, perché ci sembra che tutto ciò non serva ad altro che a rendere impossibile una regolamentazione seria delle intercettazioni telefoniche, tale da toglierle dalle mani della polizia per farle diventare uno strumento di repressione generica ed universale, piuttosto che qualcosa da adoperare in funzione di danno e di pericolo per i cittadini.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 8.

8. 19.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

L'onorevole Pinto ha facoltà di svolgerlo.

PINTO. L'articolo 8 riguarda il modo in cui possono avvenire le intercettazioni telefoniche. Stranamente la legge del 1974 sulle intercettazioni telefoniche (che può essere considerata un modello di civiltà quanto a limiti e garanzie) prevedeva, almeno ipoteticamente, che gli impianti di intercettazione fossero collocati presso gli uffici giudiziari. Adesso si introduce la possibilità — sempre in nome delle ragioni di urgenza (quante cose stanno succedendo nel nostro paese per l'urgenza!) — che le intercettazioni avvengano presso gli uffici di polizia giudiziaria. In assenza oggi di questi impianti, la polizia può intercettare da sola. Allora la polizia questi impianti li possiede già, sono installati e funzionanti per cui non vi sarà problema.

Secondo noi, invece, è profondamente diverso intercettare le telefonate in un ufficio giudiziario, con la presenza di un magistrato, dal fare in proprio le intercettazioni, mandando al magistrato quello che si vuole, cancellando, manipolando, omettendo. Appare quindi chiaro che l'intercettazione diventa un affare di polizia, e il magistrato, se e quando si vorrà, sarà informato. Uno strumento istruttorio delicatissimo, quindi, viene sottratto al giudice, che in realtà dovrebbe essere l'unico garante della regolarità dell'uso di un mezzo tanto insidioso per la libertà della gente. Si è fatto, secondo me, un passo indietro notevole, nonostante le molte esperienze, che poi non sono tanto occulte — si chiamano Tom Ponzi o Beneforti o tanti altri ancora —, e con questo articolo si vuole togliere al giudice uno strumento, che per la sua importanza è qualche cosa che va usato con molta delicatezza, con molta onestà, in modo serio, in casi estremi. Invece oggi si mettono da parte tutti i principi: si può intercettare; sarà la polizia, saranno le questure ad intercettare, ma dopo dobbiamo vedere cosa arriverà al giudice, su che cosa il giudice potrà farsi un'idea, potrà pronunciarsi.

Noi riteniamo questo articolo nel suo insieme molto pericoloso, perché nel momento in cui si dà quasi per scontato il

non allestimento presso impianti di pubblico servizio di mezzi tecnici per poter intercettare, si dà alla polizia un facile strumento contro cui, neppure tanto tempo fa, si sono levate voci di magistrati, di democratici, di politici per il metodo arbitrario con cui la polizia lo usava. Oggi, invece, questo diventerà normale, diventerà tutto normale perché c'è l'urgenza (in nome dell'urgenza si sono rubati i soldi per i baraccati del Belice; l'urgenza è servita per il Friuli; i soldi sono volati; l'urgenza è servita per i giovani disoccupati, quando dicevamo «prima di fare una legge, cerchiamo di capire fino in fondo i veri problemi», ma c'era l'urgenza...); oggi c'è l'urgenza del terrorismo; ci sono i terroristi, per cui bisogna fare presto, ma per far presto si sta tornando indietro, per far presto si stanno cedendo troppe cose sul piano delle libertà costituzionali.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

L'articolo 226-*quater* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«ART. 226-*quater*. — (Esecuzione delle operazioni di impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni). — Presso ogni Procura della Repubblica funziona un ufficio attrezzato per intercettare o prendere cognizione di comunicazioni telefoniche.

A tale ufficio, per il funzionamento degli impianti ivi istituiti, il Procuratore della Repubblica può assegnare soltanto uffici di polizia giudiziaria alle sue dipendenze ai quali è fatto obbligo di osservare il segreto su tutti gli atti e le operazioni, nonché sui risultati degli atti e delle operazioni che compiono, concorrono a compiere o ai quali assistono.

Soltanto tale ufficio può essere utilizzato dalle autorità giudiziarie, nell'esercizio della giurisdizione penale, per l'esecuzione di provvedimenti diretti ad intercettare o prendere cognizioni di comunica-

zioni telefoniche o per ogni altra attività inerente a tali operazioni.

Della custodia degli impianti di tali uffici, è responsabile il Procuratore della Repubblica.

8. 2.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Sopprimere il primo capoverso.

8. 3.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo capoverso, sostituire le parole da: ovvero, sino a: pubblico servizio, con le seguenti: a pena di nullità assoluta.

8. 4.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

FACCIO ADELE. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. Con l'emendamento Bonino Emma 8. 2, vogliamo sostituire l'articolo 226-*quater* del codice di procedura penale con un altro articolo che prevede che l'intercettazione avvenga soltanto attraverso gli impianti istituiti presso le procure della Repubblica e che precisa le norme sul personale addetto ai controlli. Si tratta di dare un'attuazione effettiva alle norme in base alle quali la polizia giudiziaria è alle dirette dipendenze della magistratura e soltanto su ordini del procuratore della Repubblica può assumersi queste responsabilità.

Si tratta di un problema che abbiamo già considerato. Soltanto pretestuosamente sono configurabili ragioni di urgenza tali da imporre, come necessità esclusiva, anche l'uso di impianti che possono essere in dotazione presso la polizia. Infatti, questa, in qualsiasi momento può, molto velocemente, raggiungere gli impianti che sono presso la procura della Repub-

blica. Quindi soltanto questo ufficio deve essere utilizzato dall'autorità giudiziaria nell'esercizio della sua giurisdizione penale. E la esecuzione di provvedimenti più vari - ma noi sappiamo quanto limitati - che concedono queste alternative, questi permessi, possono far mettere in funzione questo sistema. Ecco perché diciamo che della custodia degli impianti di tali uffici è responsabile il procuratore della Repubblica. Questo a noi sembra essenziale per la chiarezza, per l'utilità, per il vantaggio, per il rispetto dei diritti dei cittadini proprio perché fin qui, invece, questi dati sono stati adoperati in modo caotico, senza che ci fosse questo profondo rispetto, necessario alla libertà di tutti.

Illustro ora l'emendamento Bonino Emma 8. 3. A noi sembra essenziale quindi, nel tentativo di migliorare questo infelice progetto di legge, la soppressione se non altro del primo comma, in quanto cerchiamo di eliminare la possibilità che impianti diversi, altrove esistenti, possano venire adoperati. E si può ricordare a questo proposito quanto abbiamo detto in linea generale sull'uso dell'avverbio « esclusivamente ». Questo avverbio, usato dalla Corte costituzionale più volte, dimostra una preziosa volontà da parte del legislatore del 1974 di non consentire dubbi o equivoci nella interpretazione della norma. L'attuale dizione invece ha perduto questo avverbio così importante. C'è, è vero, la frase sugli impianti del pubblico servizio che ci fa pensare che la parte più grave dell'articolo sia sostanzialmente nel primo comma; tuttavia chiederemo la stessa sostituzione per altri commi seguenti.

Comunque, è importante questa precisazione proprio per quanto riguarda la attribuzione alla procura della Repubblica.

L'emendamento Bonino Emma 8. 4 è strettamente legato al precedente. Con esso, vogliamo sostituire le parole da: « ovvero », sino a: « pubblico servizio », con le seguenti: « a pena di nullità assoluta ». Cioè, se le condizioni poste nel comma precedente, che non ci siamo inventati noi, ma che sono nella nostra Costituzio-

ne, nelle leggi vigenti, non vengono rispettate vorremmo avere la certezza che vi sarà la nullità assoluta delle intercettazioni fatte in dispregio della legge che lo Stato si è dato.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo capoverso, sopprimere le parole da: ovvero, fino alla fine del capoverso.

8. 20.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Sopprimere il secondo capoverso.

8. 21.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al secondo capoverso, sostituire le parole: di urgenza, con le seguenti: eccezionali di necessità e di urgenza.

8. 22.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al secondo capoverso, dopo le parole: può autorizzare, aggiungere le parole: con decreto motivato in cui siano specificate le ragioni della necessità e della urgenza.

8. 23.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

L'onorevole Pinto ha facoltà di svolgerli.

PINTO. Con il primo emendamento chiediamo di sopprimere al primo capoverso dell'articolo 8 le parole da « ovvero » fino alla fine del capoverso. Si tratta di un emendamento molto semplice. Vogliamo che emerga la volontà chiara e precisa di avere impianti presso la procura della Repubblica, in modo che non si debba ricorrere ad altre sedi. Questo per avere delle garanzie e per fare in modo - ripeto - che emerga la volontà chiara e

precisa di non lasciarci sempre nel vago e quindi poi di intercettare in altre sedi, che noi non riteniamo le più idonee.

Con il secondo emendamento chiediamo la soppressione del secondo capoverso dell'articolo 8: « Tuttavia quando, per ragioni di urgenza, non sia possibile utilizzare gli impianti indicati nel precedente comma, il procuratore della Repubblica o il giudice istruttore può autorizzare che le operazioni ivi previste siano eseguite presso gli impianti in dotazione agli uffici di polizia giudiziaria ». Cioè, non siamo d'accordo che le intercettazioni avvengano negli uffici di polizia. Non ci fidiamo, non lo vogliamo, perché la possibilità di procedere poi alle intercettazioni con gli impianti installati negli uffici della polizia e negli uffici-poliziotti della SIP viene prevista nel primo comma - perciò io chiedo la soppressione della parte finale - e viene giustificata con il fatto che a quattro anni di distanza dalla legge che li prevedeva non sono stati ancora installati impianti presso la procura della Repubblica.

Io non so se si vuole continuare a legiferare in questo modo. Perché vogliamo mantenerci sempre nel vago, nel torbido, perché vogliamo pescare nel torbido e non diciamo le cose chiaramente? È previsto dalla legge che gli impianti per le intercettazioni debbano essere presso la procura della Repubblica. Perché, quindi, introdurre questo « tuttavia »? Che cosa significa? C'è o non c'è la volontà di intercettare nella sede più idonea, cioè la procura della Repubblica? Ebbene, lo si dica chiaramente. Oppure si dica: è vero che si dovrebbe intercettare da parte della procura della Repubblica, ma noi, che intendiamo dare più potere, più strumenti, più forza alla polizia, affermiamo che si può intercettare anche negli uffici della polizia. Diciamole chiaramente le cose, senza bluff, senza barare, in nome del pericolo derivante dal terrorismo, in nome dell'urgenza, in nome dell'emergenza. Diciamo chiaramente che a tutta una serie di innovazioni all'interno della polizia, alla democratizzazione di quest'ultima, rispondiamo in una certa maniera.

Si dice di volere una polizia efficiente. Per noi è efficiente non una polizia che ha mezzi blindati, ma una polizia che possiede la capacità di avere un rapporto, nel paese, con gli altri lavoratori, con la gente. Ma non si vogliono dare risposte democratiche e si vogliono, invece, fornire questi strumenti. Ebbene, diciamo chiaramente che è questa la riforma della polizia! Precisiamo che alle voci dei poliziotti democratici, alle voci che richiedono democrazia, una polizia diversa, con poteri diversi che non siano solo quelli di reprimere o di controllare in modo ingiustificato, violando molte volte le stesse libertà dei cittadini, si risponde dando questo tipo di alternativa. Sappiamo chi saranno i questori! I responsabili! Gente che sa lavorare — la conosciamo — a tavolino, fabbricando prove false e, quindi, anche intercettazioni false.

Il secondo capoverso prevede che, anche quando tutte le procure della Repubblica avranno i loro impianti, si potrà continuare nelle intercettazioni presso gli uffici di polizia, per motivi di urgenza. Non capisco perché all'urgenza si debba per forza rispondere usando gli impianti della polizia e non quelli della magistratura. Ciò significa che esiste una interpretazione di parte, chiara, precisa, della urgenza in questione. Per questa ragione, chiedo che il secondo capoverso sia interamente soppresso.

Poiché, per altro, sono certo che tale soppressione non verrà accolta, presento emendamenti più vicini alla vostra posizione, con l'augurio che almeno questi vengano accolti. Proponiamo che, quanto meno, la legge parli di eccezionali ragioni di necessità e di urgenza. Deve essere specificato il carattere eccezionale del ricorso alle intercettazioni negli uffici di polizia, secondo la formula di stile che si trova in tutte le norme che prevedono l'urgenza, e nello spirito della Costituzione. Costituzione che, in tanto consente che un'attività d'indagine sia svolta dalla polizia, in quanto ricorrano, appunto, eccezionali ragioni di necessità e di urgenza.

Se non vorrete accertare neppure questa formula, le ragioni di urgenza divente-

ranno un fatto normale, abituale. L'urgenza significherà il sospetto, l'arbitrio della polizia, la libertà di intercettare a livello di massa. Spero — mai come in questa occasione! — che le mie previsioni siano sbagliate, siano estremistiche, siano azzardate. Non stiamo giocando con cose poco importanti, ma con la libertà della gente!

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il secondo capoverso.

8. 5.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al secondo capoverso, dopo la parola: autorizzare, aggiungere le seguenti: con decreto motivato.

8. 6.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al secondo capoverso, aggiungere in fine le parole: Non può essere considerata in nessun caso ragione di urgenza la mancanza di idonei impianti o di sufficiente personale presso la Procura della Repubblica.

8. 7.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Sostituire il terzo capoverso col seguente:

Le operazioni devono essere documentate in apposito processo verbale, redatto contestualmente alle attività verbalizzate e contenente l'annotazione dei metodi utilizzati per le operazioni compiute, del giorno e dell'ora della loro esecuzione e delle persone che vi hanno preso parte.

8. 8.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

FACCIO ADELE. Chiedo di svolgerli io signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. Il secondo capoverso che con l'emendamento 8.5 chiediamo di sopprimere è molto grave. La necessità e l'urgenza divengono pretesti per giustificare le intercettazioni per mezzo degli impianti in dotazione alla polizia. Sappiamo molto bene, per esperienza, quanto facilmente la polizia abusi di quello che ha tra le mani; arriviamo a precisare anche: non per volontà di abusare, ma perché la disponibilità di uno strumento crea la condizione per la quale facilmente si travalica il limite, anche senza volerlo. Questa disposizione è dunque ingiustificabile. A volte è importante istituzionalizzare certe posizioni; altre volte è parimenti importante deistituzionalizzarle, togliendo la possibilità di commettere abusi anche a chi normalmente non li compie.

Vogliamo esorcizzare, impedire questo evento! Da parte di una polizia non controllata, non vogliamo che si giunga a facili manipolazioni, a corruzioni e falsificazioni: l'esito dell'intercettazione si colloca a breve distanza tra il rispetto dei diritti di libertà e la loro travalicazione e quindi addirittura la falsificazione, l'uso abusivo, il ricatto ed i limiti estremi. Questi estremi sono talmente ravvicinati nelle possibilità, che non sono più una ipotesi astratta bensì, troppo spesso, una realtà concreta. A nostro parere, va rigorosamente esclusa la possibilità che la polizia, con strumenti così efficienti a disposizione, possa impunemente e clandestinamente espropriare qualunque cittadino del diritto alla riservatezza, serietà e segretezza delle proprie comunicazioni.

Con l'emendamento 8.6, chiediamo che l'autorizzazione sia corredata dalla motivazione. Non deve essere concessa troppo facilmente la possibilità di delega agli impianti della polizia giudiziaria, secondo quello che la Corte costituzionale, così specificamente, aveva determinato. C'è una enorme differenza tra quello che la Corte voleva e quanto successivamente è accaduto nel nostro paese. Tra le centrali della SIP e gli impianti della polizia (centrali d'ascolto abusive, al centro di scandali in passato), vorremmo colmare questo iato: le centrali abusive dovrebbero

sparire mentre con questo infausto decreto-legge se ne determina addirittura un potenziamento.

Non ci vuole molta fantasia ad immaginare come si applicherà la norma: senza fantapolitica, registriamo fatti. Avevo iniziato raccontando la mia vicenda come l'ho vissuta, perché non facciamo supposizioni ipotetiche, ma registriamo fatti reali che quotidianamente verifichiamo. Alle dirette dipendenze della magistratura, la polizia giudiziaria ha una precisa funzione con compiti chiari, ed è indiscutibile; ma se agisce come corpo autonomo, come è avvenuto per trent'anni, la cosa è diversa. Nel frattempo continuano a rimanere in vigore le antiche norme del codice di procedura penale. Sono dei corpi separati, o agenti o ufficiali di polizia giudiziaria. Finché avranno a disposizione le centrali di ascolto della polizia non istituiranno centrali di ascolto presso le procure della Repubblica e non ci sarà — come noi chiediamo, invece — il controllo della magistratura.

Con l'emendamento 8.7, invece, intendiamo aggiungere le parole: « Non può essere considerata in nessun caso ragione d'urgenza la mancanza di idonei impianti o di sufficiente personale presso la procura della Repubblica ». Si fa riferimento, cioè, a quelle che normalmente sono considerate « scuse » valide per eludere il disposto della legge.

Oltretutto, noi constatiamo che questo secondo comma è estremamente generico. Si dice che l'autorizzazione ad utilizzare gli impianti della polizia è sottoposta alle ragioni di urgenza, ma non si specifica quali siano queste ultime. Così non si precisa come debba essere data l'autorizzazione. È come dire che, siccome l'accertamento e la prevenzione dei reati sono urgenti, la polizia potrà fare tutto quello che vorrà, con una specie di delega permanente — attraverso questo decreto-legge o, nel caso malaugurato che fosse convertito, attraverso la legge — ad intercettare con i propri impianti e ad entrare nella *privacy* dei cittadini. Tutte cose che la nostra legislazione ha sempre tentato di impedire. Il nostro sforzo è, pertanto, di evi-

tare che questo avvenga e di migliorare questo testo, che, per la verità, è piuttosto superficiale e generico.

Con l'emendamento 8. 8, invece, proponiamo di sostituire il terzo comma con il seguente: «Le operazioni devono essere documentate in apposito processo verbale, redatto contestualmente alle attività verbalizzate e contenente l'annotazione dei metodi utilizzati per le operazioni compiute, del giorno e dell'ora della loro esecuzione e delle persone che vi hanno preso parte». È un emendamento molto puntuale che si riallaccia al problema dell'uso che si fa degli impianti.

Gli impianti esistono. Se si ammette che l'urgenza possa essere sufficiente per tagliare fuori la magistratura, siamo già - come abbiamo visto trattando del precedente emendamento - in una situazione di estrema tensione e di assoluta mancanza di rispetto delle leggi. Ma, se poi la magistratura è attrezzata e l'intercettazione diretta è più rapida e più rispondente all'urgenza di quella compiuta dalla polizia, allora ci pare logico che debba essere fatto tutto il possibile perché l'intercettazione avvenga presso le centrali delle procure nelle forme e nei modi debiti e con una delega precisa, cioè con le specificazioni del caso, sia contestualmente all'attività verbalizzata, sia con l'annotazione dei mezzi, per recuperare immediatamente il particolare che riguarda veramente l'indagine. È in questo modo, indicando il giorno, l'ora e le persone che vi hanno preso parte, che costringiamo chi fa le intercettazioni ad assumerne la responsabilità.

Noi siamo convinti che la responsabilizzazione delle persone sia la cosa più importante. Non possiamo chiedere alla gente di fare cose di cui non sia responsabile. Quando abbiamo responsabilizzato le persone, allora possiamo pretendere che le cose vengano fatte in un modo corretto. Come sempre, chi delega deve delegare nelle forme dovute, dando alle persone, prima di tutto, le capacità e, quindi, i mezzi strutturali e tecnici per riuscire e, successivamente, anche la respon-

sabilità, in modo che rispondano del loro operato, anziché restare nell'ombra, senza precisazioni di tempo, luogo e persona. Occorre fare in modo che chi ha compiuto le intercettazioni, ne risponda dal primo momento fino alla fine. Questo per noi è essenziale, perché siamo convinti che tutti abbiamo la capacità di rispondere dei nostri atti se veniamo messi in condizione di compierli in modo corretto.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al terzo capoverso, dopo la parola: documentate, aggiungere la parola: immediatamente.

8. 24.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al quarto capoverso, sopprimere le parole: se necessario.

8. 25.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al quarto capoverso, aggiungere in fine le parole: e tutti i dati indicati nel comma precedente.

8. 26.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

L'onorevole Pinto ha facoltà di svolgerli.

PINTO. Con il mio emendamento 8. 24 si propone di inserire, al terzo capoverso dell'articolo 8, dopo la parola: «documentate», la parola: «immediatamente». Ciò serve ad evitare che, a causa della ben nota disorganizzazione della giustizia - su questo siamo tutti d'accordo - si possa poi giustificare una documentazione molto tardiva. Si sa che molto spesso gli arbitri passano proprio nelle pie-

ghe delle disposizioni. Se le annotazioni delle registrazioni non sono effettuate immediatamente, se si crea l'abitudine di farle tutte insieme, una volta al mese, al trimestre o all'anno, è facile che, nella confusione, vengano annotate come autorizzate anche intercettazioni che non lo sono mai state.

Con i miei emendamenti 8. 25 e 8. 26, si propone, rispettivamente, che al quarto capoverso siano soppresse le parole: « se necessario », e siano invece aggiunte, alla fine, le parole: « e tutti i dati indicati nel comma precedente ». È in gioco la garanzia di evitare manipolazioni delle intercettazioni. Vi sarebbe un lungo discorso da fare al riguardo. Sembra quindi necessario che le bobine siano conservate in un involucro sul quale siano riportate le stesse indicazioni annotate sul registro: ciò per consentire un riscontro e rendere possibile un controllo. Può accadere, in effetti, che vi sia un funzionario corrotto, disposto a manipolare l'involucro e non ve ne sia invece uno disposto a manipolare il registro, o viceversa. È opportuno, allora, fare in modo che uno controlli l'altro; e per rendere possibile tale controllo è necessario che sull'involucro siano riportate le indicazioni contenute anche nel registro. Se sistemi di controllo del genere fossero stati in vigore qualche anno fa, si sarebbe evitata la « ballata delle bobine » alla procura di Roma, e si sarebbe quindi evitata una delle pagine di vergogna e di infamia che purtroppo abbiamo vissuto. Purtroppo non sembra che l'esperienza sia stata utile, perché pare che non si voglia, nemmeno in questa occasione, aprire gli occhi.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quinto capoverso, sostituire la parola: immediatamente, con le parole: entro 12 ore.

8. 9.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

FACCIO ADELE. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. Al quinto capoverso dell'articolo 8 chiediamo che la parola: « immediatamente » sia sostituita dalle parole: « entro 12 ore ». Questo perché l'avverbio « immediatamente », come tale, può forse riempire una riga, ma non certo dare una definizione precisa. Riteniamo, invece, che si debba precisare un termine, ed abbiamo indicato quello di 12 ore, che ci sembra ragionevole per la trasmissione dei verbali e delle registrazioni dalla centrale di polizia alla procura della Repubblica. Si potrebbe, al riguardo, presentare un subemendamento, disponendo che siano installate delle apparecchiature di posta pneumatica. Quello che più importa, comunque, è — a nostro avviso — stabilire che si tratti di tempi assolutamente ristretti, proprio perché non si giochi su queste intercettazioni. È vero che con dodici ore di tempo si può fare tutto quel che si vuole (si possono fare le copie, le si possono mandare in giro, le si possono far conoscere a tutti), è però anche vero che fissando un giusto margine di dodici ore si può avere il trasferimento della registrazione da un ufficio all'altro, senza che rimanga troppo tempo per lo smarrimento, per il cattivo uso, per la deviazione, per tutte quelle azioni che possono anche sembrare frutto di giudizi temerari, ma sappiamo invece purtroppo quanto siano realistiche, nel quotidiano esperimento delle operazioni in seno a questi uffici. Insistiamo, quindi, per la definizione dell'operazione entro dodici ore.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quinto capoverso, dopo la parola: immediatamente, aggiungere le seguenti: e comunque non oltre le dodici ore.

8. 27.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al quinto capoverso, dopo la parola: immediatamente, aggiungere le seguenti: e comunque non oltre le sedici ore.

8. 28.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al quinto capoverso, dopo la parola: immediatamente, aggiungere le seguenti: e comunque non oltre le ventiquattro ore.

8. 29.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al quinto capoverso, dopo la parola: immediatamente, aggiungere le seguenti: e comunque non oltre i due giorni.

8. 30.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al quinto capoverso, dopo la parola: immediatamente, aggiungere le seguenti: e comunque non oltre i tre giorni.

8. 31.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al quinto capoverso, dopo la parola: immediatamente, aggiungere le seguenti: e comunque non oltre i quattro giorni.

8. 32.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al quinto capoverso, dopo la parola: immediatamente, aggiungere le seguenti: e comunque non oltre i cinque giorni.

8. 33.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

L'onorevole Pinto ha facoltà di svolgerli.

PINTO. A nostro avviso, è importante fissare un termine massimo per la trasmissione dei verbali e delle registrazioni

al procuratore della Repubblica o al giudice istruttore che ha autorizzato le operazioni. Se queste informazioni sono state raccolte, dobbiamo anche avere il coraggio di stabilire i tempi entro cui devono essere inviati i verbali e le registrazioni. Perché lasciare uno spazio indeterminato? Quale sarà poi l'uso di questi strumenti, di questi verbali, di queste bobine registrate?

Le mie proposte sono abbastanza elastiche per quanto riguarda il limite di tempo da fissare: parto da dodici ore, per arrivare a cinque giorni. So, infatti, che in questo dibattito su questo argomento avete deciso di essere sordi, avete proprio grande difficoltà a sentirci.

Il concetto che vorrei mettere in evidenza è che l'urgenza esiste fino ad un certo punto. Si deve fare tutto in fretta: autorizzazione orale; poiché c'è urgenza, se non esiste l'apparecchiatura alla procura della Repubblica, che sia la polizia ad intercettare! Ma poi, ad un certo punto, l'urgenza scompare, l'urgenza non c'è più, e le bobine, le registrazioni, i verbali, possono aspettare quanto tempo si vuole prima di essere trasmessi a chi di dovere. Ma allora, c'è o non c'è questa urgenza? L'urgenza c'è quando volete voi, c'è solo in alcuni casi. Ma allora è vero quello che diciamo noi, che l'urgenza compare quando vi fa comodo, solo per far passare certi provvedimenti; ma poi la dimenticate proprio nel caso più importante. Una volta che la polizia ha redatto il verbale, ha fatto l'intercettazione, l'urgenza è dimenticata, proprio nel momento in cui sarebbe invece necessario fissare un limite preciso. Avevamo allora ragione noi, erano fondati i nostri timori, erano motivate le nostre perplessità, quando dicevamo che, nell'usare uno strumento così serio, così importante, si scorgeva la volontà politica di dare sempre maggiori poteri alla polizia, di fornirle sempre maggiori strumenti. Per questo io parto dall'emendamento che si riferisce alle dodici ore sperando che, per lo meno, l'emendamento che si riferisce ai 5 giorni venga accettato. Questa è una precauzione che do-

vreste avere voi. Se c'è il verbale, se c'è la registrazione quale è il motivo per cui il fermato non deve essere mandato dal giudice alla procura della Repubblica entro 5 giorni? Vuol dire che si vuole dare alla polizia un potere arbitrario che non le spetta. L'uso di questa registrazione deve essere riservata in modo che nessuno riesca a controllarla.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il sesto capoverso.

8. 10.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Sostituire il sesto capoverso con il seguente:

Le notizie contenute nelle predette registrazioni e nei verbali non possono essere utilizzate come prove a carico delle persone sottoposte a controllo, in processi diversi da quelli per i quali sono state raccolte.

8. 11.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

FACCIO ADELE. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. Il sesto capoverso riguarda le disposizioni interdittive cioè, « se la disposizione fosse dallo stesso legislatore reputata non interdittiva dell'esercizio difensivo, sarebbe estesa ad ogni imputazione e non soltanto a quella che prevede l'obbligatorietà della cattura. Di tale delimitazione deve prendersi atto giacché nel momento in cui puntualmente riflette un orientamento oggi abbastanza consistente per cui i reati gravi vanno trattati esemplarmente e nel fuoco di ciò ci sono consentite le più gravi menomazioni dell'attività euristica e quindi dell'esercizio difensivo, contemporaneamente si avverte che

la disposizione serve a una sempre meno discriminata istanza repressiva sempre meno probatoriamente assistita. Si ribadisce quanto in altro emendamento proposto per cui il risultato probatorio acquisito, in un processo differente da quello in cui si agisca, sancisce assunti dati con categoricità tale, per l'avulzione dal contesto d'origine, da non consentire un intervento dialettico con le ovvie conseguenze, tra l'altro, in tema di infrazione di garanzie costituzionalmente sancite. In via di esemplificazione argomentativa è sufficiente considerare che un'acquisizione probatoria in tema, trasferita in un contesto processualmente differente, potrebbe non evidenziare nullità riflesse che la aggredissero infirmandola nel contesto d'origine, onde essa probatoriamente inetta in questa sede, per inspiegabile quanto allucinante metamorfosi, diverrebbe idonea in altra sede con le intuibili conseguenze ».

È questo un testo legale che è stato scritto su questo argomento in occasione di un congresso radicale. A noi sembra che, nonostante il linguaggio, praticamente il « sugo » sia riferibile anche a quello articolo 7 della legge n. 1798 che noi avevamo già commentato a proposito della legge suddetta. In quella sede avevamo proposto una formula alternativa che era: « i principi del nostro ordinamento penale, l'acquisizione delle prove, l'obbligo della motivazione », la quale è legata all'acquisizione delle prove tanto è vero che il penultimo comma dell'articolo 226-*quater* viene letteralmente capovolto.

È inammissibile che passi il principio, largamente incostituzionale, per cui si intercetta in assenza di un procedimento penale. La previsione dell'abuso è facile: si comunica al giudice che si intercetta in relazione a un delitto di omicidio, per esempio inesistente, al fine di sorvegliare la attività politica di persona che non ha ricevuto alcuna indicazione di reato consistente. La norma contraria del penultimo comma è cioè inserita per rispetto ai principi processuali previsti dalla Costituzione, per cui le notizie contenute nelle predette registrazioni e nei predetti verbali non possono essere utilizzate quali

prove in procedimenti diversi da quelli per cui siano state raccolte.

Ecco allora che ci troviamo con una norma, questa del sesto capoverso, in cui si stravolge sia la Costituzione sia tutto quello che precedentemente la magistratura era venuta costruendo, proprio grazie a questa incapacità di voler decidere che queste cose sono incostituzionali, illegali, inammissibili.

C'è quindi una nostra proposta (emendamento 8. 11) di sostituire questo sesto comma con il seguente: « Le notizie contenute nelle predette registrazioni e nei verbali non possono essere utilizzate come prove a carico delle persone sottoposte a controllo in processi diversi da quelli per cui siano state raccolte »: questa che era la precedente norma è stata cancellata, dimenticata, lasciata da parte e noi proponiamo di rimetterla nel testo, perché ci sembra essenziale ad una corretta definizione di questo sciagurato decreto-legge.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il sesto capoverso.

8. 34.

**PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.**

Al sesto capoverso, sopprimere le parole: anche per taluno soltanto degli imputati.

8. 35.

**PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.**

L'onorevole Pinto ha facoltà di svolgerli.

PINTO. Il sesto capoverso del quale noi chiediamo la soppressione stabilisce: « Le notizie contenute nelle predette registrazioni e nei predetti verbali possono essere utilizzate quali prove in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state raccolte, se si riferiscono a reati per i quali il mandato di cattura è obbli-

gatorio anche per taluno soltanto degli imputati ».

Questa, in effetti, è una norma che fa saltare, per le intercettazioni telefoniche, la garanzia della comunicazione giudiziaria introdotta nel 1969. La comunicazione giudiziaria, come è noto, risponde all'esigenza che l'inquisito non rimanga all'oscuro dell'esistenza di un'indagine a suo carico mentre l'inquirente sta indagando. Invece, con questo sesto capoverso, si potrà utilizzare contro l'inquisito una intercettazione effettuata nell'ambito di un processo che non lo riguarda e per il quale, quindi, non ha ricevuto comunicazione giudiziaria. Sarà facile, quindi, inventare un finto processo, magari a carico di una persona che poi sarà tranquillamente assolta, per potere di fatto indagare su un'altra persona, che rimane del tutto all'oscuro dell'indagine.

Ecco, più andiamo avanti nell'esame degli articoli e più siamo convinti che, nel complesso, questo decreto fa compiere passi indietro a tutta una serie di libertà e di leggi già conquistate in anni passati. Prima l'intercettazione doveva essere usata a carico della persona per la quale c'era un processo in corso, ora può essere usata anche a carico di un'altra persona. Un esempio: mettete il mio telefono sotto controllo per poter poi intercettare tutti coloro che hanno con me delle conversazioni, dei rapporti, voluti o non voluti, inventati o non inventati, reali o non reali. Di fatto, comunque, siamo alla logica dell'intercettazione di massa, una logica che, così, è sempre più chiara e lampante. E lo è soprattutto in questo sesto capoverso dell'articolo 8, nel quale si stabilisce che si può procedere anche a carico di persone che con quel processo non hanno niente a che fare.

Se è vero, come è vero, che questo emendamento non sarà accolto, se cioè la soppressione di questo capoverso non passerà, chiediamo che per lo meno vengano sopresse le parole « anche per taluno soltanto degli imputati ». Non si comprende perché l'obbligatorietà del mandato di cattura per le condizioni soggettive di un imputato debba ritorcersi a danno di im-

putati e di coimputati per i quali il mandato di cattura non è obbligatorio. Se nei confronti di un coimputato non ci sono le condizioni previste e il mandato di cattura non è obbligatorio, si vuole ugualmente procedere, creando quindi non solo confusione ma anche strumenti che si muovono nella logica di intaccare le libertà a livello di massa.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'ottavo capoverso, dopo le parole: viziati di nullità, inserire le seguenti: o riguardante persone o fatti estranei ai reati per i quali si procede.

8. 12.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Sostituire il quarto capoverso con il seguente:

Al processo verbale di cui al comma precedente devono essere allegate le registrazioni relative, racchiuse in apposite custodie numerate, sigillate e successivamente raccolte in un involucro sul quale è trascritto il numero della custodia ed è indicato il nome delle persone alle quali si riferiscono le conversazioni registrate.

8. 13.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Sostituire il nono capoverso col seguente:

La trascrizione sul verbale del contenuto delle registrazioni deve essere eseguita esclusivamente dall'ufficio della Procura con le garanzie previste agli articoli 314 e seguenti. I difensori possono estrarre copia della registrazione con trasposizione su nastro magnetico o su disco.

8. 14.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

I risultati delle intercettazioni telefoniche e delle altre operazioni indicate negli articoli precedenti non possono essere in alcun modo utilizzati, qualora siano stati eseguiti fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni di cui agli articoli 226-ter e quater. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle operazioni indicate nel comma precedente sia immediatamente distrutta, salvo che costituisca corpo di reato.

8. 15.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Aggiungere in fine il seguente capoverso:

L'audizione delle comunicazioni registrate e la lettura dei relativi verbali e delle traduzioni, in dibattimento dovrà avvenire a porte chiuse a meno che le parti private, concordemente, consentano la pubblicità del dibattimento.

8. 16.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

A tutti gli interlocutori telefonici — le cui comunicazioni siano state assoggettate a cognizione in occasione dell'esecuzione del decreto di cui all'articolo precedente — il giudice darà, nel più breve tempo possibile, avviso della disposta ed espletata attività.

Le predette persone hanno diritto di ottenere, gratuitamente copia integrale dei verbali e delle registrazioni ad essi allegate, nonché delle traduzioni di queste ultime, nelle parti che le riguardano.

8. 17.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

I capi degli uffici giudiziari dovranno, all'inizio di ogni anno giudiziario, inviare alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica un dettagliato rapporto sui decreti tanto di accoglimento che di rigetto delle attività previste nel presente articolo.

Nei rapporti saranno tra l'altro illustrati:

a) i motivi in base ai quali sono stati pronunciati i predetti decreti;

b) le tecniche usate per l'attuazione delle predette attività.

I capi degli uffici giudiziari dovranno contemporaneamente inviare alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica un dettagliato rapporto sulle denunce pervenute durante l'anno precedente in ordine alle violazioni delle precedenti disposizioni, con l'indicazione del dispositivo delle sentenze, nel frattempo, pronunciate e passate in giudicato.

8. 18.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

FACCIO ADELE. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. Con l'emendamento 8. 12, chiediamo che, all'ottavo capoverso, dopo le parole « viziati di nullità », siano inserite le parole « o riguardante persone o fatti estranei ai reati per i quali si procede ». L'emendamento chiede, cioè, che vengano stralciate le registrazioni che riguardino persone o fatti diversi da quelli per cui si procede. È, quindi, un emendamento che tutela i principi di acquisizione delle prove al processo e, contemporaneamente, anche i principi della riservatezza per le persone estranee, secondo quello che la sentenza n. 34 della Corte costituzionale aveva stabilito, quando recitava che « nel processo può essere uti-

lizzato solo il materiale rilevante per l'imputazione di cui si discute; l'applicazione del suddetto principio garantisce, altresì, la segretezza delle comunicazioni non pertinenti al processo », sempre perché a noi sembra essenziale questo riserbo, questo riguardo, questo particolare rispetto per la privatezza delle comunicazioni.

Con il nostro emendamento 8. 13 chiediamo che venga sostituito il quarto capoverso con il testo da noi proposto, e cioè: « Al processo verbale di cui al comma precedente devono essere allegate le registrazioni relative » — qui stabiliamo in quale modo debbano essere allegate queste registrazioni, con norme che garantiscano la segretezza delle registrazioni stesse e la cura volta ad evitare che le registrazioni vengano adottate per altro scopo o che possano andare smarrite — « racchiuse in apposite custodie numerate, sigillate e successivamente raccolte in un involucro sul quale è trascritto il numero della custodia ed è indicato il nome delle persone alle quali si riferiscono le conversazioni registrate ».

Se mi è permesso un piccolo *excursus* personale, io ricordo le veline delle intercettazioni telefoniche che erano state fatte al CISA a Milano. Erano dei foglietti che svolazzavano di qua e di là, nei quali figuravano le richieste di aborto da parte delle donne, le richieste di tessera del partito radicale, domande sulle modalità delle manifestazioni, cioè tutto un insieme di cose che non c'entravano niente, che non erano assolutamente pertinenti, che rotolavano in giro per il tavolo della saletta in cui il giudice mi interrogava, senza nessun riguardo e senza nessun riserbo. Ora, era evidente che neppure il giudice considerava così grave, così seria, così importante questa intercettazione telefonica. Anzi, ne abbiamo riso insieme. Però, è chiaro che manca completamente la mentalità del riserbo nei confronti della privatezza delle persone; manca proprio perché, nella nostra leggerezza tradizionale, diamo sempre tutto per superfluo, per inefficiente: va bene così, fa lo stesso, poi in fin dei conti... In questo modo, andiamo avanti.

Per quanto riguarda il nostro emendamento 8. 14, con esso chiediamo di sostituire il nuovo capoverso con il seguente: « La trascrizione sul verbale del contenuto delle registrazioni deve essere eseguita esclusivamente dall'ufficio della procura, con le garanzie previste agli articoli 314 e seguenti. I difensori » — questo, a nostro parere, è estremamente importante per la serietà di questa particolare legislazione — « possono estrarre copia della registrazione con trasposizione su nastro magnetico o su disco ». « Possono »: è un altro dei diritti della difesa che a noi sembra essenziale salvaguardare, sempre che la cosa venga fatta con sufficiente dignità e rispetto: due cose che ahimé, spesso lasciano a desiderare.

E, per quanto riguarda l'emendamento 8. 15, devo dire che questo e tutti gli emendamenti successivi contengono commi aggiuntivi, diretti a garantire il rispetto delle norme da un lato e il rispetto della riservatezza dell'altro, nonché a consentire il controllo dell'attività di intercettazione.

Noi siamo contrari all'intercettazione in sé, in primo luogo perché riteniamo che non funzioni e, in secondo luogo, perché riteniamo che sia molto grave fare queste intercettazioni. Se l'intercettazione deve proprio essere fatta, pretendiamo, in primo luogo, che venga fatta con assoluta segretezza, in secondo luogo che venga custodita con estrema segretezza, se proprio è necessaria, ed infine che venga adoperata non a casaccio ma con pertinenza, con serietà; vale a dire che i risultati delle intercettazioni telefoniche, posto che proprio si debbano fare, posto che proprio debbano venire custodite, almeno possano essere utilizzate soltanto nel senso specifico per cui vengono ordinate e per cui vengono eseguite e non siano a disposizione di chicchessia che passava di lì in quel momento e che, preso da un *raptus* di curiosità, voleva sapere cosa c'era scritto su quei fogli.

La seconda parte dell'emendamento 8. 15 recita: « In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la docu-

mentazione delle operazioni indicate nel comma precedente sia immediatamente distrutta, salvo che costituisca corpo di reato ». Poiché è un po' difficile commettere reati per telefono, pensiamo che, posto che l'intercettazione contenga notizie serie e capaci di mettere il magistrato e, conseguentemente, la polizia in condizione di impedire che il reato avvenga (benissimo, magari accadesse!), in questo caso, appena è stata notificata la cosa e sono scattati gli apparati, riteniamo che la registrazione debba venire distrutta.

Altrettanto dicasi dell'aggiunta proposta con l'emendamento 8. 16, in quanto si tratta di un ovvio richiamo, ancora una volta, alla tutela del diritto della riservatezza delle comunicazioni anche intercettate. Qui c'è questo duplice concetto giuridico: se proprio l'intercettazione si fa, almeno l'intercettato abbia poi il diritto alla segretezza. La conoscenza, quando le parti lo ritengano necessario, può essere limitata ai giudici, ai difensori e alle parti che strettamente devono conoscere lo specifico perché il processo possa avere il suo svolgimento formale.

Con l'emendamento 8. 17, aggiungiamo una norma simile alla comunicazione giudiziaria, qualche cosa di parallelo. Tutte le persone che hanno avuto comunicazioni intercettate, anche se non sono parti nel processo, cioè se non si procede contro di loro, hanno diritto di sapere che le loro telefonate sono state intercettate. Cioè, se proprio è indispensabile intercettarle, se proprio scopriamo per caso che l'intercettazione è stata corretta e ha dato dei risultati, almeno che gli intercettati sappiano che le loro telefonate sono state intercettate. Pensiamo, poi, che ciò possa essere di aiuto anche per il testimone che, in occasione appunto di quella intercettazione e sulla base di quella intercettazione, deve poi venire a testimoniare: sembra corretto che perlomeno sappia che la sua telefonata è stata intercettata.

Con l'emendamento 8. 18 chiediamo che: « I capi degli uffici giudiziari, all'inizio dell'anno giudiziario, inviino alla Camera dei deputati ed al Senato della Re-

pubblica un dettagliato rapporto sui decreti, tanto di accoglimento che di rigetto delle attività prevedute nel presente articolo». Chiediamo anche che: « Nei rapporti vengano illustrati i motivi in base ai quali sono stati pronunciati detti decreti e le tecniche usate per l'attuazione delle predette attività. I capi degli uffici giudiziari dovranno contemporaneamente inviare alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica un dettagliato rapporto sulle denunce pervenute durante l'anno precedente in ordine alle violazioni delle precedenti disposizioni, con l'indicazione del dispositivo delle sentenze nel frattempo pronunciate e passate in giudicato ».

Data la delicatezza dell'attività intercettativa e data la sua importanza nel contesto di tutta la legislazione, sembra opportuno che i capi degli uffici giudiziari - dopo aver autorizzato oralmente l'ascolto, dopo aver stabilito i posti di ascolto presso la polizia e l'uso delle prove in qualunque processo - almeno siano tenuti a fare la relazione a chi ha approvato la legge. Questo, sia perché ci sembra giusto che si stabilisca quale vantaggio effettivo può avere provocato una legge del genere nell'economia delle strutture legali del nostro paese e quale utilità reale abbia portato nel perseguire il terrorismo, la criminalità comune e la grossa struttura criminale, sia perché è importante che le sentenze - quelle in corso e quelle passate in giudicato e registrate - abbiano un minimo di controllo, anche *a posteriori*, perché in questo modo si responsabilizza chi firma un documento, chi compie certi atti e certi accertamenti, dandogli da un lato autorità e dall'altro impegno civile per le attività che svolge nei confronti dei rei, della persecuzione reale corretta, nonché nei confronti del legislatore che gli ha affidato questi strumenti.

PRESIDENTE. Passiamo allo svolgimento degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge. Ricordo che tale

articolo, nel testo originario del Governo, è del seguente tenore:

« Dopo l'articolo 226-*quinquies* del codice di procedura penale è inserito il seguente: »

” ART. 226-*sexies*. - (*Intercettazione preventiva di comunicazioni o conversazioni telefoniche*). — Fuori dalle ipotesi di cui ai precedenti articoli, a richiesta del Ministro per l'interno o, su sua delega, esercitata anche per il tramite del prefetto competente, a richiesta del questore, del comandante del gruppo dei carabinieri, del comandante del gruppo della guardia di finanza o di altro funzionario o ufficiale comandante di servizio o reparto operativo, il procuratore della Repubblica del luogo ove le operazioni devono essere eseguite può autorizzare l'intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche quando sia necessaria per le indagini in ordine ai delitti indicati nel primo comma dell'articolo 165-*ter*.

Le intercettazioni sono effettuate con l'osservanza delle modalità previste dal secondo comma dell'articolo 226-*ter* e dai primi quattro commi dell'articolo 226-*quater*.

Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali.

Le registrazioni devono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni ” ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 9.

9. 1.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

FACCIO ADELE. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. Con questo emendamento chiediamo che l'articolo 9 venga soppresso. Noi vorremmo addirittura sopprimere tutto questo sciagurato decreto-legge, quindi figuriamoci...

Qui si tratta dell'articolo 226-*quinquies*. Vorremmo ricordare (siamo sempre molto presuntuosi e molto infelici nei nostri tentativi) ai colleghi, anzi, come avrebbe detto un noto presentatore radiofonico del passato (ricordate?: « Amici vicini e lontani ») agli amici lontani ed assenti, soprattutto a quelli della precedente legislatura, prima di entrare nell'esame specifico dell'emendamento, le numerose interpellanze ed interrogazioni, nonché la relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi del giugno-luglio del 1974 in materia di intercettazioni telefoniche. Ricordiamo questo affinché, prima di procedere alla votazione degli articoli, i colleghi si soffermino a considerare quali possono essere i veri scopi che si vogliono perseguire con le norme in esame.

Ricordiamo soprattutto come le ingerenze nella vita privata violino deliberatamente la libertà degli individui. Su questo punto tengo ad insistere, perché secondo me esso rappresenta nel caso specifico l'aspetto più grave di questo decreto-legge.

È vero che ogni giorno si sente sempre meno parlare di individui, di persone e di uomini e sempre più di masse, di classi e di società; da un lato ciò è corretto e giusto, ma dall'altro finisce con il difendere le istituzioni attraverso il sacrificio delle libertà individuali. Personalmente sono molto d'accordo con il discorso delle masse e delle categorie, in quanto sono in rapporto con la nostra vita sociale, ma penso anche che la massa sia formata di individui e che la libertà sia una ricchezza individuale, fondamentale ed essenziale, che deve essere assolutamente salvata. Il metodo di generalizzare, quindi, mentre da un lato è positivo, dall'altro ha la sua faccia perversa perché finisce con il soffocare le libertà dei singoli, cosa che è tipica di un regime assoluto che dimentica volutamente l'individuo.

L'intromissione nella vita privata rappresenta un modo di creare nell'individuo

una provocazione che può condurre a situazioni curiose — perché a me il fatto di sapere di avere il telefono controllato fa venire voglia di raccontare barzellette, di fare scherzi o di comportarmi come il compagno radicale di Milano che quando non riusciva a prendere la linea si rivolgeva direttamente al brigadiere che intercettava — ma può anche condurre a reazioni indignate, specialmente da parte di coloro che pur avendo la coscienza tranquilla hanno affari di un certo rilievo e di una certa delicatezza. Vi sono poi tutte quelle altre particolari e nuove — lo dico per quelli della mia generazione — situazioni delle telefonate amorose, che hanno pieno diritto di cittadinanza. È abbastanza spiacevole, infatti, sapere che altre persone possano ascoltare e possano scherzare sulle affettuosità che due persone si scambiano al telefono; in tal modo queste persone vengono a trovarsi quasi in pubblico, senza alcuna possibilità di riservatezza o di creare quella atmosfera che anche al telefono è possibile generare.

Ma la cosa più grave riguarda la distruzione della fiducia, quando, cioè, si passa ad ingenerare il dubbio ed il sospetto nei confronti degli amici, dei compagni e dei colleghi, il timore di essere circondati da spie e da delatori. Mi pare che in quest'aula vi siano abbastanza persone con i capelli bianchi come me che ricordano i tempi in cui parlare era pericoloso, in cui ci si rifugiava nella barzelletta o in certi giochini di parole per comunicare che certe cose non andavano o che tutto era uno sfacelo. Speriamo di evitare che si ritorni a tempi in cui si debba ricorrere alle barzellette o ai giochi di parole e soprattutto a tempi in cui si diffonda un senso di sfiducia anche tra compagni e colleghi.

D'altra parte è questa una tecnica che, purtroppo, vediamo nascere anche in diverse altre situazioni, quando si incitano gli operai alla vigilanza e all'isolamento dei simpatizzanti del terrorismo. Sono convinta — non ne discuto — che si debba condurre la lotta ai terroristi, ma l'incitare alla caccia al terrorista non fa altro che creare, specialmente nei più gio-

vani, uno spirito di ribellione e di insorgenza che crea una richiesta, per cui se si comincia a fare la caccia al terrorista, bisogna veramente che il terrorista esista. Diventa, cioè, qualche cosa che si costruisce come un fantasma; e sappiamo che la esorcizzazione dei fantasmi serve soltanto a curare gli interessi di qualcuno a cui i fantasmi servono.

Sono trascorsi appena trenta anni e non vogliamo assolutamente si crei di nuovo quell'ambiente, quella situazione, quella caccia alle streghe, che abbiamo visto quali danni e quali stragi hanno creato anche in altri paesi. Alludo tanto agli uni quanto agli altri. Certo è che non avremmo mai pensato che in così breve volgere di tempo saremmo ricaduti in una situazione del genere. Oggi mi è venuto spontaneo ricorrere al Vico, ai corsi e ai ricorsi della storia, perché veramente mi rifiutavo di accettare questa concezione; e oggi mi ritrovo con le spie dell'OVRA, i capifabbricati, i federali, e l'ombra — perché queste cose a loro volta creano dei fantasmi — delle persecuzioni razziali, delle retate degli antifascisti, dello sterminio degli ebrei, delle Fosse Ardeatine, eccetera. Veramente la cosa mi fa mancare il fiato, e mi fa tremare che questo stesso regime, questa rete diffusa di spionaggio capillare, che non si ferma e non si fermerà di fronte a nessuna porta, non rappresenti le intenzioni del Governo, della maggioranza che lo sorregge, del tessuto sociale che siamo riusciti a creare in questa sorta di democrazia, che era nata con tanta speranza, con tanta sete, con tanto bisogno di libertà.

Se questa legge sarà approvata, se la legge Reale *bis* avrà fatto strage del *referendum*, e quindi della diretta partecipazione del popolo alla formazione delle leggi, questa democrazia di democratico avrà poi soltanto il nome; mentre noi avevamo davvero sperato che, portando qualche cosa di più vivo, di più popolare nella partecipazione alla cosa pubblica, si sarebbe andata allargando l'area del consenso, l'area della democrazia, l'area della partecipazione diretta alla vita sociale, alla vita civile, alla vita politica,

che per noi era stata la molla che aveva fatto scattare la Resistenza antifascista, che ci aveva portato a credere sempre in questi ideali, e ci faceva sognare che mai più avremmo dovuto vedere situazioni come quelle che purtroppo oggi abbiamo dovuto vivere.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 9.

9. 5.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il primo capoverso.

9. 2.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

FACCIO ADELE. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. L'emendamento tende a sopprimere il primo capoverso relativo alla richiesta del ministro o, su sua delega, tramite anche il prefetto competente, del comandante dei carabinieri, del comandante delle guardie di finanza o del comandante di servizio o reparto operativo. Come abbiamo sostenuto con gli emendamenti all'articolo 8, ci sembra sufficiente che il procuratore della Repubblica venga delegato a compiere questa spiacevole operazione, senza bisogno che su una delega si possa allargare questo campo di interferenza. A noi fanno paura queste interferenze dei carabinieri, delle guardie di finanza, di tutti questi corpi separati dello Stato, che poi si accavallano, si intersecano, si combattono l'uno con l'altro, per avere medaglie, galloni, eccetera, per cui si ricomincia questa *escalation* della rappresentanza: siamo sta-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1978

ti bravi, abbiamo fatto le cose molto bene. Ma in realtà non abbiamo fatto altro che distruggere qualche cosa che i nostri padri avevano faticosamente cercato di mettere insieme (dicendo i nostri padri, alludo ai nostri nonni e ai nostri bisnonni) e che noi invece abbiamo così miserabilmente fatto finire sommersa nei fregi e nei galloni.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo capoverso, sopprimere le parole da: o, su sua delega, fino a: reparto operativo.

9. 6.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al primo capoverso, sopprimere le parole: esercitata anche per il tramite del prefetto competente.

9. 7.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al primo capoverso, sopprimere le parole: o di altro funzionario o ufficiale comandante di servizio o reparto operativo.

9. 8.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al primo capoverso, dopo le parole: può autorizzare, aggiungere le seguenti: con decreto motivato.

9. 9.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al primo copoverso, sostituire le parole: quando sia necessaria per le indagini ai, con le seguenti: nei confronti di persone gravemente indiziate di atti preparatori dei.

9. 10.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al quarto capoverso, dopo le parole: devono essere, aggiungere la parola: immediatamente.

9. 11.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al quarto capoverso, dopo le parole: devono essere, aggiungere le seguenti: immediatamente e comunque non oltre le 12 ore dal compimento della registrazione.

9. 12.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Aggiungere, in fine, le parole: entro dodici ore dal compimento della registrazione.

9. 13.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerli.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Dopo l'articolo 620 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 620-bis. — Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 226-ter e seguenti del codice di procedura penale, accede ad uffici o impianti di pubblico servizio per trasmettere comunicazioni o assumere informazioni e, comunque, intercetta, impedisce o assume cognizione di comunicazioni telefoniche, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa fino a lire 2 milioni ».

9. 3.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1978

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Dopo l'articolo 620 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 620-bis. — Chiunque, fuori dai casi previsti dagli articoli 226-ter e seguenti del codice di procedura penale, installa o concorre ad installare apparati, strumenti o parti di apparati per intercettare, impedire ed assumere cognizione di comunicazioni telefoniche e per rendere comunque possibili le attività di intercettazione, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa fino a lire due milioni ».

9. 4.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

È stato altresì presentato il seguente emendamento riferito all'articolo 9-bis introdotto del Senato dopo l'articolo 9 del decreto-legge:

Sopprimere l'articolo 9-bis.

9 bis-1.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

FACCIO ADELE. Chiedo di svolgere io tutti questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. Con l'emendamento 9. 4 chiediamo di aggiungere, dopo l'articolo 620 del codice penale, un articolo 620-bis. Con questo articolo stabiliamo che chiunque, fuori dai casi previsti dei quali già avevamo parlato, accede agli uffici di trasmissione e di intercettazione o impedisce di assumere cognizione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa fino a due milioni. Questo emendamento è previsto in funzione di una norma che dovrebbe impedire la sovrapposizione di influenze diverse — come dicevamo a proposito dell'emendamento 9. 2 — perché non ci sia la gara a chi è

il più bravo tra questi corpi separati dello Stato, e, quindi, il diritto di accedere agli uffici, di servirsi degli impianti e, peggio ancora, di assumere poi attraverso questi impianti informazioni o cognizioni delle comunicazioni telefoniche, magari per mettere in gioco anche eventuali ricatti, eventuali violenze, eventuali illegalità, il che non è cosa così strana né così rara, lo abbiamo visto a proposito di certe agenzie di spionaggio, cosiddette autorizzate, le quali si permettevano di compiere autentici espropri di *privacy* nei confronti di cittadini; ed in realtà non è così difficile che chi è dotato di uno strumento voglia poi servirsene anche in modo non perfettamente corretto e lecito. Quindi quando avvengono questi casi fuori dell'articolo 26-ter, chiediamo che vi sia una punizione con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa fino a due milioni.

L'emendamento 9. 4 che più o meno riguarda la stessa questione, tende ad impedire la possibilità che le microspie vengano adoperate per poter ascoltare anche da parte di chi le ha installate o di chi voglia servirsi, sempre in modo illegale, di queste installazioni.

Con l'emendamento 9-bis. 1 chiediamo la soppressione dell'articolo 9-bis che non fa altro che allargare sempre più queste possibilità di intercettazione e quindi è sempre più lontano dal nostro orientamento sul problema, secondo il quale tutte le intercettazioni delle comunicazioni vanno semplicemente riferite alla Procura della Repubblica e, quindi, non possono venire né delegate né trasferite altrove. Per questo chiediamo la soppressione dell'articolo 9-bis.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti riferiti agli articoli 9-bis e 9-ter introdotti dal Senato dopo l'articolo 9 del decreto-legge:

Sopprimere l'articolo 9-bis.

9-bis. 2.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al primo capoverso, sostituire le parole: se nuovamente espulso, con le seguenti: se espulso per più di dieci volte.

9 bis-3.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al primo capoverso, sostituire le parole: se nuovamente espulso, con le seguenti: se espulso per di più di otto volte.

9 bis-4.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al primo capoverso, sostituire le parole: se nuovamente espulso, con le seguenti: se espulso per di più di sei volte.

9 bis-5.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al primo capoverso, sostituire le parole: se nuovamente espulso, con le seguenti: se espulso per di più di cinque volte.

9 bis-6.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al primo capoverso, sostituire le parole: se nuovamente espulso, con le seguenti: se espulso per di più di quattro volte.

9 bis-7.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al primo capoverso, sostituire le parole: se nuovamente espulso, con le seguenti: se espulso per di più di tre volte.

9 bis-8.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Sopprimere l'articolo 9-ter.

9 ter-1.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgerli.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 9-ter aggiungere il seguente:

ART. 9-quater.

Dopo l'articolo 617-ter del codice penale è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 617-quater. — La fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, il transito attraverso lo Stato, il commercio e la detenzione di apparati o strumenti comunque idonei ad operare intercettazioni delle comunicazioni di cui all'articolo 3, nonché l'esercizio di attività di manutenzione e di riparazione di tali strumenti o apparati o di parti di essi, sono consentiti unicamente a ditte o a persone autorizzate a tali attività e sottoposte, per le attività medesime, al controllo delle autorità amministrative e di pubblica sicurezza.

Gli strumenti e gli apparati indicati nel comma che precede, debbono essere catalogati in appositi registri tenuti dalle ditte e persone interessate e debbono essere sottoposti alla verifica delle autorità amministrative e di pubblica sicurezza: in tali registri le ditte o persone interessate debbono aver cura di indicare le caratteristiche di ciascun strumento ed apparato, gli elementi di identificazione ed i trasferimenti ai quali gli stessi vengono eventualmente assoggettati.

Delle autorizzazioni e delle verifiche di cui ai commi precedenti, le autorità amministrative e di pubblica sicurezza sono tenute a dare immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica territorialmente competente ».

9 ter-01.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1978

Dopo l'articolo 9-ter aggiungere il seguente:

ART. 9-quater.

Dopo l'articolo 617-ter del codice penale, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 617-quater. — Chiunque, senza essere autorizzato, fabbrica, importa, esporta, fa transitare attraverso lo Stato, commercia o detiene apparati o strumenti, comunque idonei ad operare intercettazioni delle comunicazioni o esercita attività di manutenzione o riparazione di tali strumenti o apparati o parte di essi, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila ».

9 ter-02.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

FACCIO ADELE. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. L'emendamento 9-ter-01 tende a limitare la portata della norma nel senso che la facoltà di chiedere l'intercettazione telefonica resti limitata al Ministero degli interni e non estesa agli altri funzionari, ufficiali, indicati nell'articolo. È una disposizione ancora più perniciosa di quella di cui parlavamo precedentemente, perché là si pensava ad una possibile delega, mentre invece qui non c'è la delega rilasciata di volta in volta per le singole operazioni, quindi rende sempre più complessa l'operazione. Inoltre il problema riguarda anche il lavoro di manutenzione, preparazione e installazione di questi mezzi che, essendo estremamente sofisticati, moderni e complessi ci portano poi alla massima permissività di utilizzazione a scopi di spionaggio. Cioè, non sarebbe più qualcosa per servire la legge, ma qualcosa che potrebbe con molta facilità piombare nel significato opposto e diventare qualcosa di *extra-legge*, di illegale, ai dan-

ni di quella precisazione stessa che si faceva per quanto riguarda le intercettazioni e le installazioni, così come se n'era parlato fin qui.

Noi riteniamo sia estremamente importante che si stabilisca anche come devono essere corretti, riparati, aggiustati e adoperati in senso tecnico questi strumenti. Non basta parlare del come giuridicamente vengono adoperati dalla magistratura, ma occorre parlare anche di come vengono adoperati da chi fa le installazioni, le riparazioni, può spostarli, connetterli con altre apparecchiature, servirsene per altre audizioni. Non è una cosa né tanto strana né tanto peregrina, sono cose già successe, già denunciate, già perseguite, non le abbiamo inventate, le abbiamo ricavate dalle esperienze abbastanza spiacevoli e amare che sono accadute a Milano proprio in relazione al problema delle intercettazioni telefoniche proibite.

Quindi, dobbiamo catalogare anche in appositi registri tenuti dalle ditte e dalle persone interessate che effettuano le operazioni di manutenzione delle attrezzature che sono sistemate là dove devono essere sistemate, gli elementi di identificazione e i trasferimenti delle persone addette alla manutenzione. Si tratta di elementi estremamente importanti che devono tener conto di tutta questa verifica, registrazione e autorizzazione, da chiedere di volta in volta o ogni volta che cambiano gli addetti, in maniera che non si abbiano fughe gravi o gravi condizioni che mettano a repentaglio — vorrei dire — la incolumità del segreto di queste intercettazioni.

Per quanto riguarda l'emendamento 9-ter 0. 2, con esso arriviamo al discorso dell'autorizzazione alla fabbricazione, importazione, esportazione, transito, commercializzazione di strumenti, di apparecchiature e di elementi o all'esercizio di attività di manutenzione o riparazione di tali strumenti o apparati o parte di essi. Sappiamo — anche questo deriva da esperienza — che queste cose sono state fatte, sappiamo che molte parti di queste apparecchiature possono venire costruite in Italia ma vengono anche importate e sappia-

mo soprattutto che è divertente. Tutti i nostri ragazzi hanno quel periodo di passione per la scienza tra i 14 e i 18 anni per cui si dedicano alla distruzione sistematica degli apparecchi telefonici o televisivi per vedere come sono fatti dentro. Ora, chiaramente, non sono i ragazzini che ci fanno paura ma sono, invece, quelli che, avendo continuato ad appassionarsi all'elettronica, sono in grado di costruire strumenti estremamente sofisticati, belli da vedere, utilissimi per graziosi giochi, ma che diventano poi pericolosi e rischiosi, nella fattispecie, quando si tratta di quel diritto alla privacy, alla segretezza, alla intimità della vita che poniamo come dato basilare per la libertà dei cittadini.

Siamo convinti che il fatto debba venire punito. Non prevediamo il reato più grave, cioè la precisa volontà di dolo. Ci limitiamo a prevedere il « giochino », la curiosità di costruire qualcosa di complicato, non l'intenzione di andare ad infiltrarsi, inserirsi, nella vita particolare dei cittadini. Facciamo, dunque, riferimento soltanto ad una reclusione da 1 a 3 anni e ad una multa non inferiore a lire 200 mila. Posso dire che personalmente non prevederei la reclusione, che sembra a me un assurdo. Comunque, il mio gruppo ha così voluto che si stabilisse nell'emendamento che ho illustrato.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 10 del decreto-legge.

STELLA, *Segretario*, legge:

« L'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, è sostituito dal seguente:

” In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale, il procuratore della Repubblica procede in ogni caso con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i delitti previsti dagli articoli 628, 629 e 630 del codice penale, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, e per i reati eventualmente concorrenti con quelli sopraindicati ” ».

PRESIDENTE. A questo articolo, che è identico nei testi del Governo, del Senato e della Commissione, è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

10. 1.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO EMMA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Passiamo all'esame degli emendamenti all'articolo 11 del decreto-legge, il cui testo è identico nelle modificazioni adottate dal Senato e dalla Commissione, di cui è già stata data lettura alla Camera e che prego l'onorevole segretario di voler rileggere nel testo originario del Governo.

STELLA, *Segretario*, legge:

« Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo necessario all'identificazione o comunque non oltre le ventiquattro ore.

La disposizione prevista nel comma precedente si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti d'identità da essa esibiti.

Dell'accompagnamento è data immediata notizia al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui al comma precedente, ordina la liberazione della persona accompagnata ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

11. 1.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE, MELLINI, PANNELLA.

FACCIO ADELE. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. Chiediamo la soppressione dell'articolo 11 con particolare impegno. Nella norma in questione viene detto che gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuti di dichiarare le proprie generalità, trattenendolo per tutto il tempo della identificazione, ma non oltre le ventiquattr'ore. Tale discorso, a nostro parere, è estremamente grave. È un discorso che attiene al fermo di polizia e che trova una sua perfetta corrispondenza con la atroce legge Reale *bis* che — ahimé! — tanto infelicemente si sta discutendo nella Commissione giustizia e che un così grave attentato porta alla libertà nel nostro paese. Mi sembra sia eccezionalmente tragica la situazione di questo articolo 11. Se riteniamo importante la partecipazione democratica dei cittadini alla vita dello Stato, se crediamo nella democrazia e crediamo che ciascuno di noi (noi quali cittadini) abbia il diritto di chiedere chiarimenti, precisazioni, di vivere in un paese in cui le leggi sono a suo favore e non a suo sfavore, a suo vantaggio e non a suo svantaggio, come possiamo pensare di approvare una norma come l'articolo 11? Se vi è qualcosa che veramente limita e distrugge la personalità dell'individuo è la abnorme situazione che si è venuta creando, per la quale già oggi non si può più girare per l'Italia senza documenti in tasca.

È qualcosa di aberrante, qualcosa cui le persone normali si ribellano, qualcosa che queste ultime rifiutano. Non si sa per quale motivo si debba continuamente dare conto di sé, come se tutti fossimo delinquenti, come se tutti fossimo assassini, come se tutti fossimo complici nella eversione e nella distruzione dello Stato e delle libertà.

Io, poi, in maniera personale, ritengo estremamente grave questo fatto! Si esce di casa dimenticando o volutamente lasciando la borsa, con la gioia di avere le mani libere, di non avere le tasche rimpinzate di pezzi di carta, e ci si trova im-

provvisamente bloccati, fermati e, non possedendo il pezzo di carta di identificazione, portati in questura (se si è molto giovani si è spesso malmenati), in attesa che qualcuno venga a identificarci. Questa è una gravissima, enorme e mostruosa limitazione alla libertà dei cittadini: è contro ogni principio di diritto e di libertà. Crediamo di vivere in una Repubblica, dove questo non dovrebbe essere consentito mentre è già gravissimo che la situazione sia a questo punto. Per di più, viene fermato anche chi mostra documenti con la fotografia alterata: eppure, ai giovani succede spesso di portare il documento nella tasca posteriore dei pantaloni tipo *jeans* e di essere colpiti da scrosci di acqua torrenziale, con la conseguenza di una alterazione della immagine fotografica in forza dell'umidità. Sappiamo quanto lunghe siano le code, agli sportelli dei competenti uffici, per ottenere il rilascio dei documenti di identità! Questi pezzi di cartone in tasca sono molto fastidiosi e spesso vengono ripiegati e cacciati negli angolini: insomma, quanto è odioso avere una carta di identità! Come se non bastasse il viso della persona fisica per identificare sé stessi! È una cosa gravissima! È una cosa inaudita! Cozza violentemente contro tutti i principi di dignità ed inviolabilità dell'umana persona. La cosa è inqualificabile, assolutamente.

Ben sappiamo la scarsissima preparazione psicologica degli agenti di polizia e la loro scarsissima capacità di distinzione; anzi, non è neanche il caso di parlare di distinzione, perché nessun criminale porta scritto in faccia che è un criminale! Non si capisce perché tutte le persone debbano essere accompagnate, per essere identificate.

Se l'organizzazione per la difesa dello Stato non è in grado di fermare la criminalità dilagante nel paese, sono affari suoi: perché tutti i cittadini dovrebbero venire perseguitati ed esposti a controlli, soprattutto alla violenza di questi controlli che ricorda veramente i tempi dell'occupazione tedesca? Solo allora dovevamo esibire ad ogni istante i documenti di identità: ma quelli erano momenti deli-

cati, di estrema difficoltà sia storica sia politica; tale era l'emergenza che ci si doveva rassegnare, unico mezzo per aver salva la vita. Per non essere malmenati, pestati, rinchiusi in un cellulare, infilati in uno stanzone, ammuccati come non avviene nemmeno con gli animali, ancora oggi bisogna produrre i documenti, perché altrimenti queste cose capitano continuamente, ogni sabato, ogni domenica, a Roma, a Milano, a Torino: sembra la *kermesse* degli arresti!

È veramente indecente: ciò dimostra come il nostro apparato statale sia totalmente incapace di funzionare, come la nostra polizia non sia all'altezza del lavoro che c'è da fare, ma non perché i poliziotti non ne siano capaci; è l'ordinamento giuridico che è sbagliato e non funziona, non è all'altezza dei tempi, della presunzione di civiltà che tanto vogliamo sbandierare ed abbiamo pensato di darci, quando i nostri padri hanno fatto una Costituzione come la nostra. A questo documento noi crediamo con assoluta certezza e vogliamo che continui, sempre più, a significare qualche cosa! Vogliamo veramente che la nostra Repubblica sia democratica e non vogliamo ritornare a condizioni preistoriche, di un passato che per fortuna è tale, e tale vogliamo che resti.

Totale è il nostro rifiuto di questa disposizione ed anche di quelle che già vigono, per le quali occorre necessariamente aver in tasca la carta di identità per essere identificati ad ogni passo, come cittadini non al di sopra di ogni sospetto, ma tutti sospettabili. È la presunzione di reità che è gravissima. È in questo modo che si stabilisce una figura giuridica che era stata cancellata completamente dal nostro codice. La si reintroduce con queste norme, neanche surrettiziamente, ma apertamente. Questo è molto grave, perché tutto il nostro discorso sulla democrazia va a farsi benedire immediatamente. Ecco il perché di questa nostra lotta, che sembra ostinazione, ma che, in verità, è la difesa del minimo diritto del cittadino di andare per la città tranquillamente, nel senso di non dover avere sempre con sé la « cartuscella » in tasca, senza essere

continuamente esposto a questi fermi, a queste razzie. Si tratta veramente di razzie, come quelle che i bianchi facevano nelle foreste, quando andavano a catturare i neri per portarli in America. Veramente siamo arrivati a punti di schiavitù, non di libertà.

Non riusciamo a capire per quale motivo una persona debba essere sempre pronta a declinare le proprie generalità, ad avere i propri documenti, ad essere — così — incriminabile in qualunque momento. Questo è un provvedimento estremamente grave. Nella fattispecie, questo articolo 11 va soppresso completamente. Del fermo di polizia non si dovrebbe parlare per nessuna motivazione: soltanto quando si abbiano precise prove, allora soltanto, si potrà procedere all'arresto. Non in questa maniera, soltanto su mandati ben precisi.

Del resto, dell'inutilità totale di queste disposizioni, di queste norme che vogliamo chiamare transitorie — ma si sa che, una volta approvate, resteranno — abbiamo la prova provata nei fatti, così come si svolgono nel nostro paese. Forse che le nostre leggi hanno impedito qualche cosa di quello che è accaduto? Forse che siamo riusciti a fare davvero dell'antiterrorismo? Abbiamo massacrato un gran numero di giovani, a destra e a sinistra e della polizia, e siamo soltanto riusciti a creare delle condizioni di morte per tutti. Non siamo riusciti a garantire nessuna legalità a nulla di quello che stiamo creando e facendo. Non possiamo assolutamente credere che, per mezzo di una cosa così asociale, incivile e antidemocratica come questo fermo di polizia, si possa ottenere qualche cosa. Qualche cosa che minimamente possa servire a giustificare la esistenza di una norma così assurda, così strampalata, così antistorica, così fuori dalla realtà, dal tempo, dal nostro vivere civile, dal nostro contatto sociale.

Chiedendo la soppressione di questo articolo 11, chiediamo la soppressione di tutti questi indizi che fanno pensare alle dichiarazioni false da parte di chi dà le proprie generalità. Direi che venga spon-

taneo quando ci sono chieste le generalità, di rispondere con una barzelletta. Per quale motivo io devo dire chi sono, dove sono, come sono, cosa faccio, perché esisto, perché fa parte dei miei diritti civili di essere al mondo, di occupare uno spazio, di avere un'area di vitalità. Mi sembra ovvio di esistere, senza essere inquisita in ogni momento, ad ogni pie' sospinto, in ogni situazione.

Mi sembra tanto grave questa norma che mi sentirei di parlare fino a domani mattina della sua assurdità. Non ho problemi nel dire che è assurdo che un qualunque poliziotto si possa permettere di fermare una qualunque persona, uomo, donna, bambino, ragazzo e pretendere che abbia il suo cartellino in tasca, con il suo timbretto sopra, che, tra l'altro, costa tanti soldi, tanto tempo e tante seccature. Soprattutto, si dà l'impressione di una mancanza totale di libertà. Per chi ha tale concetto come fondamentale e innato nell'essere umano, è una cosa che veramente fa insorgere. Fa venire la voglia di compiere le cose sbagliate, quelle che non si devono fare. È un invito, se non altro, all'insubordinazione. Non voglio dire al delitto, ma all'insubordinazione sì, perché si tratta di una norma inutile, dal momento che non accadrà mai che chiedendo i documenti, si scoprirà un terrorista. I terroristi hanno le loro norme, persino i grossi criminali, persino i grossi mafiosi, sanno come cavarsela. Non è soltanto questione del giochino della carta d'identità falsificata; è il giochino della carta d'identità approssimativa, pressappoco, quella dell'amico, del vicino di casa: va da sé che se una persona ha veramente bisogno di figurare con una identità diversa dalla sua, può procurarsela in cento modi, e senza neppure bisogno di falsificare la carta d'identità, ciò che costituisce già un fatto grave e lo mette in condizione di aver già commesso un reato. Ci sono centomila modi per girare il mondo senza carta d'identità e senza pericolo di essere fermati.

Chiediamo quindi con insistenza e con fermezza la soppressione dell'articolo 11.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 11.

11. 23.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO EMMA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo: polizia, aggiungere: giudiziaria.

11. 2.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE, MELLINI, PANNELLA.

Al primo comma, sostituire: chiunque, con: chi.

11. 3.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE, MELLINI, PANNELLA.

Al primo comma, dopo la parola: richiestone, aggiungere le seguenti: da un ufficiale o agente di polizia giudiziaria come tale qualificatosi.

11. 4.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE, MELLINI, PANNELLA.

Al primo comma, sostituire le parole: le proprie generalità, con le seguenti: il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza.

11. 5.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE, MELLINI, PANNELLA.

Al primo comma, sopprimere la parola: comunque.

11. 6.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE, MELLINI, PANNELLA.

FACCIO ADELE. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. L'emendamento 11. 2 tende a precisare che soltanto alla polizia giudiziaria può consentirsi di inquisire sulla personalità e sul carattere di chi dovrebbe declinare le proprie generalità. Ripeto che non soltanto a me fa un effetto repulsivo sentirmi chiedere i documenti, anzi io ho ormai, ahimè, imparato; se dico che questo fatto dà una repulsione lo dico riferendomi alla mia giovinezza, ai tempi in cui anch'io ero rivoluzionaria — per fortuna! — negli anni 1942, 1943, 1944, 1945, quando veramente l'idea che qualcuno mi fermasse per chiedermi i documenti mi faceva uscire di senno. Oggi il problema non riguarda più me, ormai la mia spina dorsale è stata spezzata da quella roba che voi chiamate l'ordinamento: pazienza; voglio però dire che sempre, in chiunque, desta repulsione il sentirsi chiedere: chi sei, cosa fai, perché? E questo specialmente all'innocente, alla persona tranquilla, che va per il mondo facendosi i cavoli suoi, perché proprio quella persona non ha nessuna motivazione per dover giustificare la propria esistenza. Chiaramente, invece, questo giochino giova a chi ha qualcosa da nascondere, e che non si espone mai così impunemente a queste forme di repressione immediata. Ecco perché chiediamo, almeno, che sia la polizia giudiziaria a fare questo controllo, e non il poliziotto qualunque cui piace la ragazza che sta passando e la blocca, tanto per parlare con lei e poter allungare le mani.

Con l'emendamento 11. 3 si chiede di sostituire la parola: « chiunque », con: « chi ». Nell'espressione: « possono accompagnare nei propri uffici chiunque » c'è questa specie di banalizzazione, il non caricare di nessuna valutazione questo termine « chiunque ». « Chiunque » è un pronome indefinito, e quindi la norma conserva questo carattere indefinito: uomo, donna, vecchio, bambino, giovane, malato, sano, in carrozzella, paralitico, cieco,

chiunque...! Diciamo almeno: « chi », per un minimo di riguardo nei confronti delle persone.

Con l'emendamento 11. 4 si propone di aggiungere al primo comma, dopo la parola: « richiestone », le altre: « da un ufficiale o agente di polizia giudiziaria come tale qualificatosi ». A me personalmente non dà nessuna gioia avere il diritto di chiedere, a mia volta, i documenti a colui che viene a chiedere i documenti a me, non me ne frega niente dei suoi documenti, non voglio che chieda i miei e non mi importa nulla dei suoi; però è anche giusto che ci sia questa contropartita per cui l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria (cominciamo cioè a limitare questa possibilità di rompere le tasche a chiunque) almeno debba qualificarsi e mostrare il suo documento (anche se, evidentemente, questo per loro non è un problema).

Con l'emendamento 11. 5 si chiede che le parole « le proprie generalità » siano sostituite con: « il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza ». Anche questa, però, come dicevo prima, è cosa molto generica. La richiesta di tutti questi dati a una persona che sta andando tranquillamente per i fatti suoi può destare un moto di insofferenza; ma la stessa richiesta rivolta proprio al terrorista o al criminale non farà altro che creare un momento di grande confusione. Il terrorista, il criminale, saranno ben preparati, e quindi sapranno dare le proprie generalità molto bene. Credete proprio che la polizia non abbia fermato mai nessuno di questi terroristi che voi dite esistere? Certamente! Ma il terrorista non è uno sprovveduto, non è un cretino, se no non fa il terrorista; è uno che sa molto bene come mascherarsi, è uno che sa certamente come fare. Ma lo sapevamo noi, che eravamo giovani e sprovveduti, quando facevamo la lotta contro il fascismo: avevamo i nostri mezzi di sicurezza, non andavamo a cascare in bocca ai tedeschi proprio come oche giulive, tanto è vero che siamo riusciti a salvarci in tantitra i GAP cittadini, anche gente che

ha fatto delle cose importanti, proprio perché tenevamo conto di questa possibilità. Insomma, se entrano nell'ordine di idee di andare contro l'ordine costituito non penserete che i terroristi siano così impreparati, così incapaci, così sciocchi da venire a portarvi dei documenti falsi; avranno certamente documenti perfettamente in ordine, perfettamente verosimili, attraverso i quali non possiate riconoscerli. Giudichiamo quindi perfettamente superflue tutte queste disposizioni.

Con l'emendamento 11. 6 chiediamo che venga soppressa la parola « comunque », una di quelle parole di riempitivo che servono solo ad allungare la zuppa e non hanno proprio alcun senso.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: ventiquattro ore, con le seguenti: quattro ore.

11. 24.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al primo comma, sostituire le parole: ventiquattro ore, con le seguenti: sei ore.

11. 25.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al primo comma, sostituire le parole: ventiquattro ore, con le parole: otto ore.

11. 26.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al primo comma, sostituire le parole: ventiquattro ore, con le seguenti: dieci ore.

11. 27.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

Al primo comma, sostituire le parole: ventiquattro ore, con le seguenti: dodici ore.

11. 28.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

L'onorevole Pinto ha facoltà di svolgerli.

PINTO. L'emendamento 11. 24 sostituisce le parole « ventiquattro ore » con le altre « quattro ore ». Non si tratta di un emendamento secondario, in questo caso, perché la differenza tra ventiquattro e quattro ore è sostanziale. Molte volte i giorni non contano niente, ma in questo caso le ore contano molto. Abbiamo una interpretazione del tempo che non è mai fine a se stessa: ci sono per noi ore che valgono giorni, e in questo caso ne sono proprio convinto.

Secondo la norma dell'articolo 11, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare in questura chi rifiuta di dichiarare le proprie generalità e trattenerlo per il tempo necessario all'identificazione, o comunque non oltre le ventiquattro ore. Se davvero lo scopo è quello di procedere all'identificazione, c'è da dire che questa può avvenire in poco tempo. Quando non ero deputato io sono stato fermato in più di una occasione. Una sera eravamo in quattro, accompagnati dai carabinieri con le gazzelle: siamo andati in caserma e le nostre generalità sono state controllate in meno di mezz'ora. Perché quindi ventiquattro ore? Perché uno per esercitare violenza e repressione nei confronti di chi è fermato non lo fa subito. Quando parliamo di violenza non si deve intendere per forza il suicidio di Pinelli; c'è anche la violenza psicologica, cioè l'atto di tenere la persona in questura senza che possa avvisare i familiari, la moglie, gli amici. La cosa più grossa è che voi pensate ai rastrellamenti di massa. Non è, la nostra, una estremizzazione perché ultimamente a Roma si è verificato questo: durante delle manifestazioni sono stati fermati centinaia

di giovani i quali sono stati portati in cortili, in caserme, in palestre. Queste, forse, sono le prime esercitazioni per i « campi di calcio ».

Noi chiediamo che ci sia una limitazione di tempo pari a 12 ore in quanto riteniamo questo tempo più che sufficiente per poter accertare le generalità di una persona. Se poi vi sono altre volontà, ed erano quelle che ho detto prima, allora ditelo chiaramente, pigliatevi tutto il tempo che volete in modo che la gente sappia a che cosa sta andando incontro, ditelo chiaramente quello che vi passa per la testa e così evitiamo anche i falsi dibattiti e uno sa con chi ha a che fare.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: ventiquattro ore, con le seguenti: quattordici ore.

11. 29.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO EMMA.

Al primo comma, sostituire le parole: ventiquattro ore, con le seguenti: sedici ore.

11. 30.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO EMMA.

Al primo comma, sostituire le parole: ventiquattro ore, con le seguenti: diciotto ore.

11. 31.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO EMMA.

L'onorevole Pinto ha facoltà di svolgerli.

PINTO. Lo spirito di questi emendamenti è identico a quelli illustrati precedentemente. Li do pertanto per svolti.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente: Alla persona accompagnata non

può essere richiesto di giustificare la propria presenza sul posto.

11. 7.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE, MELLINI, PANNELLA.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente: La persona accompagnata negli uffici di polizia ha diritto di avvisare o far avvisare immediatamente i familiari o altra persona di sua scelta a mezzo del telefono dell'ufficio.

11. 8.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE, MELLINI, PANNELLA.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente: Dell'accompagnamento negli uffici deve in ogni caso essere redatto verbale nel quale la persona accompagnata ha diritto di far inserire proprie dichiarazioni.

11. 9.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE, MELLINI, PANNELLA.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente: La persona accompagnata non può essere interrogata, neppure informalmente.

11. 10.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE, MELLINI, PANNELLA.

Sopprimere il secondo comma.

11. 11.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE, MELLINI, PANNELLA.

FACCIO ADELE. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. Alla persona accompagnata non può essere richiesto di giustificare la propria presenza sul posto. Se qualche volta accadesse nella storia che un terrorista o un grosso criminale venisse fermato in questo modo e gli venissero chiesti i documenti e l'incauto di-

cesse: sono Renato Curcio, sarebbe una cosa talmente fantasmagorica da giustificare qualunque cosa. Ma generalmente nel 99,9 per cento dei casi — e lascio quello 0,1 solo per correttezza perché io direi nel 100 per cento dei casi — si fermano solo le pacifiche persone che vanno per la strada magari a fare una manifestazione, non dico di no, ma certo non più di questo. È assurdo, quindi, che una persona debba giustificare il motivo per il quale si trova in un determinato posto.

Io non posso più permettermelo, ma per natura e per istinto sono una formidabile camminatrice e quando mi trovo in una città mi piace moltissimo andare in giro, specialmente se la città è nuova. Molto spesso mi accade di trovarmi in un quartiere che non conosco, in una zona che non conosco. Quando vado a Londra, che non conosco molto bene, cammino e vado in giro e ad un certo punto mi trovo in un posto che non conosco. A Roma, per esempio, nel caso conoscessi soltanto le zone vicine a Piazza Montecitorio e cominciasse a camminare verso i quartieri periferici e mi chiedessero che cosa sto facendo, risponderei, senza indugio: sto cercando di radunare le idee, seguo un impulso, un istinto, non ho fatto niente, non so neanche dove mi trovo. A volte si è in difficoltà nel giustificare la propria presenza in un posto, anche senza che dietro vi debba essere necessariamente il terrorismo, l'intenzione di violenza, un atto preparatorio e tutte quelle cose divertenti di cui continuiamo a parlare inutilmente.

L'emendamento 11.8 così recita: « La persona accompagnata negli uffici di polizia ha diritto di avvisare o far avvisare immediatamente i familiari o altra persona di sua scelta a mezzo del telefono dell'ufficio ».

Io, madre, infatti, se mio figlio viene fermato e sapessi, avendo la fortuna di vivere nella stessa città con mio figlio, che mio figlio viene a casa alle otto, e alle otto e un quarto o alle otto e tre quarti non è ancora arrivato, mi attacco al telefono e telefono a tutti gli ospedali e alla polizia. È ovvio: quando si aspetta una

persona per una determinata ora, si hanno queste abitudini; o per lo meno le avevano i nostri genitori, ma le hanno ancora i genitori che hanno la fortuna di vivere con i loro figli, che non sono trascinati da altri interessi. Parlo delle persone normali, che vivono normalmente: in una famiglia normalmente costituita, dopo mezz'ora di ritardo ci si preoccupa e quindi mi pare giusto e ovvio che anche il fermato, che non è terrorista, non è criminale e in cinque minuti si è stabilito che non è l'assassino di 34 persone, abbia il diritto e anzi il dovere di avvertire la famiglia, perché si evitino inutili ansie, angosce, preoccupazioni e, d'altra parte, perché la famiglia possa mettere in atto le difese necessarie e andare a recuperare il figlio, la figlia, il fratello, lo zio o il nipote: perché non è una questione di età, è proprio una questione di preoccupazione e di pessima situazione dei luoghi in cui questa gente viene fermata, della insalubrità, della gravità psicologica di questi fatti. Chiediamo quindi che almeno si abbia riguardo in questo senso alla privacy, alla preoccupazione, all'angoscia delle famiglie.

Altrettanto dicasi per quanto riguarda l'emendamento 11.9, con il quale chiediamo che ogni volta che si arrivi a questa deprecabile situazione dell'accompagnamento negli uffici, quanto meno debba essere redatto verbale, nel quale la persona accompagnata abbia il diritto di « versare » le proprie dichiarazioni. Qui si fa il discorso che in questo modo si perde tempo: già, perché non si ha nessun riguardo nel far perdere tempo ai cittadini, ma si ha riguardo nel far perdere tempo a questi personaggi che possono effettuare l'accompagnamento! Invece, si daranno da fare, redigeranno i verbali, perché io, fermata, esigo che si faccia verbale del mio fermo, in modo che io possa portarmi appresso questo documento, affinché mai più debba accadermi un fatto aberrante di questo tipo. Dico: se sono stata identificata una volta, non dovrò venire identificata il giorno dopo e poi ancora dopo tre giorni o dopo quattro giorni, se ho la disgrazia di incappare nel

blocco stradale oggi, domani, dopodomani, fra tre giorni e via di seguito.

Altrettanto fondamentale è l'emendamento 11.10, con il quale proponiamo che la persona accompagnata non possa essere interrogata, neppure informalmente. Questo viene a chiudere il disegno, con quella serie di emendamenti che avevamo chiesto di introdurre nell'articolo 5, a proposito dell'interrogatorio senza difensore. La persona che viene fermata per l'identificazione, una volta che sia stata identificata e non trovata notorio criminale o terrorista, deve essere rilasciata senza che sia interrogata. Del resto, mi hanno detto che la persona può essere fermata e identificata ma assolutamente non interrogata senza difensore.

Con l'emendamento 11.11 chiediamo la soppressione di questo disgraziato secondo comma di questo sciagurato articolo. Mi riferisco ai sufficienti indizi per riconoscere la falsità dei documenti. Io so benissimo che il documento falso è facilmente riconoscibile per la qualità della carta (è come la storia delle banconote), per il tipo della stampa e così via. Ma non per i dati di conservazione, perché c'è chi non riesce a conservare in ordine la carta d'identità. È anche un'abitudine avere a che fare con la carta: io passo attraverso un libro senza quasi lasciarne traccia. Mi è capitato molte volte di aver avuto in prestito un libro nuovo e di averlo restituito come intonso perché ho la fortuna di non avere le mani che sudano e di avere una tale abitudine a leggere da non aver bisogno di squadernare il libro. Io passo attraverso un libro e lo lascio compiutamente intatto. Ma questo è un dato, innanzi tutto, di fortuna, poi di esperienza, di abitudine, di cultura, e viene anche dal fatto di appartenere ad una famiglia di una certa cultura. Ma non è detto che una persona non altrettanto colta, altrettanto intelligente, altrettanto saggia, altrettanto sapiente non fracassi con le mani tutto quello che tocca. Sono dati che non hanno niente a che vedere con le qualità della persona. Quindi, vi sono carte di identità in pes-

sime condizioni, senza che per questo la persona sia necessariamente un lazzarone, un farabutto, un terrorista o un criminale. Pertanto, è senz'altro da sopprimere questo secondo comma dell'articolo 11.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

11.32.

PINTO, GORLA MASSIMO, BONINO
EMMA.

L'onorevole Pinto ha facoltà di svolgerlo.

PINTO. Con l'emendamento 11.32 chiediamo la soppressione del secondo comma dell'articolo 11, che recita: «La disposizione prevista nel comma precedente si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti di identità da essa esibiti».

Già era previsto dall'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che gli ufficiali, gli agenti di polizia possono condurre nei propri uffici le persone sospette che, al di fuori del comune di provenienza, non possano — se non sono in grado — o non vogliano documentare le proprie generalità, mediante l'esibizione della carta di identità o con altro mezzo degno di fede.

Nella previsione, invece, dell'articolo 11, questa limitazione della libertà personale è estesa anche a coloro che non hanno una condotta sospetta e che si trovano nel proprio comune. Cioè, il fermo è previsto anche per chi esibisce un documento di identità sospetto o fornisce generalità ritenute poco attendibili. Ho usato il termine «fermo», proprio perché ritengo che stia nascendo una nuova figura, diversa dal fermo e dall'arresto, che è l'accompagnamento in questura; quindi il sospetto, quindi il fermo di polizia. Chiunque può essere sospettato di non avere i

documenti in ordine, anche se l'apparenza è tale.

Voglio raccontare un episodio che mi è accaduto, per dimostrare come a volte il sospetto sia una cosa molto personale. Come tutti i colleghi del Parlamento italiano, ho una medaglietta per viaggiare sui treni. Non voglio entrare qui nel merito della giustezza o meno di averla. In genere, quando viaggio sui treni a prenotazione obbligatoria — il TEE — che hanno solo la prima classe, e sono vestito in modo normale per una persona che dovrebbe essere deputato (ma poi non so cosa voglia dire normale), sono rasato, ho i capelli a posto, porto la giacca, la cravatta e la camicia, basta che io estragga la medaglietta perché il controllore si reputi soddisfatto. Ultimamente, viaggiavo in seconda classe, con un vestiario forse non consono ad un deputato — anche se non è previsto da nessun regolamento che un deputato non possa viaggiare in *jeans*, in maglione e camicia e con un pò di barba sul viso — in compagnia di due giovani compagni forniti di biglietto. Quando ho presentato la medaglietta, il controllore mi ha guardato, l'ha aperta, ha controllato, e poi ha detto: « Mi dia un documento! ». Era la prima volta che mi succedeva. Gli ho dato il documento di accompagnamento, ma il controllore aveva ancora delle perplessità. Guardava il mio documento. È macchiato: lo potete controllare, non mi sono assentato per macchiarlo, non è una cosa preparata. Ho chiesto: « Ha dei dubbi? Pensa che io non sia lo stesso della fotografia? ». Il controllore mi rispondeva: « Sa, lei non mi sembra un onorevole ». Ho detto: « Va bene, sono contento, mi fa piacere a livello personale di non sembrare un onorevole, perché vuol dire che non ci sono i miti, i mostri per cui uno sembra un giornalista, un altro sembra un ingegnere, un altro sembra un morto di fame ». E lui allora mi dice: « Ma lei sta viaggiando in seconda classe, così da come è vestito non sembra un onorevole ». Poi lo convinci, parlammo, sapeva anche chi sono e facemmo quattro chiacchiere.

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, la pregherei di attenersi al merito dell'emendamento.

PINTO. Sono nel merito, perché sto parlando del sospetto, signor Presidente.

Il ferroviere non sospettava che io fossi un deputato, e la stessa cosa mi è successa con il parcheggiatore qui fuori: non mi credono perché forse ho un atteggiamento e ho una figura degna di sospetto nel momento in cui non presento il biglietto, ma presento la tessera di deputato. Infatti, c'è un *clichet*; qual è il *clichet* della persona onesta per il poliziotto? Non lo so! C'è un documento in cui si dice che una persona è onesta quando ha il pantalone stirato, ha la giacca a posto, non ha alcun bottone che gli manca, non ha uno sguardo — chissà — equivoco, non si gira intorno quando cammina, non saluta agitando la mano? Non lo so! Oggi noi stiamo legiferando in base al sospetto, il poliziotto diventa il medico, lo psicologo della situazione; se si esibisce un documento sospetta subito che sia falso, ma non perché forse è sguallito, ma da come uno lo ha estratto, da come uno si è mosso quando gli hanno detto: « documenti! ». Non stiamo parlando di chi si rifiuta di dare le proprie generalità o di esibire un documento, stiamo parlando di chi lo fa, però può darsi che abbia preso il documento dal borsello in modo equivoco o abbia avuto un attimo di tentennamento; dopo di che si va in questura, e poi ci vogliono 24 ore, non due ore, non un'ora, non mezz'ora, per accertare se un documento è falso.

Se il livello della nostra polizia è tale da non poter accertare in un'ora se un documento è vero o falso, ditemi allora in che situazione ci stiamo mettendo. A parte dunque l'arbitrio, mi dovete dire come si fa a sospettare che c'è un documento falso, se poi c'è una manifestazione e la richiesta di documenti diventa una scusa per non far partecipare qualcuno alla manifestazione. Lei ha il documento? No! Allora venga con me. Lei ha un documento? Sì! Secondo me è falso, venga con me. In questo modo il corteo non

si fa più, il comizio in queste condizioni non può farsi; lo state dicendo voi.

Il questore nel mio paese, durante la campagna elettorale, se fosse stato già approvato questo decreto, ...

SICOLO. Tutte a te capitano!

PINTO. Voglio concentrare le diversità e gli equivoci su di me.

SICOLO. Perché ci parli di cose personali?

PINTO. Non sono cose personali, tu non hai più nemmeno la fantasia...

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, non raccolga le interruzioni.

SICOLO. È da stamattina che stiamo qui!

PINTO. Ti diamo la medaglia, il nostro dovere di parlamentari è quello di stare qui, non dobbiamo chiedere le medaglie perché stiamo qui, se vuoi la medaglia, comunque, te la do.

SICOLO. Sei tu che tiri fuori la tua medaglia... di riconoscimento.

PINTO. Sto parlando di fatti reali, di un questore non fa svolgere una manifestazione per i motivi più svariati perché chi non ha il documento può essere trattenuto per 24 ore, chi ce l'ha può essere sospettato di aver esibito un documento falso. C'è scritto o non c'è scritto? «La disposizione prevista nel comma precedente si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi da ritenere la falsità nelle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti da essa esibiti». Se c'è cioè il sospetto che quel documento sia falso, tu in quel momento non puoi far niente nei confronti del poliziotto per convincerlo che non è falso, dopo di che il comizio o la manifestazione ce la fa-

rete fare dopo 24 ore. È chiaro o non è chiaro? Però il giorno dopo potete venire ancora una volta a dire che sospettate e andare avanti così, negare alla gente il diritto di stare nelle piazze, di camminare, di circolare quando e come vuole.

Io potrei essere sospettato chissà di che cosa se cammino sotto la pioggia: forse un poliziotto potrebbe pensare che sono un tipo strano e potrebbe chiedermi un documento. Ma come, questo cammino sotto la pioggia a quest'ora? E non capisce la mia voglia di stare a contatto con l'acqua in una serata particolare: divento un elemento sospettabile, solo perché cammino sotto la pioggia. Ma io gli do un documento in buone condizioni, con una fotografia chiara: no, il sospetto del poliziotto può continuare ad esistere in qualsiasi momento, per cui posso essere «sequestrato» per 24 ore.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni.

STELLA, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Sabato 13 maggio 1978, alle 9,30:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati (*approvato dal Senato*) (2136);

— *Relatore:* Revelli.

2. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Istituzione del Servizio sanitario nazionale (1252);

TRIVA ed altri: Istituzione del servizio sanitario nazionale (971);

GORLA MASSIMO ed altri: Istituzione del servizio nazionale sanitario e sociale (1105);

TIRABOSCHI ed altri: Istituzione del Servizio sanitario nazionale (1145);

ZANONE ed altri: Istituzione del servizio sanitario pubblico (1271);

— *Relatori:* Morini, *per la maggioranza*; Rauti, *di minoranza*.

3. — *Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:*

Senatori BRANCA ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, recante norme sui giudizi di legittimità costituzionale (*approvata dal Senato in prima deliberazione*) (1441);

— *Relatore:* Labriola.

4. — *Discussione dei progetti di legge:*

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Norme riguardanti la ristrutturazione del Conto nazionale dei trasporti (153);

— *Relatore:* Piccinelli;

Modifiche alle disposizioni sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo (445);

SALVI ed altri: Nuove disposizioni sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo (240);

BERNARDI: Norme transitorie sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo (798);

— *Relatore:* Cattanei;

Senatori CIPELLINI ed altri: Aumento da lire 200 milioni a lire 400 milioni del contributo all'Unione italiana dei ciechi (*approvata dal Senato*) (550);

— *Relatore:* Aniasi;

FUSARO ed altri: Norma integrativa della legge 28 marzo 1968, n. 340, per l'estensione dei benefici previsti dalla citata legge a tutti gli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio di ruolo nella scuola media (828);

SERVADEI ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio di ruolo nella scuola media, attualmente inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella *D*, quadro secondo, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito nella legge 30 marzo 1976, n. 88, e già inquadrati nel ruolo *C* (206);

DE CINQUE ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche di ruolo in servizio nella scuola media ed attualmente inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella *D* quadro 2° annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 30 marzo 1976, n. 88, e già appartenenti al ruolo *C* (298);

— *Relatore:* Quarenghi Vittoria;

Senatori DELLA PORTA ed altri: Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquote in materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria (*approvata dal Senato*) (985);

— *Relatore:* Gottardo;

TOMBESI e MAROCCO: Modifiche dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, relativa ai servizi marittimi locali dell'Adriatico (1354);

GUERRINI ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, contenente norme sul « Riordino dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale » (1444);

SABBATINI ed altri: Integrazioni alla legge 19 maggio 1975, n. 169, concernente

il riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale (1456);

BAGHINO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 maggio 1975, n. 169, concernente il riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale (1585);

— *Relatore*: Tombesi;

Delega al Governo per la integrazione e la modifica delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente norme di polizia delle miniere e delle cave (*approvato dal Senato*) (1472);

— *Relatore*: Citaristi;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul caffè 1976, adottato a Londra il 3 dicembre 1975 (1528);

— *Relatore*: De Poi;

Approvazione ed esecuzione del protocollo di emendamento alla convenzione internazionale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, firmata a Washington l'8 febbraio 1949, adottato a Washington l'8 aprile 1975 (1718);

— *Relatore*: Di Giannantonio;

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizioni internazionali, con allegati, aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972 (*approvato dal Senato*) (*articolo 79, sesto comma, del regolamento*) (1759);

— *Relatore*: Ciccardini;

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa di Jugoslavia, effettuato in Belgrado il 28 e 29 dicembre 1976, relativo alla proroga, fino al 31 dicembre 1977, dell'accordo relativo alla pesca, firmato dai due Stati il 15 ottobre 1973 (*articolo 79, sesto comma, del regolamento*) (1868);

— *Relatore*: Cattanei;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Algeria per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmato ad Algeri il 24 febbraio 1977 (*articolo 79, sesto comma, del Regolamento*) (1920);

— *Relatore*: De Poi;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due paesi, con allegati, firmato a Tunisi il 20 agosto 1971 (*approvato dal Senato*) (*articolo 79, sesto comma, del Regolamento*) (1967);

— *Relatore*: De Poi;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Spagna relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due paesi, firmato a Madrid il 19 febbraio 1974 (*approvato dal Senato*) (*articolo 79, sesto comma, del Regolamento*) (1968);

— *Relatore*: De Poi;

Approvazione ed esecuzione del Protocollo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, ed il Canada, dall'altro, concernente la cooperazione commerciale ed economica, firmato a Bruxelles il 26 luglio 1976 (*approvato dal Senato*) (*articolo 79, sesto comma, del regolamento*) (1970);

— *Relatore*: De Poi;

Ratifica ed esecuzione degli Accordi relativi all'accessione di Papua Nuova Guinea, di Capo Verde e di São Tomé e Príncipe alla Convenzione di Lomé del 28 febbraio 1975 in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica con Protocolli e Atti finali, nonché dell'Accordo che modifica l'Accordo interno dell'11 luglio 1975 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles il 28 marzo

1977 (articolo 79, sesto comma, del Regolamento) (2018);

— *Relatore*: De Poi;

Ratifica ed esecuzione degli Accordi di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunità economica europea ed il Consiglio delle Comunità europee, da un lato, e, rispettivamente, la Tunisia, l'Algeria ed il Marocco, dall'altro, nonché degli Accordi di cooperazione nei settori di competenza della CECA tra gli Stati membri di tale Comunità ed i suddetti Stati africani, firmati a Tunisi, ad Algeri ed a Rabat rispettivamente il 25, 26 e 27 aprile 1976 (approvato dal Senato) (2085);

— *Relatore*: De Poi;

Ratifica ed esecuzione degli Accordi di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunità economica europea ed il Consiglio delle Comunità europee, da un lato, e, rispettivamente, l'Egitto, la Giordania, la Siria ed il Libano, dall'altro, nonché degli accordi di cooperazione nei settori di competenza della CECA tra gli Stati membri di tale comunità ed i suddetti Stati del Mashrek, firmati a Bruxelles il 18 gennaio e il 3 maggio 1977 (approvato dal Senato) (2086);

— *Relatore*: De Poi;

Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 81, concernente costruzione della centrale termoelettrica di Fiume Santo in Sardegna (approvato dal Senato) (2129);

— *Relatore*: Formica.

5. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio*:

Contro il deputato Saccucci per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio dell'ordine giudiziario) (doc. IV, n. 81);

— *Relatore*: Corder;

Contro il deputato Manco, per il reato di cui all'articolo 341, ultimo capover-

so, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 76);

— *Relatore*: Codrignani Giancarla;

Contro Scavuzzo Salvatore e Nicolazzi Alfonso per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (doc. IV, n. 77);

— *Relatore*: Perantuono;

Contro il deputato Cerullo, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 595, primo e secondo capoverso e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 72);

— *Relatore*: Scovacricchi;

Contro il deputato Faccio Adele, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 635, prima parte e capoverso n. 3, e 112, nn. 1 e 2, del codice penale (danneggiamento aggravato) (Doc. IV, n. 74);

— *Relatore*: Ciai Trivelli Anna Maria;

Contro il deputato Cerullo, per il reato di cui all'articolo 341, ultima parte, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) (Doc. IV, n. 78);

— *Relatore*: Bandiera;

Contro il deputato Corvisieri, per il reato di cui all'articolo 656 del codice penale (pubblicazione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico) (Doc. IV, n. 83);

— *Relatore*: Borri Andrea;

Contro il deputato Pannella, per i reati di cui agli articoli 415 del codice penale (istigazione a disobbedire alle leggi), 414 del codice penale (istigazione a delinquere) e 290 del codice penale (vilipendio delle istituzioni costituzionali e delle forze armate) (Doc. IV, n. 89);

— *Relatore*: Corallo;

Contro il deputato Pannella, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui all'articolo

414 del codice penale (istigazione a delinquere) (Doc. IV, n. 90);

— *Relatore*: Corallo;

Contro il deputato Pannella, per i reati di cui agli articoli 655 e 81, capoverso, del codice penale (radunata sediziosa continuata) all'articolo 266, secondo comma, del codice penale (istigazione di militari a disobbedire alle leggi) e all'articolo 341, primo e quarto comma, del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) (Doc. IV, n. 85);

— *Relatore*: Corder;

Contro il deputato Almirante, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione) (Doc. IV, n. 87);

— *Relatore*: Mirate;

Contro il deputato Bacchi Domenico, per i reati di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza) e all'articolo 341, prima parte e ultimo comma, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) (Doc. IV, n. 82);

— *Relatore*: Gargani Giuseppe;

Contro i deputati Almirante, Tripodi, Nicosia, Roberti, Valensise, De Marzio, Abelli, Calabrò, Delfino, Baghino, Cerullo, Sponziello, Franchi, Guarra, Pazzaglia, Tremaglia, di Nardo, Servello, Romualdi, Manco Clemente, d'Aquino, Menicacci, Rauti, Santagati, Cerquetti, Palomby Adriana, Bollati, per il reato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 (riorganizzazione del disciolto partito fascista) (Doc. IV, n. 30);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Cerullo, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 1 e 2, secondo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista) (Doc. IV, n. 59);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Orsini Gianfranco, per il reato di cui agli articoli 5, primo, secondo e terzo comma, e 29 della legge

31 dicembre 1962, n. 1860 (violazione delle disposizioni sul trasporto delle materie radioattive) (Doc. IV, n. 65);

— *Relatore*: Testa;

Contro il deputato De Petro, per il reato di cui all'articolo 589, prima parte, del codice penale (omicidio colposo) (Doc. IV, n. 73);

— *Relatore*: Testa;

Contro il deputato Bartolini, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui all'articolo 112, n. 1, e all'articolo 314 del codice penale (peculato aggravato) (Doc. IV, n. 88);

— *Relatore*: Sabbatini;

Contro il deputato Cerullo, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale e agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 95);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Pompei, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 112, primo comma, n. 1, e 328, primo comma, del codice penale (omissione di atti di ufficio continuata e aggravata) (Doc. IV, n. 79);

— *Relatore*: Stefanelli;

Contro il deputato Preti, per il reato di cui all'articolo 595, secondo comma, del codice penale e all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 98);

— *Relatore*: Borri Andrea;

Contro il deputato Saccucci, per il reato di cui all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (manifestazioni fasciste) (Doc. IV, n. 97);

— *Relatore*: Codrignani Giancarla.

6. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del Regolamento)*:

MELLINI ed altri: Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende che hanno determinato la fine

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1978

della detenzione del criminale di guerra Herbert Kappler (*Urgenza*) (1742);

— *Relatore*: Accame;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE —
PANNELLA ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (29);

— *Relatore*: Caruso;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE —
BOZZI ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (41);

— *Relatore*: Caruso;

MELLINI ed altri: Norme per la tutela delle prestazioni di attività lavorativa nella produzione di beni e di servizi da parte di membri di comunità religiose e per la somministrazione degli alimenti in favore di religiosi e ministri di culto (1833);

— *Relatore*: Ciannamea;

BALZAMO ed altri: Libertà di espressione e comunicazione (13);

— *Relatori*: Mastella e Pennacchini;

MATTEOTTI ed altri: Disciplina giuridica della rappresentazione in pubblico delle opere teatrali e cinematografiche (648);

— *Relatori*: Mastella e Pennacchini;

PICCINELLI ed altri: Abolizione delle commissioni di censura cinematografica (700);

— *Relatori*: Pucciarini e Pennacchini;

BALZAMO ed altri: Riordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato « Corpo di polizia della Repubblica italiana » (12);

— *Relatore*: Mammi;

FLAMIGNI ed altri: Riordinamento democratico dell'amministrazione della pubblica sicurezza e del corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Istituzione del servi-

zio civile denominato Corpo di polizia della Repubblica italiana (900);

— *Relatore*: Mammi;

PANNELLA ed altri: Istituzione del corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza (CUOPS) per la tutela della legalità repubblicana (1167);

— *Relatore*: Mammi;

MAZZOLA ed altri: Istituzione del corpo civile della polizia di Stato: provvedimenti urgenti e norme di delega per il riordinamento della amministrazione della pubblica sicurezza (1338);

— *Relatore*: Mammi;

DELFINO ed altri: Istituzione, stato giuridico, diritti sindacali e disciplina del Corpo nazionale di polizia (1376);

— *Relatore*: Mammi;

FRANCHI ed altri: Istituzione del Corpo di polizia. Riordinamento del servizio di pubblica sicurezza. Organi rappresentativi del personale. Istituzione del ruolo civile del personale del Corpo di polizia (1381);

— *Relatore*: Mammi;

COSTA ed altri: Istituzione del Corpo di polizia della Repubblica italiana. Provvedimenti relativi alla riorganizzazione della polizia. *Status* e diritti dei suoi appartenenti e norme di comportamento degli stessi (1468);

— *Relatore*: Mammi;

FRANCHI ed altri: Valutazione del titolo di studio negli esami di idoneità al grado di vice brigadiere nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (272);

— *Relatore*: Mammi;

FRANCHI ed altri: Estensione delle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza già militarizzato nelle forze armate (368);

— *Relatore*: Mammi;

FRANCHI e SERVELLO: Modifica dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1974,

n. 496, recante disposizioni a favore di categorie del personale della pubblica sicurezza (372);

— *Relatore*: Mammi;

BELCI ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, riguardante il riordinamento degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (379);

— *Relatore*: Mammi;

CALABRÒ: Corresponsione « a vita » dell'indennità speciale di cui alle leggi 3 aprile 1958, n. 460, e 26 luglio 1961, n. 709, ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (485);

NICOSIA ed altri: Conglobamento delle indennità complementari, nonché della indennità di alloggio, nello stipendio base e loro pensionabilità a favore delle forze dell'ordine (pubblica sicurezza, carabinieri, agenti di custodia, guardie di finanza, Corpo forestale dello Stato) e rivalutazione dello stipendio conglobato (576);

— *Relatore*: Mammi;

BERNARDI ed altri: Disposizioni a favore di categorie del personale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1152);

BOFFARDI INES ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile (1278);

— *Relatore*: Mammi;

BOFFARDI INES: Estensione dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, concernente disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1800);

— *Relatore*: Mammi;

FORTUNA: Abrogazione degli articoli 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, recante disposizioni per l'applicazione del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia nella parte relativa al matrimonio, riguar-

danti l'esecutività in Italia della sentenza di nullità del matrimonio e dei rescritti di dispensa del matrimonio rato e non consumato (59);

— *Relatore*: Pontello;

MELLINI ed altri: Abrogazione del capo V del titolo II del codice di procedura penale (88);

— *Relatore*: Pontello;

MELLINI ed altri: Tutela dei diritti dei cittadini della Repubblica di lingua diversa da quella italiana e delle minoranze linguistiche (662);

— *Relatore*: Vernola.

7. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Regolamento)*:

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti dei motocicli (*Urgenza*) (61);

— *Relatore*: Piccinelli;

PENNACCHINI: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale (*Urgenza*) (155);

— *Relatore*: Grassi Bertazzi;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — NATTA ALESSANDRO ed altri: Norme in materia di elettorato attivo e passivo (*Urgenza*) (191);

— *Relatore*: Segni;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — FRACANZANI ed altri: Modifiche agli articoli 48, 56 e 58 della Costituzione in materia di limiti di età per l'elettorato attivo e passivo (*Urgenza*) (533);

— *Relatore*: Segni.

La seduta termina alle 20,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

MILANI ELISEO. — *Ai Ministri della difesa, dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare al fine di rivalutare e rendere pensionabile al 65° anno di età l'indennità mensile speciale e di riserva ai sottufficiali e militari dei corpi di polizia delle forze armate, in analogia a quanto fu disposto a favore degli ufficiali in servizio permanente a riposo, i quali hanno diritto alla riliquidazione della pensione al compimento del 65° anno di età, prevista dalla legge 25 maggio 1962, n. 417.

L'esigenza di un provvedimento in questa direzione fu anche posto in evidenza

dal Presidente della Commissione difesa della Camera, onorevole Accame, in sede di esame del bilancio della difesa per l'anno 1977, nonché con un ordine del giorno accettato dal Ministro della difesa *pro tempore*, Lattanzio, presente alla discussione, come raccomandazione.

È da precisare che i marescialli maggiori aiutanti della polizia collocati a riposo mediamente al 56° anno di età, percepiscono la misera indennità di riserva svalutata in lire 8.400 mensili nette; gli appuntati e guardie lire 3.400 mensili nette; importi che offendono ogni elementare principio di umana dignità, con la perdita di tale diritto al 65° anno di età.

Si ricorda, infine, come i sottufficiali e militari della polizia siano sottoposti, più degli ufficiali, a molteplici disagi e al rischio della vita, come hanno più volte dimostrato anche i recenti avvenimenti.

(5-01121)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

GARGANO MARIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere quale provvedimento urgente si intende adottare al fine di rivalutare e rendere pensionabile al 65° anno di età l'indennità mensile speciale o di riserva ai sottufficiali e militari dei Corpi di polizia e forze armate, in analogia di quanto fu disposto a favore degli ufficiali in servizio permanente a riposo, i quali hanno diritto alla riliquidazione della pensione al compimento del 65° anno di età, prevista dalla legge 25 maggio 1962, n. 417.

La predetta indilazionabile esigenza fu anche messa in rilievo dalla Commissione difesa della Camera, in sede di esame del bilancio della difesa per l'anno 1977, con ordine del giorno accettato dal Ministro della difesa di allora, onorevole Lattanzio, presente alla discussione, come raccomandazione. (4-05087)

ZANONE. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se si è provveduto ad emanare il decreto per la nomina della rappresentanza degli artisti lirici in seno alla Commissione centrale per la musica, scegliendo tale rappresentanza tra i nominativi prospettati dal sindacato nazionale artisti lirici, sindacato che, raccogliendo oltre il 90 per cento dei componenti la categoria, risulta il più rappresentativo su scala nazionale. (4-05088)

QUARANTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere —

premesso che la giunta comunale di Centola (Salerno) ha deliberato la privatizzazione della via denominata « Piano-Faracchio-Faro » e che, successivamente, il consiglio comunale ha ratificato detta deliberazione;

ricordato che detta strada è, da diversi decenni, per decisione del consiglio

comunale dell'epoca, destinata ad uso pubblico e, conseguentemente, la revoca di tale diritto acquisito appare abnorme; ritenuto che l'adozione della decisione in parola può far pensare ad una sorta di condizionamento implicitamente posto in essere da un consigliere di maggioranza interessato alla privatizzazione della strada —

quali idonee e urgenti iniziative intende adottare il Ministero dell'interno per approfondire la controversa questione tenendo conto che numerosissimi cittadini di Palinuro di Centola hanno presentato alla procura della Repubblica di Vallo della Lucania apposito esposto. (4-05089)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno per chiedere che il Ministero dell'interno indoghi sull'attività delle agenzie investigative e di informazioni private, ritenendo che le brigate rosse e le altre organizzazioni sovversive abbiano tanto denaro da fare ciò che normalmente fanno le banche nel richiedere a pagamento informazioni dettagliate sulla vita di chiunque abbia bisogno del credito bancario e sulla vita e le abitudini anche dei famigliari, sottolineando che ogni e qualsiasi attività inquisitiva privata specie su dirigenti industriali o su esponenti dei partiti democratici, potrebbe rivelarsi preziosa per chi come le brigate rosse e le altre organizzazioni sovversive armate ha bisogno avendo denaro, di fare il minimo sforzo per giungere a colpire i loro cosiddetti nemici di classe.

(3-02755)

« COSTAMAGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro degli affari esteri, per sapere — dopo aver appreso del suicidio a Mosca della signora Leongina Shevchenko, moglie di Arkady Shevchenko, l'ex vice

segretario generale dell'ONU, dimessosi dalla carica e rifiutatosi di tornare nell'Unione Sovietica — se sia vero che la signora Leongina Shevchenko e la figlia sedicenne furono obbligate a rientrare dall'America nell'Unione Sovietica, con il ricatto che in caso negativo sarebbero state applicate rappresaglie contro i familiari viventi nell'URSS e tra essi il figlio Gennady Shevchenko, come è stato dichiarato da Arkady Shevchenko.

« Per chiedere un passo del rappresentante diplomatico italiano a Mosca diretto ad ottenere il permesso per i figli della povera signora "suicidata" di uscire dall'URSS, adempiendo così la diplomazia italiana anche in Russia ad interventi umanitari già espletati pure in Cile e così reclamizzati dai giornali della sinistra italiana.

(3-02756)

« COSTAMAGNA ».